



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Guida alla vigilanza anagrafica





SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Guida alla vigilanza anagrafica

A cura di: Maria Grazia Ettore, Angela Silvestrini e Salvatore Cariello

Coordinamento redazionale: Enzo Venerandi

Per informazioni sul contenuto della pubblicazione rivolgersi al Cont@ct Centre dell'Istat all'indirizzo: <https://contact.istat.it/>

Eventuali rettifiche ai dati pubblicati saranno diffuse all'indirizzo www.istat.it nella pagina di presentazione del volume

Guida alla vigilanza anagrafica

Metodi e norme n. 48

ISBN 978-88-458-1669-7

© 2010

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – Roma

Realizzazione: Istat, Servizio Editoria

Stampato nel mese di febbraio 2011 presso
Centro stampa e riproduzione s.r.l.
Via di Pietralata, 157 - Roma

Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

Indice

Introduzione.....	9
Capitolo 1 - Ruolo e funzioni dell'Istat in materia anagrafica	11
1.1 -Competenze in materia di vigilanza anagrafica.....	12
1.2 -Competenze sulla gestione delle anagrafi.....	12
1.3 -Competenze nella predisposizione dei modelli amministrativi e statistici in uso presso le anagrafi.....	13
1.4 -Competenze sulle rilevazioni statistiche.....	14
1.5 -Competenze topografiche ed ecografiche.....	14
Capitolo 2 - La vigilanza anagrafica	15
2.1 -Principali finalità	15
2.2 -Le ispezioni anagrafiche	15
2.2.1 <i>Chi deve svolgerle</i>	16
2.2.2 <i>Quando svolgerle</i>	17
2.2.3 <i>Come svolgerle</i>	18
2.3 -Il sistema di vigilanza anagrafica del Ministero dell'interno.....	19
2.3.1 <i>Il modello di monitoraggio dati</i>	20
2.3.2 <i>Il modello di monitoraggio della sicurezza</i>	21
2.3.3 <i>Il verbale di ispezione anagrafica</i>	22
Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un'ispezione anagrafica.....	24
3.1 -Gli interlocutori dell'ispettore: il sindaco e l'ufficiale di anagrafe.....	24
3.2 -Principi dell'ordinamento anagrafico	25
3.2.1 <i>Dimora e residenza</i>	25
3.2.2 <i>Domicilio</i>	31
3.2.3 <i>Famiglia</i>	32
3.2.4 <i>Convivenza</i>	35
3.3 -Struttura e tenuta dell'anagrafe.....	36
3.3.1 <i>L'anagrafe della popolazione residente</i>	37
3.3.2 <i>Lo schedario della popolazione temporanea</i>	41
3.3.3 <i>Lo schedario ordinario degli eliminati</i>	42

3.3.4	<i>L'anagrafe degli italiani residenti all'estero</i>	42
3.3.5	<i>L'informatizzazione degli archivi anagrafici</i>	46
3.4	Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche	48
3.4.1	<i>Le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte</i>	49
3.4.2	<i>Le iscrizioni e le cancellazioni per trasferimento di residenza</i>	50
3.4.3	<i>Le iscrizioni e le cancellazioni per altro motivo</i>	56
3.4.4	<i>Le iscrizioni e le cancellazioni per "regolarizzazione anagrafica"</i>	58
3.4.5	<i>Le mutazioni anagrafiche</i>	59
3.5	Le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche degli stranieri e dei cittadini comunitari	60
3.5.1	<i>Le iscrizioni e le cancellazioni dei cittadini stranieri</i>	60
3.5.2	<i>Le iscrizioni e le cancellazioni dei cittadini comunitari</i>	65
3.6	L'iscrizione in anagrafe delle persone senza fissa dimora	70
3.7	Le iscrizioni e le cancellazioni Aire	72
3.8	Il confronto censimento-anagrafe, la revisione dell'anagrafe e l'allineamento del calcolo della popolazione	74
3.8.1	<i>Il confronto censimento-anagrafe e la revisione dell'anagrafe</i>	75
3.8.2	<i>L'allineamento tra il dato di popolazione calcolata e il dato di popolazione anagrafica</i>	79
3.9	Basi territoriali, toponomastica e numerazione civica	82
3.9.1	<i>Le basi territoriali</i>	83
3.9.2	<i>L'onomastica stradale</i>	84
3.9.3	<i>La numerazione civica</i>	85
3.9.4	<i>L'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica</i>	87
3.9.5	<i>Lo stradario</i>	89
3.10	Relazioni intercorrenti tra anagrafe e registri di stato civile	89
3.10.1	<i>L'ordinamento di stato civile</i>	90
3.10.2	<i>Il registro degli atti di cittadinanza</i>	92
3.10.3	<i>Il registro degli atti di nascita</i>	95
3.10.4	<i>Il registro degli atti di matrimonio</i>	97
3.10.5	<i>Il registro degli atti di morte</i>	98
3.11	Modulistica amministrativa e statistica	100

3.11.1	<i>Le rilevazioni demografiche di fonte anagrafica</i>	101
3.11.2	<i>I registri comunali: AP/10 e AP/11</i>	102
3.11.3	<i>I modelli individuali: la rilevazione dei nati e delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza</i>	103
3.11.4	<i>Il modello riepilogativo mensile Istat D.7.B - Rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente</i>	104
3.11.5	<i>I modelli riepilogativi annuali</i>	104
3.11.6	<i>Le rilevazioni demografiche degli eventi di stato civile</i>	106
3.11.7	<i>I modelli individuali: le rilevazioni dei matrimoni e delle cause di morte</i>	107
3.11.8	<i>Il modello riepilogativo mensile Istat D.7.A - Rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile</i>	107
3.12 -	Il sistema Ina-Saia e il collegamento con il Cnsd	108
3.12.1	<i>L'integrazione delle anagrafi nel contesto del piano di e-government: Ina-Saia</i>	108
3.12.2	<i>Il ruolo dell'Istat nel sistema Ina-Saia</i>	109
3.12.3	<i>L'Indice nazionale delle anagrafi (Ina)</i>	110
3.12.4	<i>Il Sistema di accesso e interscambio anagrafico (Saia)</i>	112
3.12.5	<i>Il Centro nazionale servizi demografici (Cnsd)</i>	114
	Capitolo 4 - Alcuni esempi pratici di ispezioni effettuate	116
4.1 -	Esempio 1	116
4.2 -	Esempio 2	118
4.3 -	Esempio 3	119
4.4 -	Esempio 4	122
4.5 -	Esempio 5	124
4.6 -	Esempio 6	125
4.7 -	Esempio 7	126
4.8 -	Formato di verbale per ispezione anagrafica	127
	Allegato 1. Normativa	130
A1.1	Anagrafe della popolazione residente: norme fondamentali	130
A1.2	Altri riferimenti normativi	150
A1.2.1	<i>-Anagrafe e materia anagrafica</i>	150
A1.2.2	<i>-Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (A.i.r.e.)</i>	151

<i>A1.2.3 -Cittadinanza</i>	152
<i>A1.2.4 -Cittadini comunitari</i>	152
<i>A1.2.5 -Cittadini stranieri</i>	153
<i>A1.2.6 -Enti locali, amministrazione e procedimento amministrativo</i>	154
<i>A1.2.7 -Stato civile</i>	154
<i>A1.2.8 -Uso della telematica</i>	155
<i>A1.2.9 -Vigilanza anagrafica</i>	155
Allegato 2. Relazioni tra atti di stato civile e adempimenti anagrafici. Esempi pratici ...	156
<i>a.</i> Esempi di nascite: dalla dichiarazione alla iscrizione anagrafica.....	156
<i>b.</i> Esempi di morte: dalla dichiarazione alla cancellazione anagrafica	162
Glossario	166

Introduzione

La legge ed il regolamento anagrafico affidano all'Istat il compito di vigilare sulla regolare tenuta delle anagrafi comunali. In tal modo si riconosce il ruolo storico che l'Istituto ha avuto nei confronti delle anagrafi, uniformandone l'attività attraverso la definizione dei modelli amministrativi e statistici in base ai quali effettuare la registrazione dei diversi movimenti anagrafici e tenere il calcolo della popolazione residente.

Inoltre, è a partire dalla popolazione censita, con la quale le anagrafi devono effettuare un accurato confronto della popolazione in esse iscritta, e aggiornare conseguentemente i propri registri, che si determina la base dalla quale ripartire per poter calcolare, al termine di ogni giorno, la popolazione residente in ciascun comune.

L'Istituto pubblica, al termine di ciascun mese, la popolazione dei comuni (dato provvisorio) e, al termine di ciascun anno, la popolazione definitiva ufficiale al 31 dicembre.

Tale popolazione è, insieme alla popolazione legale, un riferimento importante per tanti atti normativi del nostro Paese, che regolano la materia elettorale, amministrativa ed economico-finanziaria degli enti locali territoriali.

Per tale motivo, è fondamentale che sia l'Istat ad effettuare il calcolo della popolazione residente in ciascun comune, non essendo mosso da alcun interesse di parte nell'accertamento della correttezza della documentazione degli eventi che determinano gli incrementi e i decrementi della popolazione residente.

Il presente manuale si propone come una guida per facilitare il compito di vigilanza anagrafica dell'Istituto e per fornire delle linee guida, affinché tutti coloro che sono incaricati di svolgere tale funzione adottino comportamenti simili e coerenti. Inoltre, è un manuale utile per la conoscenza dell'intera materia anagrafica, con un'ampia trattazione delle norme e dei principi che regolano le iscrizioni e le cancellazioni dall'anagrafe, le relazioni con lo stato civile e l'ordinamento ecografico.

Nei primi due capitoli vengono illustrati il ruolo e le funzioni dell'Istat in materia anagrafica, gli strumenti a disposizione del funzionario incaricato della vigilanza e le modalità tecniche da seguire per lo svolgimento delle ispezioni anagrafiche.

Il terzo capitolo, molto ampio, illustra tutto ciò che si deve conoscere per poter svolgere correttamente un'ispezione anagrafica, ossia l'intera normativa e le sue applicazioni e interpretazioni. Si comincia con gli interlocutori dell'incaricato alla vigilanza (paragrafo 3.1) e i principi fondamentali dell'ordinamento anagrafico (paragrafo 3.2), analizzando i concetti di residenza e domicilio e le definizioni di famiglia e convivenza, per continuare con la struttura dell'anagrafe (paragrafo 3.3), la tenuta e l'aggiornamento delle schede anagrafiche, mediante le

iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche (paragrafo 3.4). Il paragrafo 3.5 è interamente dedicato alle iscrizioni anagrafiche degli stranieri, distinguendo tra cittadini dell'Unione europea ed extra Unione, perché le differenze legislative sono rilevanti per le due tipologie di immigrati. Il successivo paragrafo è dedicato all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituita nel 1988 per raccogliere le schede di tutti gli italiani che vivono stabilmente all'estero. Il paragrafo 3.7, dedicato al confronto censimento-anagrafe, tratta la materia nei suoi principi fondamentali e specificatamente secondo le disposizioni delle circolari relative all'ultimo censimento della popolazione del 2001. Un ulteriore elemento preso in esame, di esclusiva competenza dell'Istituto è trattato nel paragrafo 3.8: basi territoriali, toponomastica e numerazione civica, elementi fondamentali per una buona tenuta dei registri anagrafici, sono disciplinati dal regolamento anagrafico secondo le direttive stabilite dall'Istat.

Proseguendo, i paragrafi 3.9 e 3.10 trattano dei registri di stato civile e delle loro interrelazioni con l'anagrafe, mentre il successivo è dedicato alla modellistica amministrativa e statistica utile per le rilevazioni Istat. Si chiude il capitolo con la presentazione del sistema Ina-Saia, l'Indice nazionale delle anagrafi e il suo sistema di aggiornamento delle variazioni anagrafiche, attivato negli anni più recenti dal Ministero dell'interno. L'indice non è ancora giunto al totale popolamento e aggiornamento da parte dei comuni, ed un accordo regola i rapporti tra il Ministero e l'Istat su tale oggetto.

Il manuale si conclude con un capitolo interamente dedicato ad alcuni esempi di ispezioni effettuate e con gli allegati dedicati alla normativa vigente, alle relazioni stato civile – anagrafe, e al glossario.

Il volume è frutto del lavoro del laboratorio tecnico dedicato alla vigilanza anagrafica, coordinato da Maria Grazia Ettore con la supervisione di Angela Silvestrini, al quale hanno partecipato Salvatore Cariello, Patrizia Pimpinella, Paola Cortese, Anna Militello e Antonella Rotondo.

L'editing e l'ottimizzazione del testo sono stati curati da Salvatore Cariello.

Si ringraziano il dott. Romano Minardi e il prof. Paolo Morozzo della Rocca per i preziosi suggerimenti.

Capitolo 1 - Ruolo e funzioni dell'Istat in materia anagrafica

L'anagrafe (dal greco ἀναγραφή = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Idealmente l'anagrafe della popolazione residente - nota in passato con il nome di "Registro di popolazione" - può essere configurata come un conto demografico nel quale, partendo da quell'inventario della popolazione di un comune che è il censimento, si registrano nel tempo le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati.¹

Nel nostro Paese, l'anagrafe della popolazione residente (Apr) è disciplinata dalla legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente" e dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989 "Approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente"², nonché dalla legge n. 470 del 27 ottobre 1988 istitutiva dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e dal relativo regolamento emanato con d.p.r. n. 323 del 6 settembre 1989.

Alle leggi e regolamenti sopra citati e alle fonti secondarie (circolari, pareri, guide e avvertenze) prodotte dagli enti competenti, occorre aggiungere una cospicua serie di interventi normativi che, pur non avendo ad oggetto specifico l'anagrafe, negli ultimi anni hanno inciso espressamente, o in modo implicito, sull'ordinamento e sul funzionamento del sistema.

Le funzioni dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) in materia anagrafica sono definite dalla Legge anagrafica e dal Regolamento secondo diversi gradi di autonomia e competenza:

1. vigilanza anagrafica,
2. gestione delle anagrafi,
3. predisposizione dei modelli amministrativi e statistici in uso presso le anagrafi,
4. rilevazioni statistiche,
5. adempimenti topografici ed ecografici.

La stesura del capitolo è da attribuirsi a: Maria Grazia Ettore introduzione capitolo 1 e paragrafo 1.1, Angela Silvestrini paragrafo 1.2, Paola Francesca Cortese paragrafo 1.3 e 1.4, Salvatore Cariello paragrafo 1.5.

¹ Istat. *Anagrafe della popolazione*. Metodi e Norme, Serie B, n. 29. Edizione 1992, p. 7.

² Nel seguito, quando non diversamente specificato, con la locuzione Legge anagrafica si farà riferimento alla legge 1228 del 1954 e con il termine regolamento al d.p.r. n. 223 del 1989. La legge n. 470 del 1988 e il d.p.r. n. 323 del 1989 saranno indicati rispettivamente come Legge Aire e Regolamento Aire.

1.1 - Competenze in materia di vigilanza anagrafica

L'art. 12 della Legge anagrafica attribuisce al Ministero dell'interno³ e all'Istat "La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente".

Il Regolamento, agli articoli 52-55, precisa le modalità con le quali va effettuata la vigilanza e i compiti dei due enti.

Mentre l'art. 52 stabilisce che la vigilanza ordinaria è disposta dal Prefetto, all'interno del proprio territorio di competenza, "*affinché le anagrafi della popolazione e gli ordinamenti topografici ed ecografici siano tenuti in conformità alla normativa*", l'articolo 54 prescrive che "*l'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istat per mezzo di propri funzionari ispettori*" e che l'Istat "*vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi*".

L'articolo 55 prevede, inoltre, "ispezioni di carattere straordinario", predisposte dal prefetto o rispettivamente dal Ministero e dall'Istat, in quei comuni in cui le ispezioni ordinarie abbiano evidenziato "situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici". Lo stesso articolo 55 stabilisce che l'onere delle ispezioni straordinarie venga posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Pertanto, l'Istat può, di propria iniziativa, effettuare ispezioni tramite propri funzionari e richiamare i comuni ad una corretta applicazione delle norme vigenti.

1.2 - Competenze sulla gestione delle anagrafi

L'Istat ha collaborato alla definizione dell'impianto normativo e ha provveduto alla redazione delle "Avvertenze e Note illustrative" alla Legge e al Regolamento anagrafico⁴ e partecipa alle attività di studio e analisi per la revisione e l'aggiornamento della normativa.

All'Istat è demandato il compito di provvedere alla stesura delle linee guida e delle norme tecniche per lo svolgimento del confronto censimento anagrafe e per la revisione delle anagrafi che, a seguito di ogni censimento della popolazione, i comuni sono tenuti ad effettuare "secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istat" (art. 46, c. 3, del Regolamento). Tali modalità prevedono un complesso di operazioni necessarie per portare a buon termine la rilevazione censuaria e la revisione delle anagrafi comunali.

Nell'ambito delle attività di gestione del sistema e dei procedimenti anagrafici, il Regolamento prevede che:

³ Nel seguito si utilizzerà il termine Ministero per riferirsi al Ministero dell'interno.

⁴ Cfr. Istat. *Anagrafe della popolazione*, pp. 41-55.

- le vertenze insorgenti tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero, sentito l'Istat, se interessano comuni appartenenti a province diverse (art. 18, c. 8);
- l'autorizzazione all'abbandono degli schedari cartacei è rilasciata dal Ministero d'intesa con l'Istat (art. 23);
- l'istituzione di anagrafi separate, disposta dal prefetto, deve essere comunicata all'Istat (art. 29).

Inoltre, l'Istituto:

- partecipa attivamente agli eventi di formazione professionale per gli ufficiali d'anagrafe;
- mantiene i necessari contatti con il Ministero, le prefetture e gli altri organismi istituzionali che hanno rapporti con gli uffici anagrafe ed operano in materia anagrafica;
- esercita funzioni di indirizzo e di stimolo nei confronti dei comuni predisponendo documenti che riportano informazioni, interpretazioni e chiarimenti sulla vigente legislazione anagrafica e, di concerto con il Ministero, emana circolari in materia anagrafica;
- fornisce risposte a specifici quesiti posti da comuni ed altri enti pubblici.

1.3 - Competenze nella predisposizione dei modelli amministrativi e statistici in uso presso le anagrafi

Il Regolamento assegna all'Istat la predisposizione del format dei modelli amministrativi utilizzati in anagrafe:⁵

- le schede individuali (mod. AP/5 - art. 20, c. 1), le schede di famiglia (mod. AP/6 - art. 21, c. 1) e di convivenza (mod. AP/6a - art. 22, c. 1) che i comuni devono utilizzare per l'anagrafe della popolazione residente; l'inserimento di altre notizie nelle schede individuali, oltre a quelle già previste, può essere effettuato solo previa autorizzazione del Ministero d'intesa con l'Istat (art. 20, c. 2);
- i modelli per le comunicazioni delle nascite, delle morti e delle celebrazioni di matrimonio all'ufficio anagrafe effettuate dall'ufficio di stato civile a norma dell'articolo 12 del Regolamento⁶ e il modello per i trasferimenti di residenza;⁷
- il fac-simile di verbale per gli accertamenti richiesti dall'ufficiale d'anagrafe alla polizia municipale (art. 19, c. 2);
- i modelli per la richiesta del certificato di abitabilità/agibilità e dell'indicazione dei numeri civici per una nuova costruzione (modd. AP/7a e AP/7b - art. 43, c. 2);

⁵ Il fac-simile dei modelli è riportato in appendice alla pubblicazione Istat, *Anagrafe della popolazione*.

⁶ Mod. AP/1 per le comunicazioni di nascita, mod. AP/2 per le celebrazioni di matrimoni e mod. AP/3 per le morti.

⁷ Mod. APR/4 - istituito con circolare Istat n° 56 del 30 ottobre 1991, in sostituzione dei precedenti modelli AP/4 e AP/4 bis.

- lo stradario e lo stradario ausiliario di sezione di censimento (modd. AP/8 e AP/9 - art. 45);
- i modelli per la registrazione del numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per il movimento naturale della popolazione residente e per i trasferimenti di residenza (modd. AP/10 e AP/11 - art. 48);
- i modelli per le rilevazioni statistiche relative al movimento naturale e migratorio della popolazione residente (art. 48, c. 1).

1.4 - Competenze sulle rilevazioni statistiche

In base all'articolo 48, comma 1, del Regolamento, l'Istat impartisce le istruzioni in materia di rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente e i trasferimenti di residenza. Il successivo articolo 49 prevede che dall'Istituto siano impartite, altresì, le istruzioni per le rilevazioni statistiche di carattere ecografico.

I modelli di rilevazione compilati dagli uffici comunali devono essere trasmessi all'Istat tramite l'Ufficio di statistica, laddove esso sia stato istituito (art. 50 del Regolamento).

L'Istat ogni anno invia ai comuni le istruzioni per adempiere agli obblighi statistici, attraverso apposita circolare.

1.5 - Competenze topografiche ed ecografiche

La definizione degli adempimenti topografici ed ecografici è di competenza dell'Istat. Il Regolamento, infatti, stabilisce che l'Istituto:

- approva i piani topografici per i censimenti (art. 10 della Legge anagrafica e art. 38, c. 1, del Regolamento);
- nel periodo intercensuario impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio (art. 39, c. 3);
- stabilisce le norme in base alle quali numerare gli accessi, sia esterni sia interni (art. 42, c. 3);
- fornisce le indicazioni per la compilazione e l'aggiornamento dello stradario (art. 45);

e fa obbligo ai comuni di:

- segnalare tempestivamente all'Istituto, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali (art. 39, c. 4);
- *“osservare le modalità tecniche stabilite [...] dall'Istat”* per la revisione dell'onomastica stradale (art. 47, c. 3, del Regolamento).

Capitolo 2 - La vigilanza anagrafica

2.1 - Principali finalità

La funzione di vigilanza, svolta dall'Istat e dal Ministero nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, è volta a garantire la corretta gestione ed erogazione del servizio anagrafico, servizio di competenza dello Stato.¹

In concreto, l'attività di vigilanza sul territorio si esplica attraverso visite ispettive presso i comuni al fine di monitorare la tenuta e lo stato di aggiornamento delle anagrafi comunali e di verificare la corretta applicazione delle norme anagrafiche vigenti, nonché delle circolari esplicative inviate ai comuni dagli organismi competenti.

Anche se non sempre è possibile effettuare riscontri minuziosi e capillari, che richiederebbero un notevole impiego di tempo e di risorse, le visite ispettive consentono di stabilire e consolidare i rapporti tra uffici comunali e organi di vigilanza e di controllo, contribuendo significativamente al miglioramento della tenuta delle anagrafi e della qualità dei dati demografici, nonché dei servizi forniti ai cittadini.

Ciò ha comportato una evoluzione nel tempo della funzione istituzionale dell'ispezione anagrafica, che è divenuta sempre più uno strumento strategico utilizzato per conoscere la realtà locale e non per esercitare poteri gerarchici. Un'occasione in più per promuovere l'omogeneità nei processi amministrativi e l'uniformità nelle interpretazioni normative.

2.2 - Le ispezioni anagrafiche

Le ispezioni anagrafiche sono effettuate per verificare la regolare tenuta e aggiornamento dell'anagrafe (ispezioni ordinarie) o per risolvere situazioni particolari di criticità, inadempienze e irregolarità (ispezioni straordinarie).

Le "ispezioni ordinarie" vengono effettuate correntemente dalle prefetture. L'articolo 52 del Regolamento conferisce ai prefetti compiti di vigilanza, affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni siano tenuti in conformità alle norme, nonché compiti di controllo, perché siano rigorosamente osservate le modalità e i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti anagrafici e per gli adempimenti di carattere statistico.

La stesura del presente capitolo è da attribuirsi a: Maria Grazia Ettore per i paragrafi 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2, 2.2.3 e Salvatore Cariello per i paragrafi 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

¹ Vedi paragrafo 3.1.

Lo stesso articolo prevede che le ispezioni vengano effettuate almeno una volta l'anno in tutti i comuni da funzionari della prefettura competenti in materia anagrafica e statistica e che l'esito delle ispezioni debba essere comunicato all'Istat.

L'articolo 54 del Regolamento conferisce al Ministero e all'Istat compiti di "alta vigilanza" sulla regolare tenuta delle anagrafi e all'Istat, in particolare, compiti di vigilanza sulla conformità dei modelli in uso presso i comuni agli originali definiti dall'Istituto stesso.

Per lo svolgimento di tale attività l'Istat e il Ministero hanno predisposto un apposito modello di verbale, le cui informazioni possono essere inserite nel Sistema informatizzato di vigilanza anagrafica attivato presso il Centro nazionale di servizi demografici (Cnsd) del Ministero.

Le "ispezioni straordinarie" (art. 55 del Regolamento) sono disposte dal Prefetto, dal Ministero o dall'Istat, in situazioni particolari di inadempienze e irregolarità nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni. L'onere delle ispezioni straordinarie "viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili". Per lo svolgimento delle ispezioni straordinarie viene utilizzato il verbale delle ispezioni correnti o un verbale predisposto *ad hoc* per la particolarità dell'ispezione, eventualmente integrati da una relazione dell'ispettore nella quale vengono evidenziate le irregolarità e le disposizioni impartite per eliminarle.

In caso di gravi inadempienze che persistono nonostante i solleciti, i rilievi e le altre iniziative adottate nell'esercizio della funzione di vigilanza, le prefetture provvedono ad inviare commissari *ad acta*, come previsto dall'art. 54, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000.²

L'ispezione consiste in un sopralluogo presso l'ufficio anagrafe del comune nel corso del quale l'ispettore esegue una serie di verifiche sia sulla tenuta e l'aggiornamento degli schedari anagrafici (elettronici e/o cartacei) che sulla correttezza delle procedure anagrafiche adottate e compila il verbale di ispezione.

L'attività ispettiva è agevolata dal vademecum del verbale d'ispezione, che guida l'ispettore nelle verifiche da effettuare. Tali verifiche risultano, però, sostanzialmente "statiche" in quanto si riferiscono allo stato generale dell'anagrafe al momento del riscontro.

2.2.1 Chi deve svolgerle

Sia le ispezioni ordinarie che quelle straordinarie sono effettuate da funzionari delle prefetture esperti in materia anagrafica e statistica nonché da funzionari del Ministero e dell'Istat,³ sia congiuntamente che separatamente.

² D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

³ In Istat attualmente la vigilanza anagrafica viene esercitata dal Servizio struttura e dinamica demografica (Dem), collocato presso la Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali (Dcis) unitamente agli uffici regionali.

All'ispettore compete il controllo dell'attività anagrafica e del rispetto delle norme anagrafiche da parte del comune.

È compito dell'ispettore, comunque, evidenziare tutti i problemi che emergono nel corso dell'ispezione e dare le disposizioni finali affinché tali problemi siano rimossi. Non rientrano tra i suoi compiti valutazioni che esulano da queste funzioni e che riguardano, per esempio, la formazione professionale degli addetti all'anagrafe, la dotazione di risorse umane, i carichi di lavoro, i processi amministrativi la cui responsabilità e competenza sono, invece, del dirigente comunale a cui spetta l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.

2.2.2 Quando svolgerle

Mentre le ispezioni ordinarie sono normalmente effettuate almeno una volta l'anno in tutti i comuni, le ispezioni straordinarie vengono, invece, disposte quando si presenta la necessità, ossia:

- in prossimità delle consultazioni elettorali, per verificare l'effettivo rispetto degli adempimenti previsti in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica;
- in caso di gravi inadempienze emerse nel corso delle ispezioni ordinarie;
- in particolari situazioni di ritardo nella trasmissione dei modelli delle rilevazioni demografiche;
- in caso di mancato aggiornamento topografico ed ecografico;
- in caso di particolari controversie sollevate dai comuni;
- per definire il corretto ammontare della popolazione legale a seguito di errori verificatisi nella rilevazione censuaria (doppi conteggi, unità non conteggiate) e, in particolare, quando la popolazione residente è vicina a determinate soglie demografiche;
- in caso di mancata corrispondenza tra il dato della popolazione residente calcolata e il numero di schede individuali esistenti in anagrafe;
- in situazioni di arretrato e irregolarità nell'aggiornamento e nella tenuta dell'Apr e dell'Aire, quali quelle schematizzate nel prospetto 2.1.

Prospetto 2.1 - Irregolarità nella tenuta dell'anagrafe

Ritardi, omissioni ed errori nelle iscrizioni anagrafiche:

- nascite non registrate in Apr o registrate in ritardo;
- iscrizioni in Apr di nati all'estero da genitori iscritti in Aire;
- iscrizioni anagrafiche di comodo (residenze virtuali).

Ritardi, omissioni ed errori nelle cancellazioni anagrafiche:

- mancate cancellazioni di persone che hanno trasferito la residenza all'estero;
- mancate e/o ritardate cancellazioni di deceduti;
- mancate cancellazioni per irreperibilità extracensuaria;
- mancate cancellazioni per trascuratezza.

Cittadini stranieri:

- mancate cancellazioni per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno;
- mancato controllo sui permessi di soggiorno scaduti.

Confronto censimento anagrafe non effettuato o incompleto:

unità includibili e non incluse:

- persone sfuggite al censimento;
- persone aventi la dimora abituale censite erroneamente come non aventi la dimora abituale;
- persone (provenienti da altro comune o dall'estero) censite e non ancora iscritte.

unità incluse e non includibili:

- persone censite più volte;
- persone erroneamente censite (mancanti del requisito della dimora abituale o, per gli stranieri, della regolarità della presenza);
- persone temporaneamente presenti censite come aventi la dimora abituale;
- persone non censite ed ancora iscritte per mancate cancellazioni per irreperibilità al censimento o per trasferimento all'estero.

2.2.3 Come svolgerle

Durante le ispezioni ordinarie devono essere verificate le attività correntemente svolte presso l'anagrafe, tra cui la tenuta degli schedari cartacei e/o elettronici, l'emissione delle certificazioni, l'aggiornamento degli atti anagrafici, l'effettuazione del confronto censimento anagrafe, la tenuta dei registri immigrazioni ed emigrazioni, gli adempimenti topografici ed

ecografici, lo svolgimento delle statistiche correnti. Viene, inoltre, accertata la tenuta dell'Aire e il suo aggiornamento.

Durante le ispezioni di carattere straordinario devono essere analizzate le cause che hanno comportato le irregolarità e le inadempienze e date le corrette disposizioni per la loro rimozione.

È preferibile che le ispezioni straordinarie vengano svolte dall'Istat congiuntamente con le prefetture. Pertanto, è opportuno che, preliminarmente all'ispezione, l'ispettore Istat provveda a:

- avvisare il responsabile della vigilanza anagrafica della prefettura per fissare il giorno dell'ispezione;
- richiedere l'ultimo verbale redatto dalla prefettura per acquisire elementi di conoscenza sulla tenuta dell'anagrafe del comune da ispezionare;
- accordarsi con l'ispettore della prefettura sul tipo di controllo da effettuare e sugli strumenti da utilizzare;
- informare, telefonicamente, per lettera o fax, il comune (il dirigente dei servizi demografici, il sindaco, oppure il segretario comunale), dell'imminente ispezione, comunicando la data e l'ora della visita e richiedendo la presenza del personale dell'ufficio anagrafe e di un tecnico informatico del comune.

Nel corso dell'ispezione, e man mano che vengono effettuati i controlli anagrafici, l'ispettore deve redigere il verbale di ispezione anagrafica o, se è il caso, un verbale predisposto *ad hoc* per la particolarità dell'ispezione, eventualmente integrati da una relazione, mettendo in rilievo le inadempienze e/o le irregolarità riscontrate e impartendo per iscritto le disposizioni finali perché il comune possa eliminarle.

Il verbale deve essere firmato dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione e dal personale del comune presente all'ispezione.

Il verbale va redatto in tre copie: una per l'Istat, una per la prefettura e una per il comune. In caso di ispezioni effettuate senza la partecipazione di ispettori prefettizi, è opportuno allegare alla copia del verbale per la prefettura una relazione analitica sulle attività svolte.

2.3 - Il sistema di vigilanza anagrafica del Ministero dell'interno

La necessità di garantire, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività della pubblica amministrazione, il massimo livello di circolarità delle informazioni anagrafiche (che ha, tra l'altro, portato all'introduzione del sistema Ina-Saia,⁴ del sistema Anag-Aire, della carta d'identità elettronica), le rilevanti innovazioni introdotte nell'organizzazione dell'attività amministrativa da provvedimenti quali la legge n. 241 del 1990⁵ o il d.p.r. n. 445 del 2000,⁶ la

⁴ Per la struttura e il funzionamento di Ina-Saia, vedi il paragrafo 3.120

⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

⁶ D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

normativa sugli stranieri in continua evoluzione, hanno comportato un ridisegno della funzione di vigilanza anagrafica e del ruolo delle ispezioni anagrafiche.

Nell'ambito del progetto di innovazione delle anagrafi, infatti, il Ministero ha individuato uno specifico obiettivo⁷ nella realizzazione di un sistema nazionale informatizzato di vigilanza anagrafica e rilevazione statistica demografica, demandando ad un apposito Comitato tecnico,⁸ insediato presso il Centro nazionale dei servizi demografici (Cnsd), la definizione degli aspetti tecnico organizzativi del sistema.

Il sistema di vigilanza anagrafica delineato dal Comitato si configura come uno strumento di interrelazione tra comuni, prefetture, Istat e Ministero e consente di monitorare la gestione dei servizi anagrafici sotto il profilo della sicurezza informatica, della correttezza delle procedure seguite, dei dati relativi alla qualità e quantità degli atti anagrafici e ai principali fenomeni demografici.⁹

Dal punto di vista del contenuto, il sistema affianca alle tradizionali comunicazioni sull'esito della visita ispettiva, la rilevazione dei dati demografici di base e delle attività poste in essere negli uffici anagrafici. Sono previste due tipologie di dati:

- le informazioni inserite periodicamente dai comuni tramite i modelli di monitoraggio dati e monitoraggio sicurezza;
- le informazioni relative alle ispezioni anagrafiche, inserite nel sistema dai funzionari incaricati della vigilanza attraverso il verbale di ispezione anagrafica.

La comunicazione dei dati avviene, di norma, per via telematica attraverso il collegamento, da postazione abilitata, alla sezione vigilanza anagrafica del Cnsd.

Al sistema informatizzato di vigilanza anagrafica, attivo dal 2006,¹⁰ possono accedere i comuni, il Ministero, le prefetture, gli ispettori incaricati della vigilanza anagrafica e l'Istat. Per ogni tipologia di utente sono previste funzioni specifiche in relazione al ruolo e alle funzioni di ciascuno; l'utenza Istat può visualizzare i dati di monitoraggio trasmessi dai comuni e i verbali ispettivi e può modificare i dati della sezione IV del modello di monitoraggio (dati demografici del comune).

2.3.1 Il modello di monitoraggio dati

Il primo elemento del sistema è il modello di monitoraggio dati, che i comuni sono tenuti a compilare entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento alle attività e ai dati dell'anno

⁷ Ministero dell'interno, Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione. Anno 2004 – Obiettivo B.5.3 C.

⁸ Il comitato era formato da rappresentanti del Ministero, dell'Istat, delle Prefetture, dell'Università di Tor Vergata, dell'Anci, dell'Anusca e della Dea.

⁹ I modelli utilizzati nel sistema di vigilanza e i relativi vademecum per la compilazione sono reperibili all'indirizzo: <http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/>.

¹⁰ Vedi Circolare n. 7 del 3 marzo 2006 del Ministero dell'interno – Direzione centrale servizi demografici. Il modello di monitoraggio è inserito nel Programma statistico nazionale 2007-2009 (cod. INT-00061).

precedente. Le informazioni richieste coprono l'intero arco delle funzioni e dei compiti degli uffici e consentono, quindi, di tracciare "una mappatura dettagliata" di tutta l'attività anagrafica.

Il modello è articolato in otto sezioni:

1. Informazioni identificative dell'ente.
2. Personale incaricato,
rileva la dotazione organica dell'ufficio e la distribuzione del personale per funzioni, profilo professionale, titolo di studio, livello di competenze informatiche.
3. Formazione professionale,
raccoglie informazioni sulla partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dal Ministero o dagli Enti locali e sull'eventuale attività di autoformazione. I dati sulla partecipazione ad attività formative sono richiesti sia a livello aggregato che con riferimento alle diverse aree tematiche di interesse per l'attività degli uffici anagrafici.
4. Dati di fonte Istat,
contiene i dati di sintesi del bilancio demografico comunale. I dati di questa sezione possono essere modificati dall'Istat.
5. Aggiornamento dati anagrafici significativi,
consente di monitorare le attività di aggiornamento dell'anagrafe conseguenti a comunicazioni dallo stato civile o a confronto fra l'anagrafe e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate per l'allineamento codici fiscali.
6. Apr e procedimenti anagrafici,
rileva il numero e le caratteristiche dei procedimenti trattati dall'ufficio nel corso dell'anno, distintamente per le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni di abitazione. Viene richiesto di indicare i dati di flusso e di stock dei procedimenti, il numero di procedimenti definiti distinti in funzione dell'esito (favorevole o sfavorevole) per il cittadino e dell'eventuale contenzioso insorto, il numero di procedimenti di verifica della dimora abituale e di procedimenti per la cui definizione si è superata la soglia dei 70 giorni.
7. Aire,
rileva informazioni sulla gestione dei procedimenti Aire simili a quelle rilevate nella sezione VI per l'Apr.
8. Documentazione amministrativa,
l'ultima sezione è finalizzata a verificare l'impatto del processo di semplificazione amministrativa sull'attività certificativa e rileva il numero di carte di identità e di certificati rilasciati, di riscontri di autocertificazioni e di autenticazioni effettuate nel corso dell'anno.

2.3.2 Il modello di monitoraggio della sicurezza

Il modello si pone l'obiettivo di sensibilizzare e supportare l'azione degli operatori sul tema della sicurezza dei sistemi e delle procedure, conoscere e analizzare la situazione dei comuni in modo da poter proporre linee guida e standard di comportamento.

L'organizzazione e le attività degli uffici sono monitorati su due livelli: il primo riferito all'analisi del piano di sicurezza predisposto dal comune, il secondo agli aspetti tecnico-operativi della gestione della sicurezza e alle modalità di attuazione del piano stesso.

Il modello è articolato in due sezioni:

1. Definizione del piano di sicurezza,

consente di acquisire informazioni sullo stato dell'arte del piano di sicurezza al fine di effettuare una analisi di conformità agli standard e individuare le azioni da intraprendere.

2. Operatività del piano di sicurezza,

analizza le modalità di attuazione del piano, con riferimento alla sicurezza organizzativa (sistemi di autorizzazioni e autenticazione, monitoraggio tentativi di intrusione, politiche di sicurezza del lavoro, ...), a quella fisica (misure di protezione per pc e *server*, per copie di *backup* dei dati, modalità di manutenzione delle apparecchiature, ...) e alla sicurezza logica (utilizzo di *firewall*, esistenza di procedure di *backup* sistematico, misure di protezione della rete, piano di *disaster recovery* eccetera).

2.3.3 Il verbale di ispezione anagrafica

Il verbale di ispezione anagrafica è corredato da un vademecum nel quale, al fine di fornire un utile strumento di lavoro che agevoli l'attività ispettiva, sono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le circolari emanate.

Il verbale costituisce anche la traccia lungo cui sviluppare, in sede di ispezione, l'analisi dell'organizzazione e delle attività degli uffici anagrafici e in tal senso dedica particolare attenzione agli aspetti connessi alla gestione informatizzata degli archivi anagrafici con particolare riferimento alla corrispondenza tra gli archivi cartacei e quelli elettronici.

Il modello è articolato in sei sezioni:

4. Caratteristiche e aggiornamento dell'anagrafe,

sono rilevati anzitutto le modalità di gestione (cartacea o informatizzata) dell'anagrafe (nel caso di sistema misto, per i comuni che non hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione all'abbandono del cartaceo, occorre verificare la concordanza e l'allineamento tra i due archivi), le modalità di collegamento ad altri archivi comunali gestiti con tecnologie informatiche, l'utilizzo del protocollo informatico e della firma digitale.

Viene verificata la conformità, rispetto alla normativa vigente, della gestione delle certificazioni, delle carte di identità, delle schede anagrafiche, delle modalità di aggiornamento dell'anagrafe, delle comunicazioni agli enti centrali. Per i sistemi informatizzati viene verificata la possibilità di avere dal sistema come output le notizie e le tipologie di ordinamento previste dalla normativa e le modalità di allineamento dei codici fiscali con l'Agenzia delle entrate.

L'ispettore è tenuto a verificare anche l'effettuazione del confronto censimento-anagrafe e il conseguente aggiornamento dell'anagrafe.

- B. Movimento migratorio,*
verifica le procedure di iscrizione e cancellazione anagrafica (corretta gestione dei registri, delle verifiche, dei modelli APR/4) e le modalità di gestione dei cambi di abitazione.
- C. Ordinamento ecografico e topografico,*
verifica la corretta gestione e l'aggiornamento del piano topografico, dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
- D. Gestione e trasmissione della modulistica e adempimenti dell'ufficio statistica,*
il funzionario incaricato dell'ispezione è tenuto a verificare anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi inerenti le statistiche demografiche, sia mensili che annuali, e la corrispondenza tra popolazione calcolata e consistenza delle schede anagrafiche.
- E. Anagrafe degli italiani residenti all'estero,*
nella sezione viene riportato l'esito delle verifiche sull'attivazione della procedura Anag-Aire e sul collegamento al Cnsd per la trasmissione dei dati all'Aire centrale, sulla correttezza delle procedure di gestione e aggiornamento dell'Aire.
- F. Collegamenti con il Cnsd ed altri enti,*
viene rilevata l'esistenza del collegamento al Cnsd, la periodicità di comunicazione degli aggiornamenti, i canali utilizzati per le comunicazioni anagrafiche agli enti previste per legge (Ina-Saia o altro), i collegamenti attivati, il rispetto della normativa relativa all'istituzione e aggiornamento dell'Indice nazionale delle anagrafi. Si verifica, inoltre, se esistono servizi erogati su internet che utilizzano informazioni anagrafiche, eventualmente previa autenticazione tramite carta d'identità elettronica.

Strutturato per la gran parte in domande a risposta chiusa, in modo da favorire e semplificare il trattamento informatizzato delle notizie, in calce alle sezioni sopra richiamate, il modello presenta lo spazio per un giudizio complessivo sull'organizzazione dell'anagrafe, sulle caratteristiche del sistema di gestione informatizzato e per le prescrizioni impartite dall'ispettore al fine di sanare eventuali irregolarità rilevate durante l'ispezione.

Il sistema di vigilanza oltre ad operare una standardizzazione nelle modalità di svolgimento delle ispezioni anagrafiche consente di creare, attraverso i modelli di ispezione anagrafica, i modelli di monitoraggio dati e monitoraggio sicurezza, una preziosa banca dati sull'organizzazione, la tenuta, i livelli di sicurezza e le risorse delle anagrafi della popolazione dei comuni italiani.

Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un'ispezione anagrafica

La conoscenza delle fonti normative e regolamentari che disciplinano il funzionamento delle anagrafi rappresenta la base per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza. Da considerare, inoltre, che nell'ultimo decennio hanno inciso sull'anagrafe, oltre agli interventi di riforma della Pubblica amministrazione, anche i numerosi provvedimenti legislativi in tema di sicurezza e di regolamentazione della presenza sul territorio italiano dei cittadini di altri paesi.¹

3.1 - Gli interlocutori dell'ispettore: il sindaco e l'ufficiale di anagrafe

Nel nostro ordinamento l'anagrafe è una funzione statale che viene esercitata attraverso i comuni.² A tale funzione è preposto il sindaco che, *“quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”* (art. 54, c.3, d.lgs. n. 267 del 2000)³ e, in tale veste, è *“ufficiale di anagrafe”* (art. 3, c. 1, Legge anagrafica). Egli *“può delegare e revocare in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune”*. Gli atti di delega e di revoca devono essere approvati dal Prefetto, (art. 3, c. 2, della Legge anagrafica; art. 2 del Regolamento).⁴

La stesura del capitolo è da attribuirsi a: Maria Grazia Ettore paragrafi 3.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.9, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4; Salvatore Cariello introduzione cap. 3, paragrafi 3.1, 3.3.5, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.7, 3.9.1, 3.9.5, 3.10.3, 3.12.1, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5; Angela Silvestrini, paragrafi 3.3.4, 3.5.2, 3.6, 3.8, 3.8.1, 3.12.2; Paola Francesca Cortese paragrafo 3.8.2; Patrizia Pimpinella paragrafi 3.2.2, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.4, 3.10.5; Anna Militello paragrafo 3.11 tranne i paragrafi 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8 da attribuire a Antonella Rotondo.

¹ Vedi allegato 1.

² “Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] i) cittadinanza, stato civile e anagrafe” (art. 117 Costituzione). “Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: [...] e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe” (art. 1, c. 3, legge n. 59 del 1997).

³ L'art. 54 del d.lgs 267 del 2000 è stato modificato dall' art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge n. 125 del 2008.

⁴ La delega è un provvedimento di tipo amministrativo, che trasferisce l'esercizio ma non la titolarità della funzione. La delega di ufficiale d'anagrafe può essere totale o parziale. È totale quando conferisce al delegato tutte le competenze che la normativa pone in capo al sindaco; è parziale quando è espressamente limitata a determinate funzioni. Oltre che al segretario comunale e a funzionari comunali, la delega può essere conferita ad assessori e consiglieri comunali (art. 2, c. 2, del Regolamento e artt. 53-54 del d.lgs. 267 del 2000); in tal caso la delega va solo comunicata al prefetto. Inoltre *“in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione”*, (comma 1-bis, art. 2 del Regolamento come modificato dall'art. 1 del d.p.r. 5 maggio 2009, n. 79, *Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile*). Secondo l'orientamento del Ministero (circ. n. 2 del 26 marzo 2001), in caso di cambiamento del sindaco la delega permane fino ad espresa revoca.

Da quanto esposto, consegue che il sindaco e l'ufficiale d'anagrafe sono i soggetti con cui gli organi di vigilanza si devono rapportare in ambito comunale.

L'ufficiale d'anagrafe "*provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici*" (art. 4 Legge anagrafica).

L'ufficiale d'anagrafe è il solo legittimato all'esecuzione degli adempimenti previsti e nessuna ingerenza è ammessa nella sua funzione. Egli deve assicurare in ogni momento l'esatta corrispondenza tra le registrazioni anagrafiche e la situazione di fatto e a tal fine, oltre a ricevere le comunicazioni di altri uffici e le dichiarazioni degli interessati, ha il potere di ordinare verifiche sulle dichiarazioni rese e disporre indagini per accertare la veridicità dei fatti.

La normativa, infatti, attribuisce all'ufficiale d'anagrafe ampi poteri istruttori ed accertativi in ordine alle vicende anagrafiche. Egli può convocare i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni anagrafiche e può interpellare, agli stessi fini anagrafici, enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. L'ufficiale d'anagrafe può anche operare d'ufficio iscrizioni, cancellazioni e mutazioni anagrafiche per le quali gli interessati, benché invitati ad ottemperare all'obbligo di legge, non abbiano reso le prescritte dichiarazioni (art. 4, cc. 2-3 della Legge anagrafica e artt. 15 e 19 del Regolamento).

Tra le competenze dell'ufficiale di anagrafe, indicate esplicitamente nel Regolamento, vanno evidenziate la certificazione delle posizioni anagrafiche, il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe e di dati anagrafici resi anonimi ed aggregati (artt. 33 e 34 del Regolamento), gli adempimenti relativi alle rilevazioni statistiche inerenti il movimento della popolazione residente e le attività specifiche che è tenuto a svolgere in occasione dei censimenti generali della popolazione.

3.2 - Principi dell'ordinamento anagrafico

L'anagrafe deve essere una fotografia dell'esistente, pertanto l'intera disciplina anagrafica è ispirata al principio della reale situazione di fatto. Il principio informatore dell'anagrafe è la *res facti* e ad esso bisogna sempre riferirsi per risolvere ogni problema di natura anagrafica. Deve sempre sussistere la coincidenza tra il fatto e la sua rappresentazione amministrativa.

Ogni individuo vive e svolge la propria attività in un determinato ambito territoriale e stabilisce, quindi, una relazione continua con il territorio. Tale relazione può assumere aspetti e connotazioni differenti e dar luogo a figure giuridiche diverse, quali il domicilio, la dimora, la residenza.

3.2.1 Dimora e residenza

La tenuta dei registri anagrafici si fonda essenzialmente sul concetto di residenza. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto ha stabilito la dimora abituale.

La “dimora” di una persona in un luogo può essere temporanea oppure abituale.

La “dimora temporanea” può definirsi come il luogo dove la persona si trova in un determinato istante e permane senza, però, alcuna intenzione di stabilirvisi o, comunque, di rimanervi abitualmente.

La dimora temporanea non è rilevante ai fini dell’iscrizione anagrafica, ma viene, tuttavia, presa in considerazione in alcune disposizioni anagrafiche (es. art. 32 Regolamento) e in occasione dei censimenti generali della popolazione in quanto concorre a determinare l’ammontare della popolazione presente di ciascun comune e dell’intero territorio nazionale.

La “dimora abituale”, invece, è la dimora stabile, duratura che determina per il soggetto la condizione di “residente” e, conseguentemente, l’obbligo di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e il diritto di ottenerla.

La “residenza” è data dal legame fisico della persona al luogo, ovvero dalla frequentazione materiale e abituale di un preciso e determinato spazio ambientale per il mantenimento delle proprie relazioni sociali e familiari e a prescindere dallo svolgimento di attività lavorative.⁵

L’elemento essenziale è l’esistenza in quel luogo di un alloggio, di qualsiasi natura. Non importa se l’alloggio è costituito da una abitazione vera e propria oppure da un ricovero precario; dimorare, infatti, in alloggi cosiddetti impropri (grotte, roulotte, ecc.) non può essere d’ostacolo all’iscrizione anagrafica.⁶

Le fonti normative e i principi fondamentali che regolano il concetto di residenza sono:

- l’art. 16 della Costituzione: “ogni cittadino può liberamente soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale”;
- l’art. 43, c. 2, del Codice Civile: “la residenza di una persona è nel luogo in cui la stessa ha la dimora abituale”;
- l’art. 1, c. 2, della Legge anagrafica: “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”;
- l’art. 2, della Legge anagrafica: “è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale”⁷;

⁵ Cfr.: Cassazione, Sentenza n. 1738 del 14 marzo 1986: “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

⁶ Cfr.: Ministero dell’interno, circ. n. 8 del 29 maggio 1995.

⁷ Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione anagrafica il personale diplomatico e consolare straniero da esso dipendente. Per l’iscrizione anagrafica degli stranieri, vedi il paragrafo 3.5.

- l'art. 3 del Regolamento: “per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.

È evidente, dalle fonti appena richiamate, che tutta la normativa anagrafica fonda la propria *ratio* sul concetto di dimora abituale quale presupposto e requisito per l'iscrizione anagrafica, pertanto è possibile definire l'uguaglianza:

DIMORA ABITUALE = RESIDENZA = ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Per poter procedere all'iscrizione anagrafica occorre la presenza di due elementi inscindibili:

- stabile permanenza nel territorio comunale (elemento oggettivo o “*res facti*”);
- volontà di rimanervi (elemento soggettivo o intenzionale).

L'“elemento oggettivo” o “di fatto” è dato dal legame stabile con il territorio che si attua in concreto con l'instaurazione della “stabile permanenza” nel territorio comunale da parte del cittadino.

L'“elemento soggettivo” consiste nella scelta del luogo di residenza da parte del cittadino con l'intenzione di abitarvi stabilmente, intenzione che viene manifestata all'ufficiale d'anagrafe al momento della richiesta dell'iscrizione anagrafica.

Sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo sono necessari per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente del comune. Tuttavia l'elemento soggettivo, relativo alla volontà del cittadino, poiché non ha una sua autonomia, viene spesso assorbito da quello oggettivo. Quando la volontà dichiarata dal soggetto non corrisponde all'elemento oggettivo, è quest'ultimo a prevalere.

La dimora abituale rimane, però, il punto più critico del sistema anagrafico, l'elemento più discusso e fonte di vertenze tra cittadino e comune e tra comuni diversi. Una delle maggiori difficoltà incontrate dall'ufficiale di anagrafe nella corretta applicazione della normativa anagrafica è data dalla necessità di dover accertare, prima di procedere all'iscrizione anagrafica, l'esistenza o meno della dimora abituale di una persona. Dimora abituale che si deduce attraverso gli accertamenti e la valutazione di elementi come l'abitazione, le relazioni familiari e sociali, la frequenza delle scuole dei figli eccetera.

Al riguardo è opportuno ricordare la posizione della Corte di giustizia della Comunità europea che, in una sentenza del 2001⁸ che ha orientato anche la giurisprudenza nazionale, ha stabilito che il luogo di “*normale residenza*”, stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali”. Nella stessa sentenza, la Corte ha elencato alcuni degli elementi rilevanti per l'esistenza dei legami personali, come la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell'esercizio

⁸ Cfr.: Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza 12 luglio 2001 in causa C - 262-99, e Corte di cassazione civile, sez. V tributaria, sentenza n. 9856 del 14 aprile 2008.

delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali “*nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali*” ed ha affermato la preminenza, nei casi dubbi, dei legami personali.

Prospetto 3.1 - Relazione tra manifestazione di volontà, dimora abituale e iscrizione anagrafica

Coincidenza tra elemento soggettivo e elemento oggettivo (caso normale)		
Manifestazione di volontà	sì	Viene formalizzata l’iscrizione anagrafica
Dimora abituale	sì	
Non coincidenza tra elemento soggettivo e elemento oggettivo (casi anomali)		
Manifestazione di volontà	sì	La dichiarazione di voler risiedere nel comune non determina l’iscrizione in anagrafe se nei fatti non è riscontrabile la dimora con carattere di abitualità
Dimora abituale	no	
Manifestazione di volontà	no	Si formalizza l’iscrizione anagrafica d’ufficio in base agli artt. 4 e 5 della Legge anagrafica e all’art. 15 del Regolamento
Dimora abituale	sì	

L’iscrizione anagrafica è, dunque, condizionata unicamente dalla verifica della effettiva presenza abituale del cittadino nel territorio del comune, essendo possibile per l’ufficiale di anagrafe rifiutare l’iscrizione o, viceversa, effettuarla d’ufficio nei casi di non corrispondenza fra dichiarazione del cittadino e *res facti*.

In quest’ottica assumono un ruolo molto importante gli accertamenti che l’ufficiale d’anagrafe “*ordina [...] per appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche*” (art. 4, c. 2, della Legge anagrafica) e per “*verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale*” (art. 19, c. 2, del Regolamento). Egli infatti non deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di trasferimento della residenza, ma “*ne controlla la ‘verità’ procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l’iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all’ufficiale d’anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l’attuazione in concreto di tale comportamento con l’instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale, per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve*

*necessariamente durare, già storicamente, da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo”.*⁹

Gli accertamenti vengono effettuati dagli agenti del corpo di Polizia municipale o da altro personale comunale formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istat (art. 19 del Regolamento). L’agente di Polizia municipale svolge solo una funzione di accertamento del requisito della dimora abituale ma non concede la residenza. L’ufficiale di anagrafe è l’unico responsabile del procedimento e l’unico ad avere, previa valutazione complessiva degli accertamenti effettuati, potere decisionale nel merito.¹⁰ I termini entro cui il comando di Polizia municipale deve verificare la sussistenza della dimora abituale non sono indicati nella normativa anagrafica, tuttavia essi devono durare meno di 20 giorni (art. 18, c. 1, del Regolamento) per permettere all’ufficiale d’anagrafe l’invio della pratica all’altro comune, evitando di oltrepassare il periodo massimo previsto dalla Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Se ha conoscenza diretta e personale della sussistenza del requisito oggettivo, l’ufficiale d’anagrafe può prescindere dall’accertamento e disporre direttamente l’iscrizione anagrafica. Anche in questi casi, però, deve essere compilato il modello per gli accertamenti, infatti l’Istat, nelle Note e avvertenze al Regolamento, sottolinea che la *“compilazione del modello predisposto dall’Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall’ufficiale d’anagrafe delegato o dal sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo”*.¹¹

Il procedimento di accertamento della dimora abituale, coinvolge anche l’ufficiale d’anagrafe del comune di precedente iscrizione anagrafica che, a norma dell’art. 18, c. 1, del Regolamento è tenuto a controllare, ed eventualmente rettificare, le notizie anagrafiche dichiarate dagli interessati e può disporre accertamenti per *“appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe”*.

Con le recenti norme in tema di sicurezza,¹² il legislatore ha modificato l’art. 1 della Legge anagrafica introducendo il comma 1 bis che stabilisce che *“L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria*

⁹ Cassazione, Sez. I Civ., Sentenza n. 3075 del 28 maggio 1979.

¹⁰ L’accertamento anagrafico ha valore di atto pubblico e come tale “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 Codice civile), ma “non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico funzionario, riguardo alle quali gli eventuali errori, le eventuali inesattezze, lacunosità, ecc. possono essere contestati nei modi ordinari” (Tar Friuli-Venezia Giulia, Sentenza n. 587 del 3 settembre 2007).

¹¹ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 49.

¹² Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica”.

residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".¹³ La disposizione, che riguarda tutti i cittadini, italiani, comunitari e stranieri, introduce la possibilità della verifica della idoneità dell'alloggio che, tuttavia, non condiziona l'iscrizione anagrafica, il cui presupposto rimane la dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio dovesse risultare inadatto.¹⁴

L'iscrizione in anagrafe di un cittadino italiano non è sottoposta ad alcuna condizione al di fuori del requisito della dimora abituale: avere precedenti penali o essere cittadini non abbienti non costituiscono elementi per respingere richieste di iscrizione in anagrafe. L'unico requisito richiesto è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato. La richiesta di qualsiasi altro elemento da parte dell'ufficiale d'anagrafe è da ritenersi illegittima e censurabile.¹⁵

Per l'iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri e comunitari si rimanda al paragrafo 3.5 -

Dimora abituale non significa, comunque, dimora continua senza interruzione. L'allontanamento temporaneo non comporta la perdita della residenza. Infatti: *"non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata"* (art. 3 del Regolamento).

Il concetto della "temporaneità", in termini di durata, è stato risolto in modo esauriente dall'art. 1, c. 8, della legge n. 470 del 1988, che stabilisce che *"non sono iscritti nell'Aire i cittadini che si recano all'estero per causa di durata limitata non superiore a 12 mesi"*. Pertanto, superato il termine di un anno, si deve presumere, salvo prove contrarie, che l'assenza cessa di essere temporanea.

¹³ Vedasi anche la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno che ha fornito alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la circolare 5 agosto 2009 n. 11001/118/5 del Gabinetto del Ministero.

¹⁴ "Ciò che resta fuori discussione è il fatto che la verifica della idoneità dell'alloggio, quand'anche venisse disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica, che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti. Difatti l'iscrizione e la variazione anagrafica restano sempre ancorate al presupposto della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inadatto. Naturalmente l'ufficiale d'anagrafe dovrà tener conto dell'esito dei controlli ai fini della adozione del provvedimento finale per il semplice fatto che, potenzialmente, un alloggio del tutto inadeguato potrebbe essere oggetto di provvedimento di sgombero, con conseguente perdita della dimora abituale da parte degli occupanti". L. Palmieri, Il pacchetto sicurezza è legge: cosa cambia per l'anagrafe e lo stato civile, Notiziario Anusca, settembre 2009.

¹⁵ Cfr. circolare Miacel n. 8 del 29 maggio 1995: *"il sindaco quale ufficiale d'anagrafe e di governo, nell'esaminare le domande d'iscrizione anagrafica presentate dai cittadini, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente [...] appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste d'iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un'abitazione, e magari nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione [...] compito precipuo dell'ufficiale d'anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel Comune, e la res facti, ovvero, l'effettiva presenza abituale dello stesso che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale d'anagrafe"*.

Nelle “*Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico*”,¹⁶ l’Istat ribadisce che lo status di residente in un comune non si perde se permane l’*animus residendi*, ovvero l’abitudine della dimora non è incompatibile con le assenze temporanee, le cui cause possono essere attribuite a più svariati motivi (come ad esempio la villeggiatura, frequenza di corsi universitari o professionali, attività stagionali), in quanto, al termine dell’assenza, la persona ritorna nella propria abitazione (art. 3, c. 2, del Regolamento).

Di conseguenza devono essere compresi tra la popolazione residente:

- coloro che si recano all’estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all’esercizio di occupazioni stagionali;
- coloro che si assentano dal comune e dimorano in un altro comune per un periodo inferiore ad un anno;
- coloro che, per raggiungere il comune dove svolgono la propria attività professionale, si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l’abitazione, la famiglia, l’iscrizione anagrafica, facendovi ritorno ogni sera o anche settimanalmente;
- coloro che si assentano dal comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in un altro comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.

Oltre all’assenza temporanea, la normativa (art. 8 del Regolamento) individua altri casi che non comportano il trasferimento di residenza:

- militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
- ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni;
- detenuti in attesa di giudizio.

3.2.2 Domicilio

Mentre la residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, il domicilio è il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, c. 1, del Codice Civile).¹⁷

¹⁶ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 43.

¹⁷ Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, nel domicilio prevalgono gli aspetti e le relazioni di carattere patrimoniale, la residenza, invece, fa riferimento soprattutto alle relazioni personali. Riguardo al concetto di domicilio esistono differenti classificazioni giuridiche:

- il “domicilio generale” di cui all’art. 43, comma 1 del C.c.;

- il “domicilio speciale” è il luogo (eletto per iscritto, pena la sua nullità) che la persona ha scelto volontariamente per svolgere i suoi interessi e i suoi affari, ad es. lo studio legale per l’esercizio dell’azione o costituzione in giudizio (art. 47 del C.c.);

- il “domicilio legale” o necessario, imposto da norme giuridiche, come nel caso dell’interdetto che acquista il domicilio del tutore, o del minore che acquista il domicilio nel luogo di residenza della famiglia (art. 45 del C.c.). È stato abrogato, invece, nel nuovo diritto di famiglia (Legge del 19 maggio 1975, n.151, *Riforma del diritto di famiglia* e successive integrazioni), il domicilio legale della moglie presso il marito o di seguirlo nella residenza autonomamente scelta.

Nella maggior parte dei casi il luogo di domicilio e quello di residenza coincidono e, salvo espressa disposizione contraria, il trasferimento di quest'ultima comporta anche il trasferimento del domicilio. Occorre tener presente, però, che mentre un soggetto non può avere allo stesso momento più residenze, è possibile invece che abbia più domicili (ad esempio domicilio fiscale in un comune, domicilio legale per determinate vertenze in un altro comune eccetera).

In linea di principio il concetto di domicilio non ha rilevanza anagrafica; infatti, la legge e il regolamento anagrafico non prevedono una registrazione amministrativa del domicilio, com'è invece previsto per la residenza. Tuttavia, in un caso particolare il domicilio è rilevante ai fini dell'individuazione della residenza. La Legge anagrafica, infatti, stabilisce che nell'anagrafe siano registrate anche *“le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento anagrafico”* (art. 1, c. 2).¹⁸

3.2.3 Famiglia

La “famiglia anagrafica” è definita dall'articolo 4 del Regolamento come *“un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”*.

La norma definisce due elementi costitutivi:

1. l'esistenza di un legame giuridico, di sangue o anche solamente affettivo (per il quale è valida la dichiarazione anagrafica resa dagli interessati al momento della costituzione o subentro nella famiglia) tra i componenti;
2. la coabitazione, ossia la dimora abituale nella stessa unità abitativa (e, ovviamente, nello stesso comune).

Dal testo della norma risulta evidente che in caso di presenza nella stessa abitazione di persone fra le quali intercorrano vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, si è sempre in presenza di un'unica famiglia.

Il Regolamento anagrafico ha, infatti, eliminato l'elemento economico della *“messa in comune di tutto o parte del reddito da lavoro o patrimoniale”* presente nella definizione di famiglia adottata dal precedente regolamento del 1958. In base alla normativa vigente, in una stessa unità abitativa possono essere iscritte due o più famiglie anagrafiche, solo se fra i soggetti coabitanti non sussistano i legami definiti dall'articolo 4 del Regolamento, ma solo rapporti, documentati, di carattere negoziale.¹⁹

¹⁸ Sull'iscrizione in anagrafe delle persone senza fissa dimora vedi paragrafo 3.6.

¹⁹ Nel previgente ordinamento, invocando l'inesistenza dell'elemento della messa in comune di tutto o di parte del reddito, molte persone avevano ottenuto di scindere la famiglia di appartenenza in due o più famiglie, pur restando nella stessa abitazione. Per arginare il fenomeno delle continue richieste di scissione, il Ministero, d'intesa con l'Istat, aveva diramato la circolare n. 11 del 20 aprile 1984 che dava un'interpretazione restrittiva del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del precedente regolamento, prevedendo che soltanto il cambiamento di abitazione di uno o più componenti potesse autorizzare la costituzione di una o più nuove famiglie. L'interpretazione è stata recepita dall'attuale Regolamento che ha confermato che le persone che coabitano in uno stesso appartamento e sono legate da vincoli di parentela, affinità, ecc., costituiscono un'unica famiglia anagrafica.

Poiché l'art. 4 del Regolamento prevede, come criterio di individuazione della famiglia, l'elemento della coabitazione unito alla sussistenza dei vincoli di parentela eccetera, assume particolare importanza la tipologia abitativa. Quando si tratta di un fabbricato costituito al suo interno da piani intercomunicanti tra di loro, allora si è in presenza di un'unica abitazione e i soggetti che vi risiedono, se uniti dai vincoli previsti dalla normativa, costituiscono un'unica famiglia anagrafica. Se l'immobile è invece suddiviso in appartamenti che dispongono di servizi totalmente separati e indipendenti, nonché di autonomi accessi e non presentano la caratteristica dell'intercomunicabilità, si è in presenza di più abitazioni e i soggetti che vi abitano, anche se uniti da vincoli parentali, costituiscono più famiglie anagrafiche.

La definizione di famiglia adottata dalla normativa anagrafica è utilizzata per individuare la famiglia quale unità di rilevazione del censimento e la circolare n. 15 del 26 settembre 2001 del Ministero, avente come oggetto *“precisazioni in ordine alla nozione di famiglia anagrafica”*, ne ribadisce l'importanza ai fini del censimento generale della popolazione.

All'interno della famiglia anagrafica possono esistere uno o più nuclei familiari. Il concetto di nucleo familiare è stato chiarito dal Consiglio di Stato:²⁰ *“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”* e dal Ministero²¹ che ha evidenziato come all'interno della famiglia anagrafica, *“considerata ai soli fini anagrafici”* e cioè come *“rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel comune la residenza”*, *“ben possono individuarsi più nuclei familiari”* rilevanti a fini fiscali, assistenziali eccetera, ma *“non certificabili anagraficamente”*, posto che *“i certificati concernenti lo stato di famiglia, rilasciati ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. n. 223 del 30 maggio del 1989, , rispecchiano la composizione della sola famiglia anagrafica all'atto del rilascio e non altro”*.

Invece, ai fini del censimento della popolazione e delle indagini Istat sulle famiglie, il nucleo familiare viene definito come *“coppia coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche un solo genitore assieme ad uno o più figli mai sposati”*. Nel prospetto 3.2 vengono riportate alcune tipologie di famiglia anagrafica, in relazione alla presenza o meno in esse di nuclei rilevanti ai fini statistici.

²⁰ Consiglio di Stato, sentenza n. 770 del 4 maggio 1994.

²¹ Ministro dell'interno, circolare n. 5 del 15 marzo 1995.

Prospetto 3.2 - Alcuni esempi di composizione di famiglie anagrafiche

Persone coabitanti	Nucleo	Registrazione anagrafica
Coniugi o conviventi	Si	Famiglia anagrafica con un nucleo familiare
Genitori (o genitore) e figli non sposati	Si	Famiglia anagrafica con un nucleo familiare
Genitori (o genitore) e figli non sposati	Si	Famiglia anagrafica con due nuclei familiari
Figlio sposato, coniuge (o convivente) del figlio	Si	
Genitore	No	Famiglia anagrafica con un nucleo familiare
Figlio sposato, coniuge (o convivente) del figlio	Si	
Fratelli, sorelle, altre persone legate da vincoli affettivi	No	Famiglia anagrafica senza nuclei
Persona sola	No	Famiglia anagrafica senza nuclei
Coniugi o conviventi	Si	Famiglia anagrafica con un nucleo familiare coabitante con famiglia anagrafica senza nuclei
Affittuario di parte dell'abitazione	No	

La famiglia anagrafica è certificabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento,²² il nucleo familiare non lo è se non ricorrendo allo strumento dell'autocertificazione.

²² Per quanto riguarda la certificazione dello stato di famiglia anagrafico, con circolare n. 11 del 23 luglio 1996 il Ministero ha disposto l'eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica, lasciando solo l'indicazione dell'intestatario della scheda; infatti, alcune amministrazioni comunali avevano rilasciato certificazioni non rispettose della riservatezza dei dati, e non previste dalla legislazione anagrafica. In particolare, viene specificato che "l'indicazione della parola *figliastro* ovvero anche di *figlio adottivo*, *più semplicemente*, di *convivente*, *viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini del proprio status di figlio in tutte le sue qualificazioni*". La tutela della riservatezza aveva già formato oggetto della legge 31 ottobre 1955 n. 1064, ove all'art. 1 si disponeva che l'indicazione della paternità e della maternità dovesse essere omessa, oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità. La finalità della normativa era quella di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini, tutela che nel caso delle adozioni è rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184. Tuttavia, con successiva circolare Miacef del 20 gennaio 1997 n. 3, si precisava che particolari esigenze certificate dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potevano, su formale ed esplicita richiesta dell'interessato, comportare l'indicazione dei legami tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento il c. 4 dell'art. 35 del Regolamento.

L'attuale Regolamento ha eliminato la figura del capo famiglia sia per tener conto del nuovo ordinamento del diritto familiare,²³ sia per porre fine ad un uso non corretto della qualifica. Benché anche nel previgente Regolamento avesse solo finalità di carattere anagrafico, alla figura del "capo famiglia"²⁴ in passato sono stati attribuiti illegittimamente privilegi e diritti (benefici legati a situazioni reddituali) impropri. Il regolamento vigente, ha sostituito il capo famiglia con l'"intestataro della scheda" (Is), che ha soltanto la funzione di elemento di riferimento delle relazioni di parentela e non può essere cambiato per alcun motivo salvo nel caso che cessi di far parte della famiglia, ad esempio per morte o per trasferimento di residenza in altro comune (art. 21, cc. 2-3).

Nell'ordinamento vigente, l'eliminazione della figura del capo famiglia quale soggetto responsabile delle dichiarazioni anagrafiche,²⁵ comporta che ogni componente maggiorenne sia pienamente responsabile delle dichiarazioni anagrafiche che lo riguardano (art. 6 del Regolamento). Per i figli minorenni la responsabilità grava su entrambi i genitori.

3.2.4 Convivenza

"Per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune" (art. 5 del Regolamento).

Anche la "convivenza" è caratterizzata da due elementi:

1. un fine comune da conseguire;
2. la coabitazione e la dimora abituale in uno stesso comune.

La coabitazione è un elemento che, agli effetti anagrafici, connota sia la famiglia sia la convivenza. L'elemento di differenziazione tra i due istituti è determinato dal fatto che per la famiglia entrano in gioco le relazioni fra i membri, per la convivenza i fini. Infatti per l'individuazione della convivenza, l'elemento caratterizzante è il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono.

"La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica, ma da motivazioni sociali, economiche e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza. Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di operai, di studenti, di stranieri eccetera, cioè 'altri tipi di convivenze' aggiuntive alle tradizionali e ben note convivenze militari, religiose, assistenziali eccetera".²⁶

²³ Legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*, in base al quale è stata anche introdotta la potestà congiunta affidata ad entrambi i genitori, in sostituzione della patria potestà.

²⁴ "Agli effetti anagrafici, la famiglia e la convivenza sono rappresentati, rispettivamente, dal capo famiglia e dal capo convivenza" art. 4 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136.

²⁵ Il capo famiglia e il capo convivenza erano i responsabili delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136.

²⁶ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 44.

La circolare Istat n. 21 del 5 aprile 1990, avente come oggetto “*Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989*”, fa una precisazione sulle “case di riposo” che non sono assimilate agli “istituti di cura”. Questi ultimi sono quelli in cui gli ospiti sono accolti per il periodo necessario alle cure ed esclusivamente per tale fine. Rientrano in questa categoria gli ospedali, le case di cura, le cliniche, gli istituti di riabilitazione, le strutture residenziali psichiatriche, che vengono comunque identificati, a tutti gli effetti, come presidi sanitari.

Le case protette, le case di riposo, le residenze sanitarie assistenziali, le comunità di recupero per tossicodipendenti e i centri di accoglienza eccetera, non sono istituti di cura in quanto in essi prevale la funzione assistenziale (anche se vengono prestati servizi collaterali di natura sanitaria). L'accoglimento in queste strutture non è dettato dalla prestazione di un servizio sanitario, ma prevalentemente da altri motivi, quali l'assistenza e il sostegno sociale e, pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica non trova applicazione l'articolo 8 del Regolamento.

Per la convivenza anagrafica il Regolamento prevede (art. 6, c. 2) l'individuazione di un responsabile, di solito nella persona che normalmente la gestisce, che ha l'obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

Il nominativo del responsabile della convivenza, che può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica, deve essere indicato nel frontespizio della scheda di convivenza.

Al fine di evitare irregolarità ed omissioni per mancata denuncia da parte dei responsabili delle convivenze, le “*Avvertenze e note illustrative*” suggeriscono l'opportunità che annualmente l'ufficio anagrafe invii loro un invito ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 10 del Regolamento.

Le convivenze non hanno dato luogo, nel tempo, a particolari controversie anagrafiche. La principale causa di errori è da ricercare nella possibile confusione tra componenti permanenti (da registrare in anagrafe) e temporanei (da non registrare). Un'altra causa di irregolarità è data dalla elevata frequenza degli spostamenti dei componenti. Per evitare possibili errori è bene che gli ufficiali d'anagrafe intrattengano sistematici contatti con i responsabili delle convivenze. Comunque, in mancanza di dichiarazione dell'interessato o del responsabile della convivenza, l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di agire d'ufficio, sia per l'iscrizione che per la cancellazione.

3.3 - Struttura e tenuta dell'anagrafe


L'assetto organizzativo dell'anagrafe è molto complesso, articolato in quattro archivi, strutturalmente a sé stanti e funzionalmente interconnessi tra loro:

1. anagrafe della popolazione residente (Apr),
2. schedario della popolazione temporanea,

3. schedario ordinario degli eliminati,
4. anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).

In tali archivi vengono conservati, registrati su apposite schede, i dati anagrafici delle persone residenti nel comune, nonché i dati relativi alle persone temporaneamente presenti e alle persone cancellate.

Figura 3.1 - Struttura dell'anagrafe



Il quadro complessivo dell'anagrafe non è statico ma dinamico, mutevole nel tempo sia per la natura dell'oggetto delle registrazioni anagrafiche (la popolazione è un fenomeno di flusso, soggetto a continue variazioni) sia per l'evoluzione del ruolo che i servizi anagrafici svolgono nel complesso delle attività della Pubblica amministrazione.

Nata con scopi prevalentemente statistici, di conoscenza a livello di collettività, l'anagrafe è utilizzata attualmente sempre di più per scopi amministrativi, con riferimento alle informazioni sui singoli individui che vi sono iscritti.

3.3.1 L'anagrafe della popolazione residente

L'"anagrafe della popolazione residente" "è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato la residenza nel comune, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio" (art. 1 del Regolamento).

Appare evidente, dunque, che l'anagrafe della popolazione residente rappresenta un archivio sistematico, dove trovano una propria e determinata registrazione le informazioni sulle caratteristiche demografiche e sociali delle persone aventi dimora abituale nel comune e delle persone senza fissa dimora che in quel comune hanno stabilito il proprio domicilio.


L'Apr è "costituita da schede individuali, schede di famiglia e schede di convivenza" (art. 1, c. 2, del Regolamento). Su tali schede "sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile" (art. 1, c. 3, del Regolamento).

Le registrazioni anagrafiche sono la risultante di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali, dall'altra quelli dei singoli

cittadini. Solo dall'adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, che in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto.

Le registrazioni anagrafiche costituiscono una preziosa banca dati sullo stato, sulle caratteristiche e sulla dinamica della popolazione di un comune, nonché la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, assistenziale eccetera che attingono dalla fonte anagrafica le notizie necessarie.

Figura 3.2 - Struttura dell'anagrafe



L'art. 20 del Regolamento dispone che a *“ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione”*. Oltre a quanto espressamente previsto dal citato art. 20, la “scheda individuale” (mod. AP/5), prevede l'inserimento di informazioni relative a:

- cognome e nome;
- codice fiscale e sanitario;
- generalità del coniuge, anche nel caso di vedovanza o di scioglimento del matrimonio;
- cittadinanza;
- descrizione storica delle variazioni anagrafiche;
- riferimenti di eventuali atti trascritti dall'estero (nascita, matrimonio, divorzio, morte);
- sezione di censimento e numero del foglio in cui il soggetto è stato censito (per più censimenti);
- estremi del libretto di pensione;

- estremi del libretto di lavoro;²⁷
- estremi della carta d'identità;
- numero di iscrizione nella lista elettorale.

Sulle schede relative a cittadini stranieri, inoltre, occorre riportare la cittadinanza e, per i cittadini non appartenenti all'Ue, gli estremi del titolo di soggiorno (art. 20, c. 2, del Regolamento).²⁸

A norma dell'art. 24, c. 1, del Regolamento le schede devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario (le donne coniugate o vedove devono essere archiviate con il cognome da nubile)²⁹ e possono essere distinte per sesso. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le *“schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte”*.

La scheda anagrafica rimane attiva fino a quando la persona è in vita o non si trasferisce in un altro comune, allorquando sarà spostata nello schedario degli eliminati o, in caso di trasferimento all'estero di cittadino italiano, nell'Aire.

L'art. 21 del Regolamento dispone che *“per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono”*.

Come si è già accennato³⁰, la “scheda di famiglia” (mod. AP/6) deve essere intestata alla persona indicata all'atto di costituzione della famiglia. L'intestatario della scheda di famiglia (Is) può cambiare solo in caso di decesso o di trasferimento dello stesso, mentre in caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo tra componenti della famiglia, l'ufficiale di anagrafe provvederà ad intestarla alla persona più anziana.

Nella scheda di famiglia devono essere iscritte tutte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate quelle che cessano di farne parte, nonché devono essere tempestivamente annotate tutte le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche di ogni singolo individuo.

Nel frontespizio della scheda vengono registrati:

- i riferimenti relativi all'istituzione e all'eliminazione della scheda, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del numero progressivo di eliminazione e dell'eventuale numero progressivo di iscrizione Aire;

²⁷ Il libretto di lavoro, rilasciato dall'ufficio anagrafe ai sensi della legge n. 112 del 10 gennaio 1935, è stato abolito dall'art. 8 del d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002. Il libretto è stato sostituito da una “scheda professionale” rilasciata dal centro per l'impiego.

²⁸ L'obbligo è stabilito dall'art. 15 del d.p.r. n. 394 del 1999, che ha modificato l'art. 20, c. 2, del Regolamento.

²⁹ Art. 20, comma 3, del Regolamento.

³⁰ Vedi, *infra* pag. 37.

- l'intestataria famiglia;
- le notizie sull'abitazione;
- i riferimenti relativi al controllo dell'abitazione ai censimenti.

Nel retro, invece, per ciascun componente sono rilevati:

- la relazione di parentela con l'Is;
- le generalità (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, stato civile, cittadinanza);
- gli estremi degli atti di stato civile riferiti a nascita, matrimonio, divorzio;
- la professione o condizione non professionale;
- gli estremi delle variazioni anagrafiche del componente (data, numero pratica e luogo di provenienza o di destinazione per quanto concerne i movimenti migratori; data di decesso e estremi dell'atto per le cancellazioni per morte; data e nome dell'Is della scheda di famiglia di provenienza o destinazione per i cambiamenti di famiglia);
- estremi del libretto di pensione;
- sezione di censimento e numero del foglio in cui il soggetto è stato censito.

La scheda di famiglia deve essere archiviata in caso di scioglimento della famiglia o di trasferimento della stessa in altro comune o all'estero. Nel caso di trasferimento all'estero, la scheda viene inserita nell'Aire o nello Schedario degli eliminati a seconda che si tratti, o meno, di cittadini italiani.

L'art. 22 del Regolamento dispone che *“per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima nonché quelle dei conviventi residenti”*.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del Regolamento, *“la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa”*.

Nella scheda di convivenza (mod. AP/6a) devono essere iscritte tutte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate quelle che cessano di farne parte, nonché annotate tempestivamente tutte le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche del responsabile e di ogni singolo convivente.

Nel frontespizio della scheda sono riportate le seguenti notizie:

- cognome e nome del responsabile;
- descrizione del tipo e denominazione della convivenza;
- notizie sull'abitazione;
- controllo dell'abitazione ai censimenti.

Sul retro, per ogni membro della convivenza, sono riportate, con l'esclusione della relazione di parentela, le stesse notizie richieste nel retro del foglio di famiglia.

La scheda di convivenza deve essere archiviata in caso di cessazione o di trasferimento della convivenza in altro comune.

Sia le schede di famiglia che quelle di convivenza *“devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno”* (art. 25 del Regolamento); in tal modo è possibile agevolare il confronto fra registrazioni anagrafiche e rilevazioni censuarie.

Nei comuni che utilizzano strumenti elettronici, il sistema deve consentire di gestire l'ordinamento delle schede elettroniche individuali, di famiglia e di convivenza secondo la previsione normativa e di riprodurre separatamente tutte le informazioni relative alle schede individuali dei cittadini italiani e stranieri, nonché tutte le informazioni delle schede di famiglia e di convivenza. Inoltre, per gli stranieri, il sistema deve gestire e consentire di riprodurre tutti i dati relativi agli estremi del titolo di soggiorno; infatti, la circolare del Ministero n. 31 del 2004 prevede l'esistenza di un apposito scadenziario per il rilevamento dei titoli di soggiorno scaduti e per i quali non sia stata resa la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, con esibizione del titolo rinnovato.

3.3.2 *Lo schedario della popolazione temporanea*

Previsto dall'articolo 8 della Legge anagrafica, lo *“schedario della popolazione temporanea”* raccoglie le schede anagrafiche delle *“persone che, dimorando abitualmente nel comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano tuttavia fissata la residenza”*.

L'iscrizione nello schedario può essere richiesta da coloro che, pur dimorando nel comune da almeno quattro mesi, non si trovano in condizione di stabilirvi la residenza, ad esempio le persone di cui all'art. 8 del Regolamento, oppure persone la cui permanenza nel comune dipende dal verificarsi o meno di un determinato evento.

L'organizzazione dello schedario è disciplinata dall'articolo 32 del Regolamento che prevede che l'iscrizione possa avvenire anche d'ufficio e, inoltre, stabilisce l'obbligo per l'ufficiale di anagrafe di effettuare almeno una revisione annuale allo scopo di eliminare le schede delle persone che non sono più presenti nel comune, per trasferimento o per decesso, o che vi hanno stabilito la dimora abituale, con la conseguente iscrizione nell'Apr. Dell'iscrizione e della cancellazione dallo schedario deve essere data notizia al comune di residenza dell'interessato.

Da ricordare che, a norma del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, l'iscrizione nello schedario non può essere oggetto di certificazione.

Benché scarsamente applicato, lo schedario della popolazione temporanea costituisce uno strumento molto importante per la regolare tenuta dell'anagrafe in quanto consente di tenere sotto controllo la posizione anagrafica di persone che, dimorando nel comune da più di quattro mesi, potrebbero avervi stabilito la propria dimora abituale.

Al momento della stesura dell'attuale Regolamento era stata esaminata la eventualità di eliminare ogni disposizione regolamentare in merito, ma è prevalso, invece, il parere di mantenere lo schedario soprattutto per utilizzarlo come annotazione per la successiva iscrizione anagrafica di persone per le quali non fosse possibile procedere immediatamente all'iscrizione.

L'averlo mantenuto ha permesso al Ministero dell'interno di fornire nuove indicazioni in merito al suo utilizzo. Infatti, con la circolare n. 18 del 21 luglio 2009, il Ministero ha previsto l'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea per i cittadini comunitari che, permanendo in Italia per più di tre mesi, non intendono trasferirsi stabilmente.³¹

3.3.3 *Lo schedario ordinario degli eliminati*

Le schede relative alle persone cancellate dall'anagrafe perché decedute, irreperibili, trasferite in altri comuni o all'estero, nel caso dei cittadini non italiani,³² vengono archiviate nello "schedario ordinario degli eliminati". L'articolo 26 del Regolamento, infatti, stabilisce che "le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte" e collocate in uno specifico ordine:

- le schede individuali sono archiviate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario;
- le schede di famiglia e di convivenza sono collocate secondo il numero d'ordine, progressivo all'infinito o per anno, loro assegnato all'atto dell'archiviazione. Tale numero deve essere riportato sulle schede individuali dei componenti, anche se archiviate precedentemente, e costituisce il legame tra queste ultime e le relative schede di famiglia e di convivenza.

3.3.4 *L'anagrafe degli italiani residenti all'estero*

L'"anagrafe degli italiani residenti all'estero" (Aire) è un'anagrafe parallela all'Apr ove vengono registrate e aggiornate le posizioni dei cittadini italiani che trasferiscono la dimora abituale all'estero e dei cittadini italiani nati e residenti all'estero.³³ Devono, inoltre, essere iscritte in Aire le persone che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi e i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.

Non devono iscriversi all'Aire, oltre alle persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno e i lavoratori stagionali, anche i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari e i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della Nato.

³¹ Per un maggior approfondimento in merito si veda il paragrafo 3.5.

³² Per i cittadini italiani il trasferimento all'estero comporta l'iscrizione in Aire.


³³ Il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza.

Così come per l'iscrizione in Apr, l'iscrizione in Aire, e l'aggiornamento della propria posizione, è un obbligo prescritto dalla legge.³⁴ Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare il diritto di voto all'estero, di ottenere la carta d'identità e i certificati sia dal comune di iscrizione Aire che dall'ufficio consolare territorialmente competente.

Già organizzata presso i comuni a seguito della circolare dell'Istat n. 22 del 21 febbraio 1969 emanata d'intesa con il Ministero, l'Aire è stata formalmente istituita e regolamentata con legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (modificata successivamente dalla legge n. 104 del 2002)³⁵ e relativo regolamento di esecuzione adottato con d.p.r. n. 323 del 6 settembre 1989.

Istituzionalmente l'Aire costituisce una parte dell'anagrafe della popolazione,³⁶ ed è uno schedario strutturalmente separato ma funzionalmente interconnesso con gli altri schedari del sistema anagrafico. Tuttavia le due anagrafi, Apr e Aire, sono disciplinate da fonti normative specifiche e i loro rispettivi archivi sono strutturati in maniera diversa. L'Apr ha un archivio strutturato esclusivamente a livello locale; l'Aire, invece, ha un archivio articolato sia a livello comunale sia a livello centrale presso il Ministero, dove confluiscono tutte le Aire comunali. Tuttavia, è bene sottolineare che i comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'Aire. I dati dell'Aire nazionale sono trasmessi al Ministero dai comuni.

Figura 3.3 - Struttura dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero



L'Aire è composta da schede individuali e di famiglia prelevate dagli schedari dell'anagrafe della popolazione residente in conseguenza del trasferimento di residenza all'estero delle persone a cui esse si riferiscono e da schede che vengono istituite dall'ufficiale di anagrafe del comune sulla base delle trascrizioni di atti di stato civile formati all'estero. Per quanto riguarda i nati all'estero e i nuovi cittadini italiani, le schede vengono costituite sulla base della trascrizione degli atti e dei dati trasmessi dal competente consolato.

³⁴ Legge Aire.

³⁵ Legge 27 maggio 2002, n. 104, Disposizioni per l'aggiornamento Aire e modifiche alla legge n. 470.

³⁶ "Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (Aire) costituiscono parte delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228" art. 1 d.p.r. n. 323 del 1989.

I dati relativi ai nati all'estero sono trasmessi, con apposito modello, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati.

Per quanto riguarda le schede trasferite dall'Apr, all'atto del loro inserimento in Aire, sia alle schede di famiglia che alle schede individuali va attribuita una specifica numerazione. Sui mod. AP.6 va inserito il codice FE seguito da una numerazione progressiva e continua (es.: FE1, FE2, ...FEnn), sui modelli AP.5 va inserito il codice E, seguito dall'indicazione dell'anno di riferimento e da una numerazione progressiva per anno (es.: E2001-1, E2001-2, ..., E2005-1, E2005-2, E2005-3 ...). Il codice Aire della scheda di famiglia deve essere riportato sulle schede individuali dei componenti la famiglia. Le schede individuali sono disposte in ordine alfabetico e le schede di famiglia in ordine progressivo di istituzione.

Oltre ai dati anagrafici, l'Aire registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Il Ministero, nel fornire, con la circolare n. 12 del 1990, le istruzioni per gli adempimenti iniziali dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, ha disposto che per la gestione dei procedimenti Aire siano utilizzate *“codifiche di protocollo separate per l'Apr e per l'Aire”* e che tutti *“i documenti ed i modelli, connessi con i movimenti e con gli aggiornamenti anagrafici, devono essere opportunamente protocollati, in modo tale da conservarne la connessione stessa, e da facilitarne la ricerca negli archivi. I riferimenti di protocollo andranno perciò riportati anche sulle schede anagrafiche, insieme con i movimenti e con gli aggiornamenti a cui si riferiscono”*³⁷. La stessa circolare stabilisce che la *“rilevazione dei movimenti e degli aggiornamenti anagrafici Apr ed Aire avverrà separatamente, con modelli diversi: ... [il modello APR/4] ... per l'anagrafe della popolazione residente (Apr), ed il modello AIRE/01 per l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire). Ciò comporta che, quando un cittadino italiano viene trasferito dall'Apr all'Aire, o viceversa, devono essere compilati entrambi i modelli”*.

Accanto al modello AIRE/01, che *“riunisce in un solo foglio quasi tutte le funzioni anagrafiche, compresi gli aggiornamenti, le regolarizzazioni ed i cambi di indirizzo”*, la circolare prevede l'utilizzo del *“modello AIRE/02, relativo ai familiari stranieri dei cittadini italiani iscritti nella Aire [...] I familiari stranieri non devono naturalmente essere iscritti all'Aire, e quindi non sarà attribuito ad essi il numero distintivo, ma si dovrà tuttavia tenerne sommaria memoria in anagrafe: pertanto è stato stabilito di annotarli opportunamente nelle note sul foglio di famiglia Aire, salvo iscriverli successivamente a pieno titolo nell'anagrafe in caso di acquisizione della cittadinanza italiana”* e del *“modello AIRE/03 relativo al cambio dell'intestataro della scheda di famiglia”*. I modelli AIRE/01, AIRE/02 e AIRE/03 *“avranno corrispondenza presso i Consolati nei modelli CONS/01, CONS/02 e CONS/03”*.

³⁷ Ministero dell'interno, circ. n. 12 del 26 giugno 1990, Aire - *Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero*.

Infatti, presso ciascun consolato italiano all'estero, a norma dell'art. 67 del d.p.r. n. 200 del 5 gennaio 1967,³⁸ è istituito e mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione in cui *“è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale”*. Gli schedari consolari sono gestiti tramite il sistema *“Anagrafe consolare”* predisposto dal Ministero degli esteri in attuazione delle disposizioni della legge 470 del 1988.³⁹

A seguito dell'approvazione della legge sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero,⁴⁰ che all'art. 5, stabilisce che *“il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”*, il Ministero degli esteri e quello dell'interno hanno avviato un processo sistematico di confronto e riallineamento delle posizioni presenti nei due archivi in modo da consentire *“l'unificazione”* prevista dalla legge.⁴¹

Per poter mantenere una buona corrispondenza tra i due archivi è necessaria la collaborazione dei cittadini: *“tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero per più di dodici mesi devono registrarsi presso il consolato, che provvederà poi a comunicare la variazione anagrafica al comune italiano per il conseguente aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Le variazioni non devono essere comunicate direttamente al comune ma devono sempre transitare per il consolato, per fare in modo che i dati in possesso degli uffici pubblici situati all'estero e in Italia siano sempre coincidenti”*.⁴²

Con l'avvio della procedura Anag-Aire, disposta dal Ministero con circolare n. 22 del 14 ottobre 2002, che consente ai comuni di provvedere all'aggiornamento telematico dell'Aire Centrale istituita presso il Ministero, i modelli cartacei Aire sono utilizzati solo nel caso di comunicazioni fra comuni. Continuano ad essere utilizzati, invece, i modelli CONS, attraverso i quali i consolati trasmettono ai comuni le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni dei cittadini italiani residenti all'estero.

³⁸ D.p.r. n. 200 del 5 gennaio 1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

³⁹ *“Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche, inclusi i programmi di base ed applicativi, nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati”*; art. 17 legge n. 470 del 27 ottobre 1988, Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

⁴⁰ Legge n. 459 del 27 dicembre 2001, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

⁴¹ L'art. 7, c. 1, del d.p.r. n. 104 del 2 aprile 2003, stabilisce che con *“decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente”*.

⁴² Ministero degli affari esteri, *Anagrafe consolare*, http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/PrincipaliAttivita/Anag_Consolare/.

La cancellazione dall'Aire avviene per iscrizione in Apr, a seguito di rimpatrio dall'estero, per decesso, per irreperibilità presunta e per perdita della cittadinanza italiana.

3.3.5 L'informatizzazione degli archivi anagrafici

L'utilizzo di strumenti elettronici nella gestione dei servizi anagrafici è oramai un denominatore comune dell'assetto organizzativo dei servizi demografici comunali. Secondo i dati dell'indagine Istat sull'Ict⁴³ nelle amministrazioni locali, i servizi demografici rappresentano, insieme a quelli di contabilità, i servizi a più elevata informatizzazione: solo 1,1 per cento dei comuni italiani non dispone di strumenti informatizzati di gestione dei servizi demografici.

L'informatizzazione delle anagrafi è indispensabile per la realizzazione dei servizi di e-gov, tant'è che il piano di e-government 2012 si pone, tra l'altro, l'obiettivo di completare entro il 2011 il processo di automazione e di passare alla gestione informatizzata delle anagrafi tutti i comuni italiani, abbandonando la gestione cartacea, in modo da *“assicurare la disponibilità del contenuto delle connesse basi dati, nel pieno rispetto della normativa per la tutela dei dati personali, per semplificare la vita dei cittadini e per assicurare una fonte unitaria, attendibile e istituzionale in grado di alimentare le diverse ‘anagrafi derivate’ che gran parte degli altri enti pubblici sono tenuti a gestire per l'erogazione di servizi ad alto impatto socio economico (sanità, assistenza e previdenza, fiscalità, lavoro, istruzione, motorizzazione eccetera)”*.⁴⁴

La gestione informatizzata dell'anagrafe deve rispondere da un lato alla normativa in materia di documenti elettronici⁴⁵ e dall'altro garantire, sempre e in ogni caso, il rispetto delle disposizioni specifiche dell'ordinamento anagrafico. Il software di gestione anagrafica deve quindi consentire la puntuale ricostruzione delle schede anagrafiche e delle procedure anagrafiche.

Inoltre, a norma dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento *“Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica”*. Ne consegue che il ricorso a strumenti informatizzati di gestione dell'anagrafe non esime dall'obbligo di mantenere costantemente aggiornati gli schedari cartacei, salvo che non sia stata richiesta, e ottenuta, l'autorizzazione alla gestione esclusivamente informatizzata dell'anagrafe.

⁴³ Ict: *Information and Communication Technology*: tecnologie relative all'informatica e alla comunicazione. Cfr. Istat, *L'ICT nelle amministrazioni locali. Anno 2007*, Statistiche in breve, 7 marzo 2008.

⁴⁴ Ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione, *Piano E-Government 2012*, p. 107.

⁴⁵ Quali ad es.: d.lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; Dpcm 13 gennaio 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici; d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale.

L'autorizzazione a non aggiornare più gli schedari cartacei va chiesta al Ministero e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione tecnica che specifichi:

- le caratteristiche dell'elaboratore elettronico;
- le caratteristiche della conservazione della memoria;
- le garanzie di conservazione delle notizie anagrafiche registrate tramite informatizzazione;
- i criteri di aggiornamento dello schedario anagrafico;
- la possibilità di rilascio delle certificazioni concernenti le situazioni anagrafiche pregresse;
- le modalità di svolgimento del servizio e, in particolare, il rapporto con l'utente, ivi compresa la gestione dell'Aire;
- la data di abbandono della gestione cartacea.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, le schede cartacee dovranno essere archiviate con l'indicazione della data di abbandono dell'aggiornamento manuale e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste per la tutela della riservatezza dei dati (Ministero dell'interno, circ. 10 gennaio 2004).

Sulla gestione informatizzata dell'anagrafe il Ministero ha emanato un documento, approvato con decreto del 21 dicembre 2006, del Direttore della direzione centrale dei servizi demografici, che *“individua il modello logico dei dati e descrive un primo elenco di funzionalità che devono essere assicurate dal “Sistema per la gestione informatizzata dell'anagrafe” comunale, sulla base della normativa attualmente vigente in materia. ...[e fornisce]... le specifiche di massima necessarie ai fini dell'implementazione del sistema, nonché ai fini della validazione, da parte del Ministero, dei prodotti presenti sul mercato attraverso il rilascio di un bollino di conformità”*.

Secondo il documento, il “Sistema per la gestione informatizzata dell'anagrafe” deve tracciare tutti gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema e “deve”:

- prevedere la gestione dei caratteri diacritici e/o speciali, al fine di assicurare la corretta registrazione dei dati anagrafici ad ogni cittadino;
- essere integrato con l'architettura di sicurezza del Cnsd per il caricamento e l'aggiornamento dell'Ina e la comunicazione delle variazioni anagrafiche come da d.m. sulla sicurezza del 2 agosto 2005;
- essere in grado di interfacciarsi con il sistema comunale di emissione della Carta d'identità elettronica (Cie);
- essere realizzato, prevedendo la definizione, anche in una fase successiva, di apposite interfacce di colloquio con gli altri uffici comunali la cui attività è significativa rispetto a quella svolta dall'ufficio anagrafe (ad esempio Aire, stato civile, toponomastica, elettorale);
- essere progettato e realizzato consentendo la gestione Aire con modalità omogenee rispetto alla gestione Apr;
- consentire la storicizzazione (attraverso la data di aggiornamento dei dati) di tutti i dati presenti in archivio e la conseguente ricostruzione della “storia anagrafica”,

comprese le attività istruttorie, di ciascun individuo/famiglia/convivenza, nonché la ricostruzione dello storico dello stradario comunale;

- consentire, per ogni inserimento/modifica/variazione dati, il salvataggio dell'unità logica di dati, ovvero l'insieme dei dati riferiti ad un individuo trattato dal sistema di anagrafe informatizzata".⁴⁶

3.4 - Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche

Gli eventi che determinano le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche sono elencati rispettivamente nell'art. 7 e nell'art. 11 del Regolamento. In relazione alla natura dell'evento si determinano particolari adempimenti per l'ufficiale d'anagrafe.

Le iscrizioni in anagrafe avvengono per:

- nascita;
- esistenza giudizialmente dichiarata;
- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero;
- altri motivi.

Le cancellazioni dall'anagrafe avvengono per:

- morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- trasferimento di residenza in altro comune o all'estero;
- altri motivi.

Al fine di poter effettuare le rilevazioni statistiche concernenti il movimento e calcolo della popolazione residente, il numero di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche effettuate deve essere annotato giornalmente su un apposito registro, il modello AP/10 (art. 48 del Regolamento).

In tale registro vengono computati, per quanto concerne il movimento naturale, i nati vivi nel comune, in altro comune e all'estero da genitori residenti in anagrafe, nonché le persone iscritte in anagrafe decedute nel comune, in altro comune o all'estero. Indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento, le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per decesso devono essere computate nel giorno di inserimento o di eliminazione della scheda individuale (mod. AP/5) dall'anagrafe.

Per quanto riguarda il movimento migratorio, nel mod. AP/10 vengono registrate le immigrazioni da altro comune e dall'estero, le emigrazioni per altro comune e per l'estero, nonché le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi. La registrazione avviene con riferimento alla data di definizione della pratica migratoria (mod. APR/4) e cioè quando, alla fine dell'iter amministrativo, il comune di iscrizione o di cancellazione rispettivamente inserisce o elimina dall'anagrafe la scheda individuale mod. AP/5 (ed eventualmente la scheda di famiglia mod. AP/6). Da sottolineare che mentre, a norma del secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento,

⁴⁶Ministero dell'interno, *Sistema per la gestione informatizzata dell'Anagrafe: Dati e Funzioni*, <http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento>.

la data di decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica deve essere “*quella della data della dichiarazione resa dall'interessato nel comune di residenza*”, ai fini statistici il computo sul mod. AP/10 avviene solo al momento dell'effettiva istituzione o eliminazione della relativa scheda anagrafica.

I dati del mod. AP/10, totalizzati a fine mese, devono essere riportati sul mod. AP/11 che contiene il riepilogo per mese dei dati relativi al movimento e calcolo della popolazione residente. Tali modelli costituiscono la fonte dei dati per la compilazione dei modelli statistici Istat D.7.B e Istat P.2.⁴⁷

3.4.1 Le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte

Le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte hanno sempre per presupposto la redazione di un atto di stato civile. Queste, infatti, vengono eseguite sulla base delle comunicazioni che, a norma dell'art 12 del Regolamento, gli uffici di stato civile sono tenuti a fare entro tre giorni dalla formazione o trascrizione dell'atto stesso,⁴⁸ utilizzando modelli conformi agli esemplari predisposti dall'Istat.⁴⁹ Le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte devono essere effettuate entro tre giorni dalla data di ricezione della comunicazione dello stato civile nel caso di comuni in cui gli uffici di stato civile e di anagrafe siano organicamente distinti, altrimenti vanno effettuate entro tre giorni dalla dichiarazione di nascita (art. 12, c. 4, e art. 17 del Regolamento).

Le “iscrizioni anagrafiche per nascita”, devono avvenire nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre se i genitori sono iscritti in anagrafi diverse; qualora la madre resti sconosciuta l'iscrizione avviene nel comune di residenza del padre; se anche il padre è sconosciuto, il nato viene iscritto nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui è stato affidato (art. 7 del Regolamento). L'iscrizione per nascita avviene in ogni caso nel comune di residenza dei genitori o della madre anche se il nato assume immediatamente un'altra dimora abituale. In questo caso si provvederà subito dopo allo svolgimento dell'eventuale pratica migratoria con il comune dove il nato, per ipotesi, fosse trasferito di fatto.

L'iscrizione per l'evento naturale della nascita è un atto dovuto e obbligatorio, viene effettuata d'ufficio senza che siano necessari accertamenti.⁵⁰

⁴⁷ Vedi paragrafo 3.11.

⁴⁸ Per la descrizione delle varie tipologie di iscrizione per nascita e cancellazione per morte si rimanda all'allegato 2 - *Relazioni tra atti di stato civile e adempimenti anagrafici. Esempi pratici.*

⁴⁹ Si tratta dei modelli AP/1 e AP/3 utilizzati, rispettivamente, per le comunicazioni di nascita e di morte.

⁵⁰ Per i nati da genitori entrambi stranieri è necessario che almeno uno dei due sia iscritto in anagrafe. Il minore straniero è iscritto in Anagrafe alle medesime condizioni del cittadino italiano. In base alla circolare del Ministero n. 32 del 2004 “*l'iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.p.r. n. 223 del 1989 e l'Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all'art. 17 del medesimo regolamento*”. In caso di nati da genitori non residenti, il nato non può essere iscritto in anagrafe. Se i genitori sono italiani iscritti all'Aire anche il bambino sarà iscritto in Aire.

A seguito della comunicazione di nascita, l'ufficiale di anagrafe provvede a istituire una scheda individuale e ad inserire il nominativo del neonato nella scheda della famiglia di appartenenza.

Oltre alla data di nascita, che costituisce la decorrenza giuridica, nella scheda individuale del nato viene indicata la data di registrazione anagrafica, cioè quella di effettiva istituzione della scheda individuale, che costituisce la data di decorrenza statistica, ossia quella di computo nelle rilevazioni sul movimento e calcolo della popolazione residente.

Inoltre, per ogni iscrizione anagrafica per nascita deve essere compilato, a cura dell'ufficio anagrafe, il modello Istat P.4 relativo alla Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita.

Le "cancellazioni anagrafiche" per morte di persone residenti sono eseguite d'ufficio dall'ufficiale d'anagrafe che, avuta comunicazione del decesso, provvede ad eliminare la relativa scheda individuale, che viene trasferita nello schedario degli eliminati, e a cancellare il nominativo del deceduto dalla scheda di famiglia o di convivenza.

Nella gestione anagrafica dei decessi, bisogna tener conto che:

- se il deceduto è l'unico componente della famiglia anagrafica, oltre alla scheda individuale andrà archiviata anche la relativa scheda di famiglia;
- se il deceduto è l'intestataro della scheda di famiglia o il responsabile della convivenza, occorrerà individuare un nuovo intestatario o un nuovo responsabile;⁵¹
- se il deceduto risulta iscritto all'Aire bisognerà annotare il decesso e trasferire la scheda individuale (ed eventualmente la scheda di famiglia) nell'archivio degli eliminati.

Da notare che, mentre i primi due casi devono essere computati nel modello AP/10, l'ultimo non è rilevante ai fini delle rilevazioni sul movimento e calcolo della popolazione residente.

3.4.2 Le iscrizioni e le cancellazioni per trasferimento di residenza

Le variazioni anagrafiche per trasferimento di residenza vengono eseguite dall'ufficiale di anagrafe su istanza di parte, a seguito delle dichiarazioni di trasferimento di residenza fatte dai cittadini a norma dell'art. 13 del Regolamento, o d'ufficio, nei casi di omessa dichiarazione delle parti (artt. 4-5 della Legge anagrafica e art. 15 del Regolamento) e di revisione delle anagrafi in occasione dei censimenti (art. 46 del Regolamento).

Sia per i trasferimenti dichiarati dagli interessati che per quelli effettuati d'ufficio viene utilizzato un unico modello, l'APR/4. Man mano che vengono presentate le dichiarazioni di trasferimento di residenza da parte del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe deve annotare, in ordine cronologico, ciascuna pratica migratoria negli appositi "registri di immigrazione e di emigrazione".

⁵¹ Il nuovo intestatario potrà essere indicato dalla famiglia oppure, in caso di mancata indicazione o di disaccordo, individuato dall'ufficiale d'anagrafe nel componente più anziano (art. 21, cc. 2-3, del Regolamento). Il nuovo responsabile della convivenza dovrà essere la persona che è subentrata nella direzione della convivenza (art. 6, c. 2, del Regolamento).

La normativa prevede l'obbligo di dichiarare il “*trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero [...] nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti*” (art. 13, cc. 1-2, del Regolamento) all'ufficio anagrafe del comune in cui il soggetto stabilisce la nuova dimora abituale. Il procedimento di trasferimento di residenza, avviato con la compilazione del modello APR/4, oltre ad essere disciplinato dalla normativa anagrafica, deve rispettare le norme sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990.⁵²

Nel caso di “trasferimento di residenza da altro comune”, il procedimento di iscrizione anagrafica si articola nelle seguenti fasi:

- Compilazione del mod. APR/4 e registrazione della pratica di immigrazione nell'apposito registro. La data di sottoscrizione della pratica da parte del dichiarante rappresenta la data di decorrenza giuridica.
- Avvio del procedimento, con rilascio di ricevuta della richiesta contenente l'indicazione del numero di pratica, della data di presentazione della richiesta, del responsabile del procedimento e della data entro cui, secondo i termini previsti dall'amministrazione, deve concludersi il procedimento (art. 8, c. 2, legge 241 del 1990).
- Fase istruttoria, con l'espletamento degli accertamenti sia nell'ambito del comune in cui si richiede l'iscrizione che, eventualmente, in quello di precedente iscrizione. L'ufficiale d'anagrafe richiede alla Polizia municipale in base all'art. 4, c. 2, della Legge anagrafica e all'art. 19, c. 2, del Regolamento gli “*accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche*”. Sia la richiesta di accertamenti che la comunicazione del loro esito va fatta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istat:
- in caso di esito negativo degli accertamenti, occorre darne comunicazione all'interessato, indicando i motivi per i quali non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione (preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990),⁵³

⁵² Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, modificata e integrata dalla *legge n. 15 dell'11 febbraio 2005*, dalla *legge n. 80 del 14 maggio 2005* e dalla *legge n. 40 del 2 aprile 2007*.

⁵³ L'art. 10-bis della legge 241/1990 prevede l'obbligo per il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni ed eventuali documenti a corredo. L'ufficiale d'anagrafe, infatti, qualora l'interessato produca delle osservazioni eventualmente corredate da documentazione, è tenuto a prenderne atto. Se le osservazioni espresse dall'istante risultassero determinanti, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a disporre nuovi accertamenti e, in caso positivo, ad emettere un provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica, provvedendo ad iscrivere il soggetto nell'Apr. Qualora invece le motivazioni e le osservazioni presentate dal cittadino, non risultassero inerenti all'oggetto del procedimento, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad emettere il provvedimento, negando l'iscrizione anagrafica e motivando nello stesso atto le ragioni del diniego oltre che le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante. Questo provvedimento dovrà essere notificato all'indirizzo del comune di residenza dell'interessato. In calce al provvedimento sarà evidenziato che entro trenta giorni dalla notifica potrà essere prodotto ricorso in via gerarchica al Prefetto della provincia.

- in caso di accertamenti positivi, l'ufficiale d'anagrafe provvede a spedire il modello (tre delle quattro copie di cui è costituito il modello APR/4) al comune di precedente iscrizione per richiederne la cancellazione.⁵⁴
- Il comune di precedente iscrizione verifica i dati contenuti nel modello APR/4, effettua gli accertamenti del caso e restituisce la pratica al comune richiedente confermando l'avvenuta cancellazione o segnalando i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
- Definizione della pratica:
 - nel caso il comune di precedente iscrizione confermi l'avvenuta cancellazione, l'ufficiale d'anagrafe potrà procedere alla definizione della pratica, istituendo la scheda individuale, mod. AP/5, e alla registrazione dell'iscritto nella scheda della famiglia o della convivenza di cui fa parte o, se del caso, all'istituzione di una nuova scheda di famiglia o di convivenza. L'esito positivo del procedimento dovrà essere comunicato all'interessato.
 - in caso di risposta negativa da parte del comune di precedente iscrizione, l'iscrizione nel nuovo comune non potrà essere perfezionata. In questo caso l'ufficiale d'anagrafe, valutate le motivazioni del diniego e gli esiti di eventuali nuovi accertamenti, potrà decidere se rigettare la richiesta di iscrizione o se avviare una vertenza con l'altro comune ai sensi dell'art. 18, c. 7, del Regolamento. Sia in un caso che nell'altro l'ufficiale d'anagrafe è tenuto, a norma dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di iscrizione.
- Comunicazione dell'avvenuta iscrizione ai vari uffici comunali nonché al sistema Ina-Saia e adempimenti statistici.

Come si è già detto, al fine di garantire la continuità dell'iscrizione anagrafica, il Regolamento prevede che l'iscrizione e la cancellazione “*devono avere la stessa decorrenza che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza*” (art. 18, c. 2).

Circa i termini entro cui il procedimento deve essere concluso, l'articolo 18 del Regolamento prevede che il comune di immigrazione trasmetta, entro venti giorni dalla presentazione, la richiesta all'ufficiale di anagrafe del comune di emigrazione, il quale ha a disposizione, a sua volta, ulteriori venti giorni per gli adempimenti di sua competenza e, qualora per giustificati motivi non sia in condizione di rispettare tale termine, ne deve dare comunicazione al comune richiedente, specificando i motivi e indicando il termine entro cui darà corso all'adempimento. Qualora il nuovo termine sia decorso infruttuosamente, l'ufficiale d'anagrafe del comune richiedente ne sollecita l'attuazione e segnala il fatto alla prefettura.

⁵⁴ Nel caso il comune di cancellazione non provveda a rimandare il modello APR/4 entro i termini stabiliti, l'ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione deve sollecitarne la restituzione, dandone nel contempo comunicazione alla prefettura. Nel caso, infine, che sorgano controversie tra i due comuni, può essere attivata la procedura della vertenza anagrafica prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 18 del Regolamento; se i comuni appartengono alla stessa provincia essa sarà risolta dal Prefetto, diversamente deciderà il Ministero dopo aver sentito l'Istat.

Alla luce delle norme sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), il termine massimo per la conclusione dei procedimenti anagrafici è di trenta giorni, esteso a novanta giorni a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.15 del 2005.⁵⁵ In ogni caso, come ricordato dall'Istat nelle "Avvertenze", il procedimento di trasferimento di residenza va svolto "con la massima sollecitudine", considerato che dal momento della sottoscrizione della dichiarazione di trasferimento di residenza, il dichiarante non può più chiedere certificazioni nel comune in cui risulta ancora iscritto, né, ovviamente, può ottenerne dal comune di nuova iscrizione fino al perfezionamento della pratica. Tuttavia, fino al momento della formale cancellazione anagrafica, se richiesto, l'Ufficiale d'anagrafe non potrà negare il rilascio del certificato, fermo restando che "la persona stessa è responsabile dell'eventuale uso illegittimo delle certificazioni".⁵⁶

Il procedimento di iscrizione per trasferimento da altro comune può anche essere avviato d'ufficio. Nel caso in cui un soggetto dimorante abitualmente nel territorio comunale non abbia reso la dichiarazione di residenza, l'ufficiale di anagrafe, ai sensi dell'art. 4 della Legge anagrafica, interviene disponendo gli accertamenti per verificare i fatti e apre un procedimento di iscrizione anagrafica d'ufficio, dandone comunicazione all'interessato ai sensi della legge n. 241 del 1990.

In caso di riscontro positivo degli accertamenti, l'ufficiale d'anagrafe invita formalmente l'interessato a regolarizzare la sua posizione, richiedendo l'iscrizione anagrafica; in caso di inottemperanza, procede d'ufficio, trasmettendo l'APR/4 al comune di precedente iscrizione e notificando, tempestivamente, l'informativa alla parte interessata. L'informativa deve contenere la data dell'avvio del procedimento, l'esito della sua conclusione, le motivazioni, la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, l'indicazione del responsabile del procedimento e la possibilità per il cittadino di impugnare il provvedimento dell'ufficiale di anagrafe tramite ricorso al prefetto della provincia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.⁵⁷

La data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica sarà quella del provvedimento preso d'ufficio e l'iscrizione sarà computata con riferimento alla data di definizione della pratica.

⁵⁵ È il caso di ricordare che nell'interpretazione di alcuni autori i termini sarebbero più ampi. Per C. Cecchini, A. Francioni, F. Gabellino (*Manuale pratico dell'ufficiale di anagrafe*, Maggioli, 2007 pp. 94-95) il procedimento di iscrizione anagrafica dovrebbe concludersi entro 130 giorni. Per R. Minardi (*Il nuovo procedimento anagrafico e il diritto di accesso agli atti dei Servizi Demografici*, Maggioli, 2006,) il termine è di 90 giorni.

⁵⁶ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 48.

⁵⁷ Da notare che, a norma dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Per l'“iscrizione con provenienza dall'estero” occorre distinguere il trasferimento di cittadini italiani da quello di cittadini stranieri, cui si applicano, oltre alle norme generali dell'ordinamento anagrafico, le norme specifiche descritte nel paragrafo 3.5 -

In base all'articolo 14 del Regolamento *“chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione”* di iscrizione nell'anagrafe di un comune *“la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano”*.

Come per i trasferimenti di residenza fra comuni italiani, anche nel caso di trasferimento dall'estero il procedimento può essere avviato su istanza dell'interessato o d'ufficio e deve svolgersi nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

In questo caso, il Regolamento prevede che venga inviata *“regolare pratica migratoria [...] all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione”*, affinché possa verificare la posizione anagrafica del richiedente l'iscrizione con provenienza dall'estero (art. 16, c. 2).

Ne consegue che, se il soggetto che si trasferisce dall'estero non risulta iscritto nell'Aire del comune in cui richiede l'iscrizione all'Apr, sarà necessario individuare il comune di iscrizione Aire o di precedente iscrizione anagrafica, a cui trasmettere, in triplice copia, il modello APR/4 per la verifica dei dati e della posizione anagrafica del soggetto. Se tale verifica conferma la cancellazione per l'estero, l'ufficiale di anagrafe procedente effettua l'iscrizione dall'estero; in caso contrario l'iscrizione avverrà con provenienza da altro comune. Il comune di precedente iscrizione dovrà procedere alla contestuale cancellazione dalla propria anagrafe.

Per quanto concerne le “cancellazioni per trasferimento in altro comune” è da notare che la normativa impone l'obbligo di richiedere l'iscrizione, non la cancellazione dall'APR, considerando, quindi, la cancellazione come un atto d'ufficio in conseguenza dell'iscrizione in altra anagrafe o di accertamenti effettuati.

Nel caso di trasferimenti di residenza fra comuni, il comune di cancellazione, ricevuta e protocollata nel registro delle emigrazioni la richiesta di cancellazione fatta con il modello APR/4, effettua le opportune verifiche, compila la sezione del modello di sua competenza, apporta le eventuali rettifiche ai dati e, dopo averle debitamente sottoscritte, restituisce due copie del mod. APR/4 al comune di iscrizione, trattenendone la terza per collocarla agli atti.

La decorrenza del provvedimento di cancellazione è quella della data della dichiarazione di trasferimento di residenza resa dall'interessato in sede di istanza di iscrizione anagrafica, ma dal punto di vista statistico le unità emigrate devono essere computate con riferimento alla data di effettiva eliminazione della scheda dall'anagrafe.

La “cancellazione per l'estero” è disciplinata dal Regolamento (art. 11, c. 1, lett. b) per gli effetti nell'Apr, integrato, per quanto concerne i trasferimenti di cittadini italiani, dall'articolo 2 della Legge Aire che stabilisce: *“L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero*

viene effettuata: a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato". Infatti, mentre la cancellazione per trasferimento all'estero di un cittadino straniero ha effetto solo sull'Apr, la cancellazione di un cittadino italiano comporta la sua contemporanea iscrizione all'Aire.

Nel caso di dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero, l'ufficiale d'anagrafe istruisce una pratica migratoria la cui definizione (Ministero dell'interno, circolare n. 16 del 18 maggio 1991) è condizionata dall'effettivo espatrio dell'interessato, documentato dal mod. CONS/01 che il consolato invia al comune a seguito della dichiarazione di permanenza all'estero.⁵⁸

Se tale dichiarazione viene resa dal cittadino entro i 90 giorni dall'arrivo all'estero, la pratica si conclude con la cancellazione dall'anagrafe per emigrazione all'estero, avendo come decorrenza quella della dichiarazione. Con la stessa decorrenza giuridica si effettua l'iscrizione all'Aire.

Se invece la dichiarazione viene resa dopo i 90 giorni dall'arrivo, la decorrenza giuridica della cancellazione dall'Apr e della conseguente iscrizione all'Aire è quella della ricezione del modello CONS/01.

Se entro un anno dalla sua istituzione la pratica migratoria non avrà alcun riscontro dall'estero, la stessa si concluderà con una cancellazione per irreperibilità. Tuttavia, qualora abbia certezza, anche attraverso l'acquisizione di idonei elementi quali il contratto di lavoro o il permesso di soggiorno, dell'effettivo trasferimento all'estero del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe può procedere direttamente alla definizione della cancellazione per l'estero e all'iscrizione Aire informando il competente consolato.⁵⁹

Qualora la dichiarazione di trasferimento all'estero sia resa al consolato, oppure sia il consolato ad accertare la dimora abituale all'estero di un cittadino italiano, sarà il consolato stesso a comunicarlo, tramite il modello CONS/01, al comune italiano competente. Ricevuta la comunicazione l'ufficiale di anagrafe disporrà, con decorrenza dalla data di ricezione del modello CONS/01, la cancellazione dall'Apr e la contemporanea iscrizione nell'Aire.

Inoltre, qualora abbia certezza che un cittadino italiano dimora abitualmente all'estero da oltre un anno, l'ufficiale d'anagrafe può, se conosce l'indirizzo estero di residenza, richiedere l'intervento del competente ufficio consolare affinché inviti l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione o, in alternativa, disporre d'ufficio la cancellazione dall'Apr e la conseguente iscrizione nell'Aire.

La cancellazione per l'estero, sia per i cittadini italiani che per gli stranieri, viene effettuata attraverso la compilazione in duplice copia del modello APR/4 e l'annotazione nell'apposito

⁵⁸ "I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono fare dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione", art. 6, c. 1, Legge Aire.

⁵⁹ Ministero dell'interno, circolare n. 7 del 19 maggio 1995, Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - Problematiche inerenti la gestione.

registro. Ai fini statistici, la cancellazione deve essere computata, con riferimento alla data di eliminazione della scheda individuale dall'Apr.

3.4.3 Le iscrizioni e le cancellazioni per altro motivo

In anagrafe possono essere effettuate anche iscrizioni o cancellazioni per motivi non legati a eventi naturali, quali le nascite e i decessi, o a movimenti migratori. Infatti, nell'ambito delle attività finalizzate alla "regolare tenuta" del servizio anagrafico, l'ufficiale di anagrafe, accertata la *res facti*, può disporre iscrizioni e cancellazioni per altro motivo, per le quali non è possibile individuare la provenienza o destinazione dei soggetti interessati, in modo da garantire sempre l'allineamento tra registrazione anagrafica e situazione di fatto.

Sia nel caso di iscrizione che di cancellazione per altro motivo, la gestione del procedimento dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme della legge n. 241 del 1990.

I casi di iscrizione per altro motivo possono così sintetizzarsi:

- iscrizione anagrafica delle persone che, per mancata denuncia della nascita o per mancato arrivo dell'atto di nascita al comune di residenza dei genitori, non siano state iscritte in anagrafe al momento della nascita e vengono iscritte a più di un anno dalla nascita;⁶⁰
- iscrizione per esistenza giudizialmente dichiarata (art. 7, c. 1, lett. b del Regolamento), effettuata a seguito di una sentenza del giudice che accerta l'esistenza di una persona non iscritta in anagrafe per mancata formazione dell'atto di nascita o per precedente dichiarazione di morte presunta. La decorrenza dell'iscrizione sarà quella del passaggio in giudicato della sentenza;
- iscrizione di minori in adozione dei quali non si deve conoscere il comune di provenienza;
- iscrizione per ricomparsa a seguito della cancellazione per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata. Nel caso di ricomparsa di persone già cancellate per irreperibilità, il Regolamento vigente, innovando il precedente quadro normativo, prevede che si faccia luogo ad una nuova iscrizione che operi *ex nunc*, anche se ciò comporta una soluzione nella continuità dell'iscrizione anagrafica.

Tutte le iscrizioni per altro motivo, effettuate con la compilazione d'ufficio del modello APR/4, hanno decorrenza dalla data di adozione del provvedimento e devono essere computate nel mod. AP/10 con riferimento alla data di materiale inserimento della scheda individuale nell'anagrafe.

Tra i casi di cancellazione per altro motivo vanno annoverati:

- la cancellazione per morte presunta, da effettuarsi a seguito di sentenza passata in giudicato;
- la cancellazione per doppia iscrizione, sia che la duplicazione si verifichi nella stessa anagrafe che tra anagrafi di comuni diversi;

⁶⁰ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 45.

- la cancellazione dello straniero per non aver rinnovato la dichiarazione di dimora abituale corredata dal permesso di soggiorno rinnovato (art. 7, c. 3, del Regolamento);
- la cancellazione per irreperibilità al censimento o irreperibilità accertata;
- la cancellazione del cittadino dell'Ue a seguito di provvedimento di allontanamento emanato dal Ministero dell'interno o dal prefetto (art. 18, c. 2, d. lgs. n.30 del 2007).

La “cancellazione per irreperibilità al censimento” rientra nell’ambito delle attività di revisione dell’anagrafe a seguito del censimento prevista dall’articolo 46 del Regolamento e comporta la cancellazione d’ufficio delle persone che, pur essendo iscritte in anagrafe, non sono state censite e sono risultate irreperibili agli accertamenti disposti dall’ufficiale d’anagrafe. Sia il Ministero (nota del 26 luglio 2000) che l’Istat (circ. n. 15 del 10 luglio 2001) hanno evidenziato la necessità di un sollecito adeguamento dell’anagrafe alle risultanze censuarie avviando il procedimento di cancellazione per irreperibilità dei residenti non rilevati al censimento.

Accanto alla cancellazione per irreperibilità al censimento, già conosciuta dal previgente ordinamento, l’articolo 11 del Regolamento ha introdotto l’ipotesi di “cancellazione per irreperibilità” *“a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati”*, consentendo così di ricorrere allo strumento della cancellazione per irreperibilità anche nel periodo intercensuario.

Per procedere alla cancellazione per irreperibilità, l’ufficiale d’anagrafe inizierà il procedimento amministrativo tendente a verificare la mancanza del requisito della dimora abituale. Il primo atto da compiere è la comunicazione dell’avvio del procedimento, come previsto dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e con le indicazioni di cui all’articolo 8 della stessa legge, da comunicarsi all’interessato con lettera raccomandata a.r. inviata all’indirizzo anagrafico conosciuto. La comunicazione di avvio del procedimento sarà formalmente valida anche se la raccomandata non verrà ricevuta dal destinatario.

Da questo momento dovranno essere disposti gli accertamenti. Nel caso di irreperibilità al censimento, potrà essere sufficiente un solo accertamento, se effettuato a ridosso della rilevazione censuaria. Per l’irreperibilità *“a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati”*, l’Istat, per evitare cancellazioni per irreperibilità affrettate e non fondate, e in analogia a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 1 della legge Aire, ha precisato che le *“cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale loro dimora abituale”* (circ. n. 21 del 5 aprile 1990).

La cancellazione decorre dalla data di adozione del provvedimento ed, essendo il destinatario irreperibile, verrà notificata nelle forme previste dall’articolo 143 del

Codice di procedura civile, con il deposito dell'atto di cancellazione nella casa comunale a cura del messo notificatore.⁶¹ La cancellazione deve essere segnalata alla competente prefettura entro 30 giorni dal provvedimento e per gli stranieri alla questura entro 15 giorni.

Sia la cancellazione per irreperibilità al censimento che quella per accertata irreperibilità, vanno effettuate attraverso la compilazione del mod. APR/4, ma mentre la seconda deve essere computata ai fini statistici sul mod. AP/10, la prima è una cancellazione che “non comporta conteggio”.

3.4.4 Le iscrizioni e le cancellazioni per “regolarizzazione anagrafica”

Il confronto tra il risultato della rilevazione censuaria e le registrazioni anagrafiche, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, pone l'ufficiale di anagrafe in condizione di effettuare una serie di operazioni per la “regolarizzazione anagrafica” delle posizioni non conformi:

- regolarizzazione anagrafica di persone iscritte in anagrafe, ma non censite. In realtà non si tratta di una vera e propria iscrizione, ma di un adempimento necessario per confermare l'iscrizione di coloro che, pur continuando a dimorare abitualmente nel comune, non sono stati censiti. Le unità vanno computate sul mod. AP/10 tra le iscrizioni per altro motivo;
- iscrizione di persone censite, perché abitualmente dimoranti e non ancora iscritte. Le persone censite come residenti e non iscritte nell'anagrafe del comune di censimento non conseguono automaticamente l'iscrizione anagrafica; spetta all'ufficiale di anagrafe invitare tali persone a rendere la dichiarazione di residenza e procedere d'ufficio in caso di inadempienza. A seconda delle circostanze, il procedimento si svilupperà come procedimento di iscrizione da altro comune, dall'estero o per altro motivo. Nei casi in cui ci sia stata la dichiarazione, l'iscrizione decorre dalla data della dichiarazione, o quella della adozione, per i provvedimenti adottati d'ufficio. Il completamento dell'iter e la conseguente iscrizione in anagrafe non danno luogo a computo statistico, in quanto si tratta di unità già inserite nella popolazione legale presa a base per il calcolo della popolazione residente;
- cancellazione di persone iscritte nell'anagrafe, non censite e risultanti assenti agli accertamenti post-censuari. In questo caso, qualora la persona dimori abitualmente in un altro comune, la circostanza dovrà essere segnalata all'ufficiale di anagrafe competente affinché attivi le procedure per l'iscrizione nell'anagrafe del suo comune; nel caso la persona abbia trasferito la propria residenza all'estero, si avvierà il procedimento di cancellazione per emigrazione all'estero; qualora, infine, non sia possibile individuare il luogo di attuale dimora abituale, si darà corso al procedimento di cancellazione per irreperibilità

⁶¹ Per tutela della riservatezza, l'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003 ha modificato l'art. 143 del C.p.c. sostituendo il deposito dell'atto presso la casa comunale all'affissione all'albo pretorio del comune.

al censimento. Anche questo tipo di cancellazione non va computato sul modello AP/10;

- cancellazione di persone censite due volte o erroneamente. Come per la regolarizzazione anagrafica di persone residenti ma non censite, anche in questo caso non si tratta di vere e proprie cancellazioni, con la conseguente eliminazione di schede anagrafiche, ma di operazioni necessarie per rettificare il dato di popolazione calcolata. Difatti, tali cancellazioni vanno computate tra le cancellazioni per altro motivo del mod. AP/10.

In tutti i casi le iscrizioni e cancellazioni per regolarizzazione anagrafica vanno effettuate attraverso la compilazione del mod. APR/4, previa esecuzione degli accertamenti della verifica della dimora abituale.

3.4.5 Le mutazioni anagrafiche

Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui è destinatario l'ufficiale d'anagrafe possono dar luogo, oltre che a iscrizioni e cancellazioni, cioè ad istituzione o eliminazione di schede individuali, a mutazioni nel contenuto informativo delle schede stesse (artt. 10, 12 e 13 del Regolamento).

Ad esempio, la comunicazione di nascita o di decesso trasmessa dallo Stato civile, comporta, oltre all'istituzione o eliminazione della scheda individuale del soggetto, anche l'aggiornamento della rispettiva scheda di famiglia o di convivenza. La comunicazione di matrimonio comporta l'annotazione della variazione di stato civile nella scheda individuale e può dare luogo a variazioni nella composizione della famiglia.

Anche sentenze dell'autorità giudiziaria o provvedimenti di altre autorità pubbliche, in materia di adozione, cambio di nome, rettifica di atti, di acquisizione o perdita della cittadinanza, cambiamento di sesso, possono comportare l'aggiornamento delle registrazioni anagrafiche. Per quanto riguarda il cambiamento di sesso, la mutazione deve essere registrata nel mod. AP/10 alla voce iscritti e cancellati per altri motivi, in quanto produce un cambiamento nel calcolo della popolazione distinto per genere.

Altre variazioni, infine, possono essere apportate in virtù delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento circa i cambiamenti del titolo di studio, della qualifica professionale, la costituzione di una nuova famiglia o l'aggregazione di più famiglie, i cambi di abitazione, la costituzione o lo scioglimento della convivenza.

Da notare che nel caso di cambio di abitazione, di costituzione di nuova famiglia o di aggregazione di più famiglie in una sola, si instaura un vero e proprio procedimento amministrativo, con i conseguenti obblighi di comunicazione e motivazione previsti dalla legge n. 241 del 1990.

3.5 - Le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche degli stranieri e dei cittadini comunitari

Ai fini della residenza, la cittadinanza non è un elemento discriminante, ne consegue che in materia anagrafica il non cittadino italiano ha tutti i diritti e gli obblighi del cittadino italiano, ivi compreso quello dell'iscrizione anagrafica, con le eccezioni previste dall'art. 2 della Legge anagrafica.

L'unica condizione aggiuntiva che viene posta dalla normativa vigente è che lo straniero sia "regolarmente soggiornante", requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica. La regolarità del soggiorno è determinata in modo diverso a seconda che si tratti di cittadini comunitari o non.

Per quanto concerne l'iscrizione per nascita e la cancellazione per morte dei cittadini non italiani vale quanto indicato al paragrafo 3.4.1, qui di seguito saranno trattate le iscrizioni e cancellazioni per movimento migratorio.

3.5.1 Le iscrizioni e le cancellazioni dei cittadini stranieri

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche degli stranieri⁶² regolarmente soggiornanti sono disciplinate dall'art. 6, comma 7, del t.u. n. 286 del 1998,⁶³ in base al quale le stesse sono effettuate "alle medesime condizioni dei cittadini italiani" con le modalità previste dal regolamento di attuazione (d.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999).

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 "possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno". Il permesso di soggiorno è il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia e deve essere richiesto alla questura entro otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

L'entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto modifiche di rilievo al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato" e misure più restrittive per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.⁶⁴

⁶² Per straniero si intende "il cittadino di stato non appartenente all'Unione europea al quale è rilasciato il permesso o la carta di soggiorno" (Decreto Ministero dell'interno 18 dicembre 2000).

⁶³ Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, il suo regolamento di attuazione (d.p.r. n. 394 del 1999) e le successive norme integrative e modificative, si applicano solo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

⁶⁴ L'inserimento dell'art. 10-bis nel t.u. Immigrazione punisce con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000 lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Il nuovo art. 5, c. 2ter, del t.u. Immigrazione, prevede che sia la richiesta che il rinnovo del permesso di soggiorno saranno soggette al pagamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza⁶⁵ resa al questore entro otto giorni o all'autorità di frontiera all'atto dell'ingresso, a seconda che l'ingresso in Italia avvenga da paesi dell'area Schengen⁶⁶ o da altri paesi. La ricevuta non dà titolo all'iscrizione anagrafica, salvo il caso di discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.⁶⁷

Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, il cittadino straniero deve esibire i seguenti documenti:

- Permesso o carta di soggiorno o ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno,⁶⁸ per i discendenti da avo italiano, è sufficiente la dichiarazione di presenza. L'iscrizione in anagrafe avviene indipendentemente dal motivo del rilascio del permesso e della durata dello stesso (art. 6 c. 7 del t.u.).
- Passaporto valido e visto d'ingresso. La normativa anagrafica (art. 14 del Regolamento) prevede che chi trasferisce la residenza dall'estero debba comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, del Regolamento, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe iscriverà il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o da altri documenti autentici, tradotti e legalizzati, ove necessario. Nell'evenienza in cui emergano discordanze fra i dati del permesso e del passaporto, tali da rendere dubbia l'identità della persona, si renderà necessario acquisire un'attestazione consolare, tradotta e legalizzata, ove previsto, recante le esatte generalità. Una volta poi verificate le esatte generalità occorrerà informare la competente questura (Ministero dell'interno, circ. n. 20 del 25 luglio 2003). In caso di discordanze non sostanziali, deve prevalere il dato desunto dal passaporto.
- Atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare. L'articolo 14 del Regolamento prescrive che se il trasferimento concerne anche la famiglia, lo straniero deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. L'art. 3, c. 4, del d.p.r. n. 445 del 2000 prevede che per gli extracomunitari le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente

⁶⁵ Legge 28 maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

⁶⁶ Rientrano nell'area Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Malta, Svezia, Finlandia, Islanda, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Svizzera, Cipro, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Slovenia. Agli stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato non appartenente all'area Schengen, la polizia di frontiera appone sul passaporto, all'ingresso in Italia, il timbro uniforme "*Schengen*".

⁶⁷ Ministero dell'interno, circolare n. 32 del 13 giugno 2007, *Iscrizione discendenti da avo italiano*.

⁶⁸ Le circolari ministeriali, descrivono una pluralità di situazioni in cui alla mancanza del permesso di soggiorno, che non è di per sé un requisito inderogabile per poter procedere all'iscrizione anagrafica, corrisponde ugualmente la possibilità dell'iscrizione anagrafica previa esibizione della ricevuta attestante la richiesta del permesso di soggiorno.

autorità dello Stato estero. In base allo stesso articolo, tuttavia, i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Per i cittadini stranieri iscritti in anagrafe, il comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento, così come modificato dall'art. 15 del d.p.r. n. 394 del 1999,⁶⁹ prevede *“l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo”*. Lo stesso articolo, successivamente modificato dall' art. 14 del d.p.r. n. 334 del 2004,⁷⁰ prevede espressamente che *“gli stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”*. Ciò significa che, nelle more del rinnovo del titolo di soggiorno, il cittadino straniero deve essere considerato regolarmente soggiornante, per cui l'ufficiale d'anagrafe non potrà procedere alla sua cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. In base allo stesso principio, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero in altro comune, non è indispensabile che il cittadino sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ma è sufficiente che esibisca *“la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata della copia di quest'ultimo titolo”*. Così dispone la circolare n. 12 del 2005 del Ministero che suggerisce, altresì, di indicare nella scheda individuale dello straniero, a norma dell'art. 20 del Regolamento, i dati del permesso di soggiorno in corso di rinnovo e gli estremi della ricevuta rilasciata dalla questura. L'ufficiale d'anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero solo al momento in cui quest'ultimo sarà in possesso del permesso di soggiorno definitivamente rinnovato e quindi al momento in cui lo straniero sarà in grado di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale da effettuarsi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Successivamente con direttiva del Ministro dell'interno, in data 5 agosto 2006, sono state emanate nuove istruzioni *“sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”*. Alla luce dei principi contenuti in tale direttiva, è possibile procedere all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri mai iscritti in anagrafe ovvero cancellati dall'anagrafe per irreperibilità e ricomparsi successivamente, dietro esibizione della fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nella forma e nei modi previsti dalla norma (circolare Ministero dell'interno n. 42 del 17 novembre 2006).

Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide necessariamente con il possesso di un titolo di soggiorno, infatti devono considerarsi regolarmente soggiornanti:

⁶⁹ D.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28.

⁷⁰ D.p.r. n. 334 del 18 ottobre 2004, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

- i cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe di un qualsiasi comune italiano e in possesso della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri mai iscritti in anagrafe e in possesso di ricevuta per il primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di ingresso per lavoro;
- i cittadini stranieri non ancora iscritti in anagrafe, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia in possesso di permesso scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo;
- i cittadini stranieri cancellati per irreperibilità, o cancellati per l'estero che chiedono la reinscrizione con provenienza dall'estero, in possesso della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri in stato di detenzione, sebbene privi del permesso di soggiorno, in forza del provvedimento di detenzione dell'autorità giudiziaria.⁷¹

Anche i cittadini stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, possono richiedere l'iscrizione anagrafica con la sola esibizione della ricevuta, alle condizioni previste dalla direttiva del Ministero del 20 febbraio 2007 e dalla circolare n. 16 del 2007.

La direttiva *“in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”*, ha stabilito che, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello unico per l'immigrazione⁷² il contratto di soggiorno legittimamente possa esercitare i diritti da esso derivanti, ivi compreso quello di iscrizione anagrafica. In questo caso l'iscrizione anagrafica è subordinata all'esibizione *“del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico”* (Circolare del Ministero dell'interno, n. 16 del 2007). L'iscrizione ai sensi della direttiva citata dovrà essere comunicata al questore per la successiva comunicazione dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno. Inoltre il comune potrà invitare l'interessato a comunicare l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno e la relativa data di scadenza.

Rispondendo positivamente a numerosi quesiti, il Ministero, con circolare n. 43 del 2 agosto 2007, ha esteso agli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari⁷³ e ai quali lo Sportello unico per l'immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento, il trattamento previsto dalla direttiva 20 febbraio 2007, prevedendo la possibilità di iscrizione

⁷¹ Nota 04 del 2001 del Dipartimento di P.s. del Ministero dell'interno e circolare del 19 aprile 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici.

⁷² Lo Sportello unico per l'immigrazione, cui fanno capo le procedure relative all'assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri, è stato istituito in ogni provincia, presso la prefettura-Ufficio territoriale del governo ai sensi dell' art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l'art. 22 del testo unico per l'immigrazione (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286).

⁷³ La disciplina dei ricongiungimenti familiari è stata modificata, in senso restrittivo, dalle norme introdotte con la legge 15 luglio 2009 n. 94, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*.

anagrafica previa esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e della fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Le disposizioni della circ. n. 43 del 2007 non si applicano ai cittadini stranieri in attesa di permesso di soggiorno per "coesione familiare",⁷⁴ entrati in Italia con visto rilasciato per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (ad esempio visto turistico). Mancando il nulla osta al ricongiungimento, l'iscrizione anagrafica può essere effettuata solo previa esibizione del permesso di soggiorno.

Una innovazione molto importante riguarda i minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione ai quali il permesso di soggiorno non è richiesto e non deve essere esibito ai fini dell'iscrizione in anagrafe.⁷⁵ Se l'adozione è pronunciata all'estero e il Tribunale dei minori si limita a riconoscerne l'efficacia in Italia, l'iscrizione in anagrafe può essere effettuata direttamente con l'attribuzione dello status di figlio (purché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il provvedimento straniero sia già stato riconosciuto). Se l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo in Italia, il Tribunale dei minori riconosce il provvedimento come affido preadottivo e il minore sarà iscritto in anagrafe come "convivente".

Un altro caso per il quale non è richiesto il permesso di soggiorno riguarda l'iscrizione in anagrafe dei discendenti da avo italiano che intendano avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Come già detto precedentemente,⁷⁶ l'iscrizione non necessita di permesso di soggiorno, ma solo della ricevuta di dichiarazione di presenza, oltre naturalmente del requisito della dimora abituale in Italia. Pertanto, per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza è necessaria la preventiva iscrizione anagrafica per "residenza", accertata nei modi e con le procedure previste dalla Legge anagrafica e dal Regolamento. Lo stesso procedimento si applica anche per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Oltre che dalle norme generali, la "cancellazione degli stranieri" dall'anagrafe è disciplinata dall'articolo 11, c. 1, lett. c del Regolamento, così come modificato dall'art. 15 del d.p.r. n. 394 del 1999 che prevede anche la cancellazione per "*effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7, comma 3 del Regolamento, trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni*". Il termine dell'anno dalla scadenza

⁷⁴ La coesione familiare, disciplinata dall'art. 30 comma 1 lettera c) del testo unico per l'immigrazione, consiste nella conversione del permesso di soggiorno originariamente posseduto in un permesso per motivi familiari ed è possibile esclusivamente entro un anno dalla data di scadenza dello stesso. Ciò vuol dire che, chi è entrato in Italia, ad esempio con un visto per studio, può convertire il suo permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi familiari (in presenza dei requisiti di legge per il ricongiungimento familiare) solo se il suo permesso non è scaduto da più di un anno.

⁷⁵ Ministero dell'interno, direttiva 21 febbraio 2007, Politiche per la famiglia; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989); Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori (29 maggio 1993); legge n. 1184 del 1983 art. 34.

⁷⁶ Vedi, *infra* pag. 61.

del permesso di soggiorno è stato ridotto a sei mesi dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94, che ha nuovamente modificato l'art. 11 del Regolamento.

In tali circostanze l'ufficiale d'anagrafe dovrà invitare lo straniero a provvedere entro 30 giorni, dopo di che, se lo straniero non provvede, avvierà d'ufficio il procedimento di cancellazione per violazione degli obblighi di cui all'art. 7, c. 3, del Regolamento.⁷⁷ Come specificato dal Ministero (circ. n. 12 del 2 marzo 2005), è necessario il concorso di due elementi: il primo è costituito dall'omessa dichiarazione e il secondo dal decorso del periodo di sei mesi⁷⁸ dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

Se lo straniero ricompare munito di regolare permesso di soggiorno o di ricevuta di domanda di rinnovo, l'ufficiale d'anagrafe, verificata l'esistenza del requisito della dimora abituale, lo iscriverà con provenienza dall'estero; se lo straniero dichiara di essere espatriato dopo la scadenza del permesso, oppure, se non ha mai lasciato l'Italia, lo iscriverà per ricomparsa a seguito di cancellazione per violazione degli obblighi ex art. 7 d.p.r. n. 223 del 1989.⁷⁹

3.5.2 *Le iscrizioni e le cancellazioni dei cittadini comunitari*

L'11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, che ha recepito la direttiva del Consiglio e del Parlamento dell'Unione europea n. 38 del 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.⁸⁰

La principale novità introdotta dal decreto è l'abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla questura che il cittadino comunitario era tenuto a richiedere, a norma dell'art. 2 del d.p.r. n. 54 del 2002,⁸¹ nei casi di permanenza in Italia superiore a tre mesi e che rappresentava, come per gli extracomunitari, un requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Per effetto della nuova normativa, i cittadini di stati appartenenti all'Unione europea per periodi di permanenza superiore a tre mesi, devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale, senza l'obbligo di esibire la carta di soggiorno.

⁷⁷ Il tipo di cancellazione andrà esplicitato nel mod. APR/4, riportando nel riquadro Provvedo, punto 4) della Sez. II l'indicazione "cancellazione per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 223/1989".

⁷⁸ Il termine dell'anno dalla scadenza del permesso di soggiorno è stato ridotto a sei mesi dalla legge 15 luglio 2009 n. 94.

⁷⁹ In questo caso occorre riportare nel riquadro Provvedo, punto 4) della Sez. I dell'APR/4 l'indicazione "iscrizione anagrafica a seguito di cancellazione per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 223/1989".

⁸⁰ Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini di: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principati di Monaco e di Andorra, Stato della Città del Vaticano.

⁸¹ D.p.r. n. 54 del 18 gennaio 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea.

Il decreto legislativo, abrogando esplicitamente il d.p.r. n. 54 del 2002, oltre a sancire la scomparsa della carta di soggiorno per i cittadini comunitari,⁸² ha posto a carico dei comuni (art. 9) l'onere di verificare, in sede di iscrizione anagrafica, i requisiti per il soggiorno superiore a tre mesi e di rilasciare a richiesta l'attestazione dell'avvenuta iscrizione anagrafica e l'attestazione del diritto al soggiorno permanente (art. 16) che potrà essere ottenuta dal cittadino comunitario dopo 5 anni di soggiorno legale continuativo.

Per il soggiorno in Italia per un "periodo non superiore a tre mesi" non è prevista alcuna condizione o formalità da parte del cittadino comunitario, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. I familiari al seguito di cittadini comunitari, devono esibire un documento di identità, se essi stessi cittadini comunitari, o il passaporto in corso di validità recante il visto di ingresso, se cittadini extracomunitari.

Il cittadino Ue ha diritto di soggiorno per un "periodo superiore a tre" mesi quando:

- è lavoratore subordinato o autonomo (l'attività lavorativa deve essere attestata);
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi e di formazione professionale, e dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea documentazione), e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
- dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea documentazione) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;⁸³
- è un familiare⁸⁴ che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione avente diritto di soggiorno.

⁸² Il Ministero, con circolare n. 38 del 2006 aveva anticipato, ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'applicazione delle disposizioni della direttiva comunitaria, consentendo l'iscrizione anagrafica di cittadini comunitari anche senza il possesso della carta di soggiorno. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 30 del 2007 i cittadini dell'Unione che avevano conseguito l'iscrizione anagrafica tra il 30 aprile 2006 e il 10 aprile 2007 sono tenuti a presentare all'ufficio anagrafe la documentazione richiesta dal decreto stesso. I cittadini comunitari che sono stati iscritti all'anagrafe nel periodo 30.04.2006/10.04.2007 senza aver esibito la Carta di soggiorno possono recarsi all'ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30 del 2007 per ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno.

⁸³ "La nozione di 'risorse sufficienti' deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante ... In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità.", Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (Com (2009) 313 def.) del 2 luglio 2009. Il Ministero dell'interno, con circolare n. 18 del 21 luglio 2009, ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 2007, sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti relativi al possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno e alla copertura sanitaria, specificando che "la nozione di 'risorse sufficienti' può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi. Ove l'interessato non raggiunga l'importo minimo delle risorse, come previsto dall'art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d.lgs. n. 30 del 2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della direttiva".

⁸⁴ Per "familiare" si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.

Per soggiorni superiori a tre mesi il cittadino comunitario è tenuto ad acquisire, a norma dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 30 del 2007, la residenza in Italia. Da sottolineare, tuttavia che il Ministero, recependo le indicazioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM - 2009 - 313 def.) del 2 luglio 2009, con la circolare n. 18 del 21 luglio 2009 ha previsto la possibilità di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dei cittadini comunitari che, permanendo in Italia per più di tre mesi, non intendono trasferirsi stabilmente in Italia.⁸⁵

Il cittadino comunitario al momento della richiesta di iscrizione anagrafica dovrà esibire:

- il passaporto (o documento equipollente) o documento di identità valido per l'espatrio;
- il codice fiscale;
- la documentazione autentica idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile eccetera);⁸⁶
- la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 30 del 2007 (attività lavorativa, risorse eccetera):
 - in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'Inps, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi Inps e Inail, oppure la comunicazione di assunzione al Cip (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'Inps del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'Inail dello stesso;
 - in caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita Iva da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

⁸⁵ “La Commissione tiene conto del fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il proprio centro d'interessi presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l'interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera europea di assicurazione malattia o T.e.a.m.), rilasciatagli dal suo paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo. Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, lo stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal sopraccitato documento (T.e.a.m.). Alla luce di tali indicazioni, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si informa che il documento sopraccitato (T.e.a.m.), in corso di validità, è idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall'art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d.lgs. n. 30 del 2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell'Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia. In tali ipotesi deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 1228 del 1954 (Legge anagrafica) dall'art. 32, c. 1, del d.p.r. n. 223 del 1989 (Regolamento anagrafico), dandone indicazione nell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 e indicandone i motivi (ad esempio studio, eccetera)” Circolare Ministero dell'interno n. 18 del 21 luglio 2009.

⁸⁶ La mancanza di questa documentazione non pregiudica l'iscrizione anagrafica, lasciando incompleta la scheda AP.5, ma solo gli atti conseguenti (ad esempio matrimonio, qualora non sia certificato lo stato civile).

- in caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche;
- in caso di soggiorno in Italia senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, il cittadino dell'Unione deve autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari e produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie. L'autocertificazione del requisito reddituale può essere sottoposta a verifica da parte del comune, nei casi in cui si ritenga opportuno (circolare Ministero interno n. 18 del 21 luglio 2009).

I familiari di cittadini comunitari anch'essi comunitari e privi di un autonomo titolo di soggiorno, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono presentare in sede di richiesta di iscrizione anagrafica:

- un documento di identità valido per l'espatrio o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare (non è ammessa l'autocertificazione) e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

I familiari extracomunitari di cittadini comunitari, trascorsi tre mesi dall'ingresso, devono chiedere alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione" allegando, ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre alla richiesta della carta di soggiorno, i documenti indicati dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2007:

- passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché visto di ingresso, qualora richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- foto dell'interessato, in formato tessera, in 4 esemplari.

La circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007, relativa all'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno stato membro, prevedeva *"che per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della questura del richiamato titolo. Per questo motivo si ritiene opportuno che l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica sia successivo all'acquisizione della carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all'interessato la possibilità di richiedere l'iscrizione in un momento antecedente all'ottenimento della carta. In tale caso il perfezionamento del procedimento d'iscrizione conseguirà all'esibizione della Carta di soggiorno che nel frattempo sarà rilasciata dalla questura all'interessato secondo le procedure in vigore"*.

Con l'emanazione da parte del Ministero dell'interno della circolare n. 43 del 2 agosto 2007, i cittadini stranieri, familiari di cittadini comunitari devono essere assimilati alla fattispecie degli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari. Pertanto essi possono essere iscritti in anagrafe nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e quindi, contrariamente a quanto affermato nella circolare n. 19 del 2007, il procedimento di iscrizione anagrafica potrà essere perfezionato anche prima del rilascio del permesso di soggiorno.⁸⁷

Naturalmente, la carta di soggiorno serve comunque e dovrà essere esibita al momento del suo rilascio. Nel caso in cui la domanda di rilascio della carta di soggiorno sia rigettata dalla questura, l'ufficiale d'anagrafe dovrà respingere l'istanza di iscrizione anagrafica se la pratica è ancora in corso, oppure annullare l'iscrizione se essa è già avvenuta.

All'atto della richiesta di iscrizione nei registri anagrafici viene rilasciata ai cittadini comunitari, come previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 30 del 2007, una "attestazione" di richiesta di iscrizione anagrafica, che non è un documento che autorizza il soggiorno, già di per sé autorizzato in forza del trattato, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento, da parte del cittadino comunitario, all'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel d.lgs. n. 30.

L'attestazione, che deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero e allegato alla circolare n. 45 dell'8 agosto 2007, contiene le generalità del richiedente, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione e la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990. La circolare n. 45 prevede che, a richiesta, possano essere attestati anche l'iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione (allegato 2 della circolare) e, per il cittadino dell'Unione che abbia maturato cinque anni di "*soggiorno legale e continuativo*", il soggiorno permanente (allegato 3).

Il cittadino comunitario ed i suoi familiari al seguito, anch'essi cittadini comunitari, che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio italiano, hanno diritto al soggiorno permanente, certificato dal comune di residenza, a richiesta, mediante apposita "attestazione"; alle medesime condizioni, il diritto al soggiorno permanente è riconosciuto anche ai familiari al seguito del cittadino comunitario, che siano cittadini extracomunitari; in tal caso, è previsto il rilascio, da parte della questura, di una "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

Le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini comunitari sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dalla Legge anagrafica e dal Regolamento. L'unico motivo di cancellazione anagrafica diverso, è il provvedimento di allontanamento emanato dal prefetto o dal Ministero ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2007 come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2008.

Quando il provvedimento di allontanamento è adottato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 30 del 2007⁸⁸ come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2008, l'ufficiale d'anagrafe interviene nella fase successiva al provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto, ed effettua la cancellazione dall'anagrafe sulla base della comunicazione ricevuta.

Quando il provvedimento di allontanamento è adottato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2007 è possibile che tale provvedimento abbia preso avvio da una segnalazione dell'ufficiale

⁸⁷ Sito Anusca - Quesito del 3 gennaio 2008.

⁸⁸ Il d.lgs. 30 del 2007 è stato modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2008.

d'anagrafe. Tale segnalazione deve essere fatta una volta accertata la mancanza dei requisiti di soggiorno per i cittadini che provengono dall'estero e una volta accertata la perdita delle condizioni di soggiorno per coloro che sono già iscritti in anagrafe e chiedono il rilascio dell'attestato. In questi casi l'ufficiale d'anagrafe dovrà rigettare la richiesta di iscrizione anagrafica dall'estero ai sensi della legge n. 241 del 1990, e la richiesta di rilascio dell'attestato di iscrizione per coloro che sono già iscritti in anagrafe. Unitamente all'emanazione del provvedimento di rigetto dovrà essere inviata la segnalazione al prefetto, cui spetta l'esclusiva competenza dell'adozione del provvedimento di allontanamento. Per i cittadini che provengono da altro comune la mancanza delle condizioni non pregiudica il mantenimento dell'iscrizione anagrafica, ma deve essere, comunque, fatta comunicazione al prefetto.⁸⁹

3.6 - L'iscrizione in anagrafe delle persone senza fissa dimora

Per il legislatore anagrafico il “senza fissa dimora” è colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato residente in alcun luogo e necessita dunque di un trattamento giuridico differenziato, che consiste nel far coincidere la residenza anagrafica con il domicilio.

Molto opportunamente nelle *Avvertenze e note illustrative* alla Legge e al Regolamento anagrafico, l'Istat specifica che i “senza fissa dimora” sono coloro che, per le loro particolari attività professionali, non hanno in nessun comune la propria dimora abituale che costituisce l'elemento essenziale della residenza.⁹⁰ È il caso di girovagli, artisti, commercianti ambulanti, zingari, i nomadi, le cui professioni o abitudini definiscono uno stile di vita “itinerante” e senza ritorno ad una abitazione fissa. In sostanza la legge ha operato una *fiction iuris* considerando residente in un luogo il soggetto prescindendo dall'abitudine della sua presenza e privilegiando l'elemento volitivo a quello di fatto.⁹¹

Per tale categoria di persone, la previsione originaria della Legge anagrafica per cui “*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita*” è stata significativamente modificata dall'art. 3, comma 38, della legge n. 94 del 2009. Nella nuova formulazione del comma 3 dell'art. 2 della Legge anagrafica, ai fini degli obblighi anagrafici “*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita.*”

Inoltre l'art. 3, comma 39, della citata legge 94 del 2009 ha aggiunto un quarto comma all'articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l'istituzione “*senza nuovi o maggiori oneri a*

⁸⁹ Su tema vedi: L. Palmieri, R. Minardi, “Speciale comunitari – La perdita delle condizioni di soggiorno e il provvedimento di allontanamento. La cancellazione dall'anagrafe a seguito di provvedimento di allontanamento.” *I Servizi Demografici*, 9/2008.

⁹⁰ Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 44.

⁹¹ Nella categoria dei senza fissa dimora vengono spesso inclusi anche i “senza tetto”. In realtà i senzateetto sono soggetti che hanno la dimora abituale nel comune pur non avendo la disponibilità di un'abitazione o che conducono una vita non riconducibile ai normali canoni sociali, scegliendo giorno per giorno il proprio punto di riferimento ma sempre all'interno del territorio comunale.

carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema Ina-Saia". Tale decreto ministeriale è stato adottato il 6 luglio 2010, e pubblicato sulla G.U. n. 165 del 17 luglio 2010.⁹² Il registro sarà formato, in modalità telematica, dai dati anagrafici contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi,⁹³ relativi alle persone che non hanno fissa dimora, iscritte nelle anagrafi comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge anagrafica. In base al decreto e alle indicazioni fornite nell'allegato tecnico, ciascun comune deve indicare, per le persone già caricate su Ina, in un apposito campo aggiuntivo, la posizione di "senza fissa dimora". L'accesso al registro è consentito, in via esclusiva, alla sola Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero.

In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le quali viene introdotto l'obbligo di fornire all'ufficio di anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. L'iscrizione, pertanto, dovrà essere effettuata all'indirizzo in cui si trova ubicata la sede del domicilio dichiarato e accertato.⁹⁴

Tuttavia, l'accertamento del domicilio, è cosa ben diversa dall'accertamento della residenza e non presuppone la presenza fisica della persona, con carattere di prevalenza, all'indirizzo indicato. Pertanto l'accertamento del vigile dovrà riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che è e resta, in questi casi, un elemento accidentale.

Nel caso di persone "senza tetto", il luogo del domicilio potrebbe coincidere con luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti (ad esempio portico del palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, bar presso il quale consuma i pasti eccetera), qualora ci sia, però, il **consenso alla domiciliazione** da parte di tutte le persone interessate. Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici o privati (ad esempio i servizi sociali del comune, comunità religiose eccetera) il domicilio di queste persone potrebbe coincidere con la sede della struttura assistenziale di riferimento.

Nulla però impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del richiedente sul territorio del comune, la sua iscrizione avvenga, presso una via fittizia, quale quella indicata dall'Istat.⁹⁵ Infatti la nuova formulazione dell'art. 2 della Legge anagrafica si

⁹² Lo stesso decreto è inoltre oggetto della circolare n. 22 del 21 luglio 2010 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

⁹³ Vedi paragrafo 3.12.3.

⁹⁴ Nella circolare n. 19 del 2009, il Ministero chiarisce che la norma, che si applica alle nuove iscrizioni, intende evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato.

⁹⁵ Nelle note illustrative della legge anagrafica, l'Istat suggerisce l'istituzione, in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale elencare e censire come residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto che avessero eletto domicilio al fine di ottenere la residenza anagrafica, individuando allo scopo una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe. In tale via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora (in passato alcuni comuni hanno deliberato l'istituzione della via convenzionale, in base alle istruzioni impartite dall'Istat. Ad esempio, il comune di Roma, nel 2002, ha deliberato l'istituzione di via Modesta Valente quale "indirizzo anagrafico convenzionale" per le persone senza fissa dimora della città).

limita a chiedere elementi circa l'effettività del domicilio nel comune e non pretende che l'indirizzo di domicilio sia anche indirizzo di residenza.⁹⁶

Nel caso in cui la persona senza fissa dimora non sia in grado di fornire alcun elemento utile ad accertare il domicilio, il comune competente all'iscrizione anagrafica sarà quello di nascita. Se non è nato in Italia, il senza fissa dimora sarà iscritto nel comune di nascita del padre o, se questi non è nato in Italia, in quello della madre, altrimenti nel registro istituito presso il Ministero (art. 2, c. 5, Legge anagrafica).

Naturalmente le nuove regole troveranno applicazione solo per le nuove iscrizioni e non anche per le posizioni oramai consolidate.

Poiché la persona senza fissa dimora non ha, per definizione, una dimora stabile ed effettiva, l'iscrizione anagrafica si effettua nel comune di domicilio; ne discende che una variazione di domicilio comporta il trasferimento di residenza nel comune di nuovo domicilio e la conseguente cancellazione anagrafica dal comune di precedente iscrizione. Inoltre, per le persone senza fissa dimora non è applicabile il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti (art. 11, comma 1, lett. c, del Regolamento), in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione per irreperibilità, ossia la perdita della dimora abituale. È invece possibile la cancellazione per irreperibilità al censimento, poiché tale rilevazione si svolge su tutto il territorio nazionale e tutte le persone presenti hanno l'obbligo di censirsi.

3.7 - Le iscrizioni e le cancellazioni Aire

L'art. 2 della legge n. 470 del 1988 prevede le iscrizioni all'Aire per i seguenti motivi:

- per trascrizione degli atti di nascita di cittadini italiani residenti all'estero pervenuti ai sensi dell'art. 17 del Regolamento dello stato civile (d.p.r. n. 396 del 2000) e dell'articolo 73, ultimo comma, del d.p.r. n. 200 del 5 gennaio 1967; la decorrenza giuridica dell'iscrizione avrà come riferimento la data di registrazione o trascrizione dell'atto di nascita;
- per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata;
- per acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero; la decorrenza giuridica dell'iscrizione sarà la data di registrazione del relativo atto di stato civile;
- per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero;⁹⁷
- per ricomparsa a seguito di cancellazione dall'Aire per irreperibilità; l'iscrizione per irreperibilità decorre dalla data del provvedimento;
- per trasferimento dall'Aire di altro comune. L'art. 2, comma 1 lett. b) della legge Aire, consente, a domanda dell'interessato, il trasferimento dell'iscrizione Aire dal comune di ultima residenza al comune in cui il richiedente abbia già familiari iscritti nell'Aire o nell'anagrafe della popolazione residente. Inoltre, l'articolo 6

⁹⁶ Cfr. Paolo Morozzo della Rocca, *Le nuove regole sull'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora*, Lo Stato Civile Italiano, novembre 2009, pp. 834-841.

⁹⁷ Sull'argomento si rimanda al paragrafo 3.4.2 relativo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.

della legge n. 15 del 1992,⁹⁸ che prevede la possibilità, per i residenti all'estero, di richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita, concede indirettamente la possibilità di trasferire l'iscrizione Aire nel comune di nascita. La decorrenza giuridica del trasferimento ha le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all'estero. La richiesta di trasferimento può essere presentata direttamente al consolato oppure al sindaco del comune di nascita. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda quando la stessa è presentata direttamente al comune di nascita, dalla data di ricezione della richiesta quando la stessa viene inoltrata tramite consolato.

La "cancellazione dall'Aire" è regolata dall'art. 4 della legge n. 470 del 1988 (come modificato ed integrato dalla legge n. 104 del 2002⁹⁹) e deve essere effettuata per i seguenti motivi:

- per morte o per morte presunta. La cancellazione per decesso decorre dalla data della registrazione o trascrizione dell'atto e potrà, naturalmente, essere perfezionata soltanto al momento in cui pervengono all'ufficiale di anagrafe gli estremi della trascrizione dell'atto di morte;
- per rimpatrio e/o residenza in Italia;¹⁰⁰
- per irreperibilità presunta; la cancellazione per irreperibilità decorre dalla data del provvedimento. Nella formulazione originaria, l'art. 4 della legge n. 470 del 1988 prevedeva la cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni. Nella fase di completamento della normativa Aire, la legge n. 104 del 27 maggio 2002 ha ampliato e meglio specificato i casi di cancellazione per irreperibilità, prevedendo che possa essere effettuata;
- quando siano trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'Aire, l'indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita in occasione delle due ultime consultazioni elettorali che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie.
- Con la nuova formulazione il legislatore ha lasciato chiaramente intendere che, a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, che non hanno alcun riscontro attivo, esperiti gli opportuni accertamenti, si può ben procedere alla loro cancellazione;

⁹⁸ Legge n. 15 del 16 gennaio 1992, *Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*.

⁹⁹ Legge n. 104 del 27 maggio 2002, *Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470*.

¹⁰⁰ Sull'argomento si rimanda al paragrafo 3.4.2, relativo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.

- perdita della cittadinanza italiana; la cancellazione per perdita della cittadinanza italiana decorre dalla data della perdita della cittadinanza stessa;
- trasferimento nell’Aire di un altro comune.

3.8 - Il confronto censimento-anagrafe, la revisione dell’anagrafe e l’allineamento del calcolo della popolazione

L’articolo 46 del regolamento anagrafico stabilisce che *“a seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento”*. Le norme tecniche per la revisione sono di volta in volta stabilite dall’Istat.

Anche il previgente regolamento anagrafico, prevedeva (art. 41) che i comuni effettuassero la revisione dell’anagrafe a seguito del censimento. Il testo dell’articolo non risulta modificato dal regolamento, se non per l’aggiunta del secondo comma, relativo al riferimento alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. Le prime indicazioni furono fornite in occasione del censimento del 1961.

Tali istruzioni si componevano di quattro capitoli: il primo dedicato al confronto tra le risultanze del censimento e la situazione anagrafica; il secondo al perfezionamento del censimento; il terzo alla revisione e aggiornamento dell’anagrafe; il quarto alla revisione e aggiornamento dell’onomastica stradale e della numerazione civica.

In occasione del successivo censimento le istruzioni, pur rimanendo sostanzialmente inalterate, aggiungevano un ulteriore capitolo, dedicato alla *“revisione e aggiornamento dello schedario degli emigrati ed emigranti per l’estero”*. Sostanzialmente immutate si presentavano le norme tecniche relative al censimento del 1981. Le istruzioni relative al censimento del 1991 si presentavano in modo molto sintetico, ma accompagnavano alla circolare (n. 52 del 3 ottobre 1991) un modello riepilogativo dei dati ottenuti dal confronto censimento anagrafe. Nel modello in oggetto si chiedeva di quantificare il numero di famiglie e di componenti, distinti per genere, relativi alle famiglie censite come residenti e iscritte nell’anagrafe del comune, censite come residenti e non iscritte nell’anagrafe del comune, iscritte nell’anagrafe del comune e non censite come residenti.

In occasione del censimento del 2001 l’Istituto ha predisposto due circolari, illustranti rispettivamente le modalità per effettuare il confronto e la revisione dell’anagrafe contestualmente al censimento e successivamente ad esso. Si tratta delle circolari n. 15 del 10 luglio 2001 e n. 25 del 24 maggio 2002 il cui contenuto è illustrato nel paragrafo che segue.¹⁰¹

¹⁰¹ Inoltre, la circolare n. 22 del 20 settembre 2001 prevedeva l’attribuzione di un contributo economico ai comuni che dichiaravano di aver effettuato il confronto contestualmente al censimento.

3.8.1 Il confronto censimento-anagrafe e la revisione dell'anagrafe

L'interazione tra la rilevazione censuaria e l'anagrafe si realizza attraverso le operazioni di confronto censimento-anagrafe e di revisione e aggiornamento dell'anagrafe.

La prima operazione, che coinvolge sia l'ufficio comunale di censimento che l'ufficio anagrafe, *“consiste nel confronto tra le persone censite come dimoranti abitualmente e i residenti iscritti in anagrafe risultanti dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza corrispondenti”*¹⁰² e rappresenta la cartina al tornasole sia della correttezza delle operazioni censuarie che della puntuale e regolare tenuta degli schedari anagrafici. Difatti, il puntuale confronto tra le risultanze anagrafiche e le informazioni presenti sui modelli di censimento CP.1bis e CP.2bis¹⁰³ *“permette di apportare i necessari perfezionamenti ai risultati del censimento, nonché di assicurare la rispondenza dell'anagrafe alla situazione della popolazione residente risultante al censimento”*.¹⁰⁴ La revisione e aggiornamento dell'anagrafe, invece, sono di competenza dell'ufficio anagrafe che, sulla base delle informazioni censuarie, procede ad adeguare gli archivi anagrafici.

In occasione del censimento della popolazione del 2001, le norme stabilite dall'Istat prevedevano che, contestualmente¹⁰⁵ allo svolgimento della rilevazione censuaria, l'ufficio comunale di censimento effettuasse *“due distinti ordini di confronto”*:

- a) Il confronto concernente la famiglia e la convivenza, sia come unità di censimento che come unità anagrafica;
- b) Il confronto delle singole persone elencate nei modd. Istat CP.1bis e nei modd. Istat CP.2bis”.¹⁰⁶

Si tratta di un confronto puntuale tra i dati anagrafici (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita) e di indirizzo di residenza, tra la popolazione censita in famiglia e in convivenza, così come risulta dai modelli di censimento (CP.1bis, per le famiglie, e CP.2bis, per le convivenze) e le schede di famiglia e di convivenza (rispettivamente AP/6 e AP/6A) presenti nell'anagrafe della popolazione residente.

Se il confronto evidenzia la corrispondenza fra il dato censuario e le risultanze anagrafiche, l'ufficio anagrafe annota sulle schede anagrafiche gli estremi del foglio e della sezione in cui i soggetti sono stati censiti.

¹⁰² Istat, Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe della Popolazione Residente in base alle risultanze del 14° Censimento generale della popolazione, allegato alla Circ. n. 15 del 10 luglio 2001.

¹⁰³ I modelli CP.1bis e CP.2bis sono, rispettivamente, la pagina “staccabile” dei modelli CP.1 (Foglio di famiglia) e CP.2 (Foglio di convivenza) utilizzati nella rilevazione censuaria. In tali modelli sono contenuti gli elementi identificativi delle persone censite (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, indirizzo di residenza).

¹⁰⁴ Istat, Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe.

¹⁰⁵ *“Se il confronto con l'Anagrafe non avviene in questa fase, le differenze riscontrate tra censimento-anagrafe non possono essere più eliminate durante la fase di rilevazione e quindi non possono più apportare alcun perfezionamento al risultato censuario, ma possono costituire soltanto la base per la revisione e l'aggiornamento dell'anagrafe”*. Istat, Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe.

¹⁰⁶ Istat, Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe.

In caso di mancata corrispondenza, è necessario effettuare una serie di operazioni, di competenza dell'ufficio comunale di censimento o dell'ufficio anagrafe, a seconda che mirino al "perfezionamento" della rilevazione censuaria o all'adeguamento delle registrazioni anagrafiche alla *res facti* accertata dal censimento. Le operazioni di perfezionamento e/o le variazioni dell'anagrafe possono riguardare sia le schede di famiglia e di convivenza che quelle individuali.

I casi di discordanza fra fonte censuaria e fonte anagrafica possono essere così sintetizzati:

- "persone iscritte in anagrafe e non censite come residenti". In questo caso l'ufficiale di anagrafe doveva esperire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva realtà. Dagli accertamenti può emergere che si tratta di:
 - persone effettivamente irreperibili, per le quali deve essere avviato il procedimento di cancellazione anagrafica;¹⁰⁷
 - persone sfuggite al censimento, che devono essere segnalate all'ufficio di censimento affinché provveda a farle censire;
 - persone censite, per errore, come temporaneamente presenti anziché come residenti. Anche tali persone devono essere segnalate all'ufficio di censimento per le dovute modifiche al modello di rilevazione;
- "persone non iscritte in anagrafe e censite come residenti". Se gli accertamenti ne confermano la dimora abituale, l'ufficiale d'anagrafe deve invitare tali persone a regolarizzare la loro posizione anagrafica ed avviare il conseguente procedimento di iscrizione anagrafica;¹⁰⁸ in caso di rifiuto da parte dell'interessato, l'ufficiale d'anagrafe può procedere all'iscrizione d'ufficio. Qualora si tratti, invece, di persone che, non avendo dimora abituale nel comune, sono state erroneamente censite come residenti, esse vanno segnalate all'ufficio di censimento per le dovute correzioni ai modelli censuari;
- "persone iscritte in anagrafe e censite come residenti, ma ad un indirizzo diverso da quello anagrafico". Come per il punto precedente, l'ufficiale d'anagrafe avvia, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento, la procedura per il cambio dell'indirizzo di residenza oppure segnala all'ufficio di censimento l'errore commesso in fase di rilevazione, a seconda che gli accertamenti confermino o meno l'informazione censuaria;
- "persone censite due volte". In questo caso spetta all'ufficio di censimento rettificare i modelli di rilevazione, provvedendo ad eliminare il doppione.

Le indicazioni sulle modalità di trattamento delle discordanze fra censimento e anagrafe relative alle persone valgono, con i dovuti cambiamenti, anche per il trattamento delle discordanze relative alle famiglie e alle convivenze.

Le operazioni di confronto censimento-anagrafe, che, per evidenti motivi, devono essere completate entro la fase censuaria di lavoro sul campo, non esauriscono le attività che gli uffici anagrafici sono tenuti a realizzare in occasione dei censimenti. È necessario, infatti, completare le procedure di iscrizione e cancellazione anagrafiche avviate a seguito del

¹⁰⁷ Sull'argomento si rimanda al paragrafo 3.4.2 , relativo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.

¹⁰⁸ Sull'argomento si rimanda al paragrafo 3.4.2 , relativo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.

confronto censimento-anagrafe, procedere all'eventuale aggiornamento delle informazioni previste dal secondo comma dell'articolo 35 del Regolamento¹⁰⁹ e annotare su tutte le schede anagrafiche esistenti alla data del censimento gli estremi del foglio e della sezione in cui il soggetto è stato censito.

Nel momento in cui le operazioni di confronto censimento-anagrafe vengono effettuate successivamente alla conclusione delle operazioni censuarie, e quindi non possono più dar luogo all'integrazione e correzione dei modelli di censimento, che produrrebbero effetti già sul dato di popolazione legale, il quale si troverebbe perfettamente allineato con il numero di schede presenti in anagrafe, le risultanze devono comunque poter produrre effetti sul dato di popolazione calcolata.

In tale caso, le indicazioni stabilite in occasione del censimento 2001 prevedono i seguenti casi:


- Per i non censiti, ma iscritti in anagrafe, una volta verificata la persistenza della dimora abituale, è necessaria la compilazione di un modello di iscrizione APR/4 comportante conteggio, per reinserire nel calcolo della popolazione residente la persona sfuggita al censimento. Tale modello non avrà nessun effetto "amministrativo" sulla scheda anagrafica, ma servirà solo a fini di rettifica del calcolo della popolazione residente.
- Per i non censiti, ma iscritti in anagrafe per i quali non può essere confermata la dimora abituale, deve essere compilato un modello di cancellazione APR/4, non comportante conteggio, in quanto la persona non faceva parte della popolazione legale. In questo caso la cancellazione sarà effettiva, producendo la reale eliminazione della scheda AP/5 dallo schedario anagrafico.
- Per i censiti non iscritti in anagrafe, che non possono esserlo, così come per le duplicazioni, deve essere compilato un modello di cancellazione APR/4 comportante conteggio, per detrarre la persona impropriamente rientrante nella popolazione legale, dal calcolo della popolazione. Come per il primo caso, non si avrà nessun effetto sullo schedario anagrafico.

Le operazioni di confronto censimento-anagrafe sono schematizzate nella figura 3.4.¹¹⁰ Tutte le operazioni in addizione o sottrazione di popolazione dovranno essere riportate nei modelli mensili del movimento e calcolo della popolazione residente D.7.B e nel modello annuale Istat P.2 con riferimento alla data di definizione della pratica. Pertanto il calcolo della popolazione residente terrà conto delle "rettifiche" a partire da quella stessa data.

¹⁰⁹ "Il confronto deve essere effettuato limitatamente alle informazioni previste dall'art. 35, comma 2, d.p.r. n. 223 del 1989, relative, perciò, al nome, cognome, indirizzo, data di nascita e sesso. L'aggiornamento della scheda anagrafica non può essere effettuato, quindi, per le notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio eccetera". Istat, Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe.

¹¹⁰ Vedi anche paragrafo 3.4.4.

Figura 3.4 - Confronto censimento-anagrafe



3.8.2 *L'allineamento tra il dato di popolazione calcolata e il dato di popolazione anagrafica*

Poiché la popolazione censita viene presa come base per il calcolo della popolazione residente annuale, aggiornato attraverso la rilevazione del movimento anagrafico della popolazione residente, un confronto censimento-anagrafe non effettuato, errato o non contestuale alla rilevazione censuaria può generare, negli anni successivi al censimento, un disallineamento tra il numero di schede presenti in anagrafe e la popolazione calcolata. Questo disallineamento risulta evidente attraverso il confronto tra i dati della rilevazione P.2 e della rilevazione Posas e tende ad ampliarsi in funzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra la conclusione della rilevazione censuaria e l'effettuazione delle operazioni di confronto censimento-anagrafe. Infatti, con il procedere del calcolo della popolazione è probabile che vengano conteggiati anche gli eventi relativi a persone non censite che invece non dovrebbero comportare conteggio. Ad esempio, possono essere inserite nel calcolo le cancellazioni per emigrazione o per decesso di persone non censite. Pertanto, in fase di confronto "tardivo" devono essere verificate tutte le posizioni attive al momento del censimento, e non solo quelle residue.

Nelle operazioni di riallineamento dell'anagrafe, soprattutto se "tardivo", il supporto tecnico dell'Istat rappresenta uno strumento irrinunciabile per una migliore e tempestiva soluzione del problema.

Nella figura 3.5 è riportato uno schema di confronto tra archivi censuari e archivi anagrafici e di revisione del dato statistico che consente di produrre, eventualmente anche attraverso il ricorso a procedure informatiche, l'allineamento tra la consistenza delle schede anagrafiche e il dato calcolato nella rilevazione della popolazione residente.

Il punto di partenza è, ovviamente, rappresentato dal confronto tra l'archivio anagrafico, riferito alla data del censimento, e l'elenco delle persone censite risultante dai modelli CP.1bis e CP.2bis. Un confronto tra le due fonti, infatti, genera tre differenti archivi: il primo relativo ai residenti censiti, il secondo ai residenti non censiti e il terzo ai censiti non residenti.

1. Archivio dei residenti censiti (Arch1):

contiene le posizioni corrispondenti a situazioni corrette, è solo opportuno procedere solo ad una verifica dell'eventuale presenza di doppioni nella lista censuaria; doppioni da sottrarre dalla popolazione calcolata (-Varⁱ).

2. Archivio dei residenti non censiti (Arch2)

Nell'attività di revisione dell'anagrafe occorre tener conto della presenza, nel comune, di persone residenti, ma non censite.

Tali persone potrebbero essere decedute o aver trasferito la propria residenza in epoca successiva al censimento. In tal caso è necessario verificare che, all'atto della definizione della cancellazione, tali unità non siano state computate in diminuzione sul mod. AP/10; qualora ciò si fosse verificato, le stesse dovranno essere computate in aumento tra gli iscritti per altro motivo (+Varⁱ).

La normativa prevede che per la cancellazione delle persone risultate irreperibili al censimento sia sufficiente un solo accertamento. Tuttavia, soprattutto nei grandi comuni,


anche l'effettuazione di un solo accertamento richiede tempi molto lunghi e può accadere che, nelle more del perfezionamento della pratica di cancellazione, siano effettuate variazioni anagrafiche, ad esempio un cambio di abitazione nello stesso comune, o ci siano atti quali la richiesta della carta di identità o l'iscrizione in anagrafe per nascita di un figlio del soggetto non censito. Secondo una prassi adottata per la prima volta nel 2006 in occasione del confronto censimento-anagrafe effettuato dal comune di Roma, e poi estesa ad altri comuni, l'Istituto, in accordo con il Ministero, ha ritenuto che nella fase di allineamento del dato statistico tali eventi potessero essere indizi del permanere della dimora abituale e della conseguente iscrizione anagrafica. Ciò significa che tali unità, non incluse nella popolazione legale presa a base per il calcolo della popolazione, dovranno essere computate in aumento(+Varⁱⁱ). L'accertamento è necessario per gli iscritti "inattivi" e qualora venga confermata la dimora abituale delle persone erroneamente non censite, tali unità concorreranno ad aumentare il dato della popolazione calcolata(+Varⁱⁱⁱ).

3. Archivio dei non residenti censiti (Arch3)

I non residenti censiti ed iscritti in anagrafe dopo il censimento non comportano conteggio ai fini statistici (sarà sempre necessario compilare un modello APR/4). Nel caso siano state erroneamente computate in aumento all'atto della definizione della pratica, tali unità dovranno essere portate in diminuzione nel calcolo della popolazione residente (-Varⁱⁱ).

Alla fine del processo di allineamento, la somma algebrica degli aggregati che comportano una variazione positiva (+Varⁱ, +Varⁱⁱ e +Varⁱⁱⁱ) e di quelli che determinano una negativa (-Varⁱ e -Varⁱⁱ) misura la divergenza tra il dato di popolazione calcolata e la consistenza delle schede anagrafiche. Se tale valore è positivo le unità andranno computate tra gli altri iscritti sul mod. AP/10 e sugli altri modelli statistici, se negativo dovranno essere registrate tra le cancellazioni per altro motivo.

Figura 3.5 - Processo di allineamento tra popolazione calcolata e popolazione anagrafica



3.9 - Basi territoriali, toponomastica e numerazione civica

La toponomastica e la numerazione civica sono strumenti fondamentali non solo per la gestione del sistema anagrafico, ma anche per una corretta gestione del territorio e dei servizi, pubblici e privati, alla cittadinanza.

Gli adempimenti in materia riguardano da un lato l'individuazione e delimitazione delle località abitate e delle sezioni di censimento (ordinamento topografico e formazione delle basi territoriali per i censimenti) e dall'altro la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica (ordinamento ecografico).

La materia è disciplinata dagli articoli 9 e 10 della Legge anagrafica e dagli articoli 38-45 e 47 del vigente Regolamento. Per quanto riguarda la denominazione delle aree di circolazione, valgono le norme del regio decreto legge n. 1158 del 10 maggio 1923, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925, e della legge n. 1188 del 23 giugno 1927. Il quadro normativo di riferimento è completato dalle circolari emanate dal Ministero e dall'Istat e, soprattutto dalle *“Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico”* redatte dall'Istat e inserite nel volume *“Anagrafe della popolazione”*.¹¹¹

Il sindaco è tenuto ad assicurare, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, *“la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici”*. Adempimenti che sono affidati alla responsabilità degli uffici topografici ed ecografici o degli uffici di statistica e, in subordine, nei comuni che non dispongono di tali uffici, all'ufficiale di anagrafe.

In ogni caso, l'ufficiale di anagrafe deve conoscere i provvedimenti adottati in materia di denominazione delle aree di circolazione e di attribuzione della numerazione civica, poiché le registrazioni delle posizioni e mutazioni anagrafiche *“debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme, ma deve distinguersi anche nella delimitazione dei centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni”*.¹¹² Pertanto, l'articolo 44 del Regolamento stabilisce che nei *“Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.”*

¹¹¹ Istat, *Anagrafe della popolazione*, pp. 71-98.

¹¹² Istat, *Anagrafe della popolazione*, p. 53.

3.9.1 Le basi territoriali

L'ordinamento stabilisce che ogni comune provveda alla definizione di proprie basi cartografiche, dette piani topografici, *“ai fini di una razionale e realistica determinazione dei riferimenti territoriali per i censimenti e per l'Anagrafe della popolazione”*¹¹³ costituite da *“carte topografiche concernenti il territorio comunale”* su cui sono individuate e delimitate le località abitate e le sezioni di censimento (art. 9 della Legge anagrafica, art. 38 del Regolamento).

La cartografia comunale con la delimitazione delle località abitate e delle sezioni di censimento è sottoposta alla revisione e all'approvazione da parte dell'Istat e rimane invariata fino al successivo censimento (art. 38, c. 1, del Regolamento). Ciò non esime, però, dall'obbligo di tenerla costantemente aggiornata, riportandovi le *“mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili”* (art. 39 del Regolamento).

Le basi territoriali di cui attualmente dispongono i comuni sono state realizzate nell'ambito del progetto Census 2000, che ha *“consentito di ottenere, in un processo di progressivo adeguamento, basi territoriali in formato digitale-vettoriale, inquadrare dal punto di vista geografico, ed aventi qualità adeguate alle finalità statistiche e censuarie, sia con riferimento alla scala di restituzione che al livello di precisione geometrica”*.¹¹⁴

La basi territoriali, predisposte in occasione del censimento del 2001, sono state sottoposte a revisione e validazione da parte dell'Istat, che ha successivamente provveduto, con nota n. 170 del 19 gennaio 2005, a trasmettere a ciascun comune, in formato cartaceo e in formato digitale, le basi territoriali di propria competenza, *“rappresentate dai confini amministrativi, dalle località abitate e produttive e dalle sezioni di censimento, così come definite dopo le operazioni di revisione e di memorizzazione dei dati”*.¹¹⁵

Nell'ambito dei lavori preparatori al censimento 2011, l'Istat ha provveduto ad avviare, le attività di revisione e di aggiornamento delle basi territoriali, caratterizzate da una fondamentale innovazione: a differenza che nel passato, per i prossimi censimenti sarà l'Istat ad elaborare, per i comuni non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, una proposta di aggiornamento delle basi territoriali. Ricevuta la proposta di aggiornamento, i comuni potranno introdurre le eventuali modifiche e restituiranno la documentazione all'Istat per la definitiva approvazione. Tutte le fasi di lavoro (invio del materiale ai comuni, elaborazione di eventuali modifiche e restituzione all'Istat) avverranno utilizzando procedure informatizzate. I comuni capoluoghi o con popolazione uguale o superiore a 50.000 abitanti, invece, potranno predisporre, secondo le istruzioni fornite dall'Istat, una propria proposta di aggiornamento delle basi territoriali.

¹¹³ Istat, Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico, in Anagrafe della popolazione, p. 71.

¹¹⁴ F. Crescenzi, Nuovi strumenti territoriali per i censimenti, in Istat, Progetto Info&For/Cens. Relazioni di supporto agli incontri con i comuni, ottobre 2008.

¹¹⁵ Istat, nota n. 170 del 19 gennaio 2005.

3.9.2 L'onomastica stradale

In base all'articolo 41 del Regolamento, ogni area di circolazione, cioè ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità, "deve avere una propria denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente". Pertanto ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituiscono una distinta area di circolazione che deve essere individuata da una propria denominazione.¹¹⁶

La denominazione va riportata agli estremi delle vie e ai principali incroci con altre vie, sempre a sinistra di chi vi entra. Nei casi di strade molto lunghe, le targhe indicanti il nome della strada vanno poste, oltre che all'inizio ed alla fine della strada, anche ad intervalli non superiori al chilometro.

Nell'attribuire la denominazione ad un'area di circolazione occorre tenere presente che:

- nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni o circoscrizioni amministrative diverse (art. 41, c. 5, del Regolamento). Occorre cioè evitare che due vie, due piazze, due vicoli, anche se ubicati in località diverse dello stesso comune, abbiano la stessa denominazione. Invece è possibile l'omonimia quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso come ad esempio corso Mazzini e piazza Mazzini, via Garibaldi e vicolo Garibaldi eccetera;
- non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga da parte del prefetto (legge n. 1188 del 1927 e circ. M.i.a.c.e.l. n. 18 del 1992);
- la delibera di attribuzione della denominazione alle aree di circolazione rientra tra le competenze della giunta comunale.¹¹⁷

Il procedimento amministrativo risulta così articolato:

- proposta di denominazione da parte dell'ufficio toponomastica o dell'ufficio anagrafe, corredata dalla planimetria e dalla descrizione dell'area;
- convocazione della commissione comunale di toponomastica, con poteri consultivi e propositivi;
- delibera di giunta comunale di attribuzione della denominazione.¹¹⁸ Se l'area viene intitolata ad un personaggio morto da meno di dieci anni, la delibera dovrà riportare anche la motivazione della scelta fatta;

¹¹⁶ Il Ministero ritiene che rientrino fra le aree di circolazione anche le rotonde. Cfr. Ministero dell'Interno, risposta a quesito del 21 gennaio 2004, <http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/pagina.do?metodo=homePage&-servizio=navigazione>.

¹¹⁷ La giunta è organo di governo con competenza generale residuale, cui competono gli atti e le funzioni che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento e ai dirigenti dell'ente locale (*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*, artt. 36, 42, 48, 50, 107). Già in precedenza, il Ministero, con circolare n. 10 del 1991, aveva precisato che l'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 142 del 1990 rientrava tra le competenze della giunta comunale.

- richiesta del nulla osta al prefetto. La richiesta del nulla osta viene inviata alla prefettura corredata da una copia della delibera della giunta comunale e da un breve profilo biografico della persona alla quale è stata intitolata la strada o piazza;
- approvazione del prefetto, sentito il parere della Deputazione di storia patria.¹¹⁹ La delibera acquista efficacia solo dopo l'approvazione del prefetto;
- apposizione delle targhe sulle aree di circolazione.

La procedura sopra indicata è valida anche per l'intitolazione di monumenti, scuole, palazzi pubblici o aperti al pubblico.

Per procedere, invece, al cambiamento della denominazione di una strada già esistente, sarà necessario ottenere (art. 1, r.d.l. n. 1158, 10 maggio 1923) l'approvazione preventiva del Ministero della pubblica istruzione per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.¹²⁰ In tal caso, l'articolo 41, comma 4, del Regolamento prescrive che sia indicata anche la precedente denominazione.

3.9.3 La numerazione civica

L'articolo 42 del Regolamento prevede l'obbligatorietà della "numerazione civica" sia esterna che interna ai fabbricati: *"Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso"*.

Le norme tecniche emanate dall'Istat¹²¹ stabiliscono che ogni area di circolazione debba avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.¹²² La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quegli accessi che immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.), direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, o indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

¹¹⁸ Oltre alla denominazione, la delibera della giunta comunale deve riportare le dimensioni dell'area di circolazione e i riferimenti di inizio e fine. Alla delibera deve essere allegata una planimetria per la sua esatta individuazione sul territorio e, qualora l'area venga intitolata ad una persona, un breve profilo biografico della stessa.

¹¹⁹ Come previsto dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del Regolamento. Qualora manchi la Deputazione di storia patria, il parere verrà richiesto ad analogo ente di studi storici del luogo o della regione.

¹²⁰ Ora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

¹²¹ Istat, Istruzioni per l'ordinamento ecografico, in *Anagrafe della popolazione*, pp. 84-98.

¹²² Il sistema metrico consiste nel contrassegnare gli accessi con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

L'obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, non escluse grotte, baracche e simili se adibite costantemente ad abitazioni. Non è obbligatorio, invece, attribuire i numeri civici ai fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell'anno, alle porte delle chiese, agli accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, alle porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le disposizioni dell'Istat prevedono che:

- per le aree a sviluppo lineare, la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, avendo sempre come riferimento, per l'inizio della numerazione, di far capo dal centro verso la periferia, attribuendo i numeri pari a destra e i dispari a sinistra o in successione 1, 2, 3, ..., se gli immobili sono su un solo lato e sull'altro vi è impossibilità permanente a costruirvene;
- per le aree di circolazione poligonali (piazze, piazzali, larghi eccetera), la numerazione civica deve essere progressiva da sinistra verso destra di chi vi entra dalla via ritenuta principale;
- per le aree fabbricabili situate lungo le vie, piazze eccetera, il responsabile tecnico del comune deve riservare numeri civici occorrenti per i futuri accessi (di solito un numero ogni due metri) al fine di non dover procedere successivamente al rifacimento della numerazione o dover ricorrere all'artificio di indicare, insieme al numero civico, anche lettere dell'alfabeto o le diciture *bis*, *ter*, *quater* eccetera.

Per le località prive di regolare rete stradale, l'attribuzione della numerazione può avvenire:

- per località, numerando gli accessi a partire dall'edificio più centrale e proseguendo a spirale verso la periferia sino a comprendere tutte le case della località stessa (è consigliabile che sulle targhe, ove è apposto il numero civico, sia indicata anche la denominazione della località);
- per strada esterna, iniziando la numerazione dall'estremità più importante e proseguendo fino all'altra.

Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione costituisce la "numerazione interna", cui deve provvedere il proprietario del fabbricato secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del Regolamento.

Nell'apposizione della numerazione interna, le istruzioni dell'Istat prevedono che gli appartamenti ad uso abitazione, negozio o ufficio, siano contrassegnati da numeri arabi ordinati progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'ingresso principale, e dal piano più basso al piano più alto. Se più di uno, devono essere numerati anche i cortili, preferibilmente con numeri romani, e le scale, con lettere maiuscole dell'alfabeto e iniziando sempre da sinistra verso destra.

Per quanto riguarda la procedura per l'attribuzione del numero civico, l'articolo 43 del Regolamento fa obbligo al proprietario del fabbricato, una volta ultimata la costruzione e sempre prima di occuparlo, di richiedere il permesso di abitabilità o agibilità, nonché l'indicazione del numero civico, presentando domanda al sindaco del comune. La domanda, redatta secondo il modello Istat AP/7b, deve indicare la specifica degli accessi da contrassegnare (area di circolazione su cui insiste il nuovo fabbricato, destinazione dei locali ai quali si accede eccetera).

La spesa per la numerazione civica esterna può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (art. 10 Legge anagrafica), quella per la numerazione interna, invece, è a totale carico del proprietario del fabbricato e qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa (art. 43 del Regolamento).

3.9.4 *L'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica*

L'onomastica stradale e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo. I comuni devono, dunque, provvedere alla revisione dell'onomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente. In particolare, la numerazione civica va continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, all'apertura di nuovi accessi, alla costruzione dei nuovi immobili e alla demolizione di immobili.

L'aggiornamento dell'onomastica e della numerazione civica è particolarmente importante e determinante per le operazioni censuarie. Il mancato aggiornamento può comportare che si censiscano più volte o non si censiscano affatto le unità di rilevazione (abitazioni, famiglie, convivenze) presenti nel territorio comunale, tant'è che l'articolo 47 del Regolamento, innovando sull'ordinamento previgente, prevede che nel *“quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, alla apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione”*.

Nell'opera di revisione e aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica, occorre evitare al massimo variazioni di toponimi o di numerazione civica, che finirebbero per creare inutili disagi ai cittadini e aggravii di lavoro per gli uffici pubblici.¹²³

¹²³ “è da non sottovalutare il fatto che, ove si tratti di variazioni della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici. Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida (art. 80 Codice della strada) e, ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare”. Ministero dell'interno, circolare n. 7 del 29 giugno 1981.

Il Ministero ha in ogni caso ribadito che “*nel caso di mutamento di toponomastica o della numerazione civica poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non viene attivata alcuna procedura anagrafica*” (Ministero dell’interno, circ. n. 2 del 7 febbraio 1996 e circ. teleg. n. 31 del 24 novembre 2003) e che verificandosi tale fattispecie, al cittadino verrà rilasciato un certificato di residenza che accluderà alla patente.

Il Ministero suggerisce di procedere ad una revisione della numerazione e non ad un suo rifacimento totale (tranne casi eccezionali) perché altrimenti sia il registro anagrafico sia i documenti dei cittadini potrebbero subire conseguenze.

L’aggiornamento della numerazione civica consiste essenzialmente nell’attribuire i numeri civici ai fabbricati di nuova costruzione e nell’eliminare quelli relativi ad accessi a case diroccate o fisicamente non più esistenti, mantenendo inalterata la numerazione preesistente.

In particolare, se fra accessi già numerati consecutivamente vengono aperti nuovi accessi o accessi a nuovi fabbricati e non siano stati lasciati numeri liberi, si procede nel modo seguente:

- nelle aree di circolazione di centri abitati dotati di regolare rete stradale, si assegna a ciascun nuovo accesso il numero che precede, seguito da una lettera in ordine alfabetico progressivo o dalla dicitura *bis, ter, quater* eccetera; lo stesso sistema si adotta per le strade esterne numerate secondo la successione naturale dei numeri;
- nelle aree di circolazione, di centri e nuclei abitati non dotati di regolare rete stradale, agli accessi ai nuovi fabbricati si attribuisce il numero civico dell’accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola dell’alfabeto, in ordine progressivo;
- per le case sparse in aperta campagna, oltre quest’ultimo criterio nella numerazione, si può seguire il criterio di attribuire un numero civico successivo all’ultimo assegnato quando trattasi di nuovi fabbricati molto distanti da costruzioni già esistenti.

Se si chiudono degli accessi tra altri numerati consecutivamente (ad esempio per ristrutturazione o per demolizione di fabbricati), non si deve in alcun modo porre mano ad un rifacimento della numerazione che comporterebbe uno slineamento dei numeri successivi a quello cancellato (ad esempio se si chiudono gli accessi contrassegnati dai civici n. 6 e 15 uno a destra e l’altro a sinistra di via Mazzini, i civici 8 e 17 che seguono nella numerazione rimangono invariati).

Il rifacimento della numerazione civica di una strada deve essere effettuato, invece, nel caso in cui, a causa di espansione edilizia, un centro abitato dotato di regolare rete stradale catturi località abitate o case sparse, determinando una totale disarmonia nella numerazione civica.

La revisione della numerazione civica, con l’attribuzione di nuovi numeri o la modifica di quelli già attribuiti, deve essere effettuata con apposito provvedimento adottato dal responsabile del servizio toponomastica o dall’ufficiale d’anagrafe, oppure con ordinanza del sindaco, quale ufficiale d’anagrafe. Gli effetti giuridici decorrono, ovviamente, dalla data del provvedimento.

3.9.5 Lo stradario

L'articolo 45 del Regolamento prevede che in ogni comune *“l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica”*. Lo stradario è l'elenco, conforme al modello predisposto dall'Istat (mod. AP/8), di tutte le aree di circolazione esistenti nel territorio comunale.

Per ogni area di circolazione viene indicata la specie (via, piazza eccetera), la denominazione, gli estremi dei numeri civici, i numeri civici eventualmente mancanti o ripetuti, l'individuazione delle sezioni di censimento in cui l'area ricade e gli elementi utili alla sua corretta individuazione.

Lo stradario deve essere organizzato come una rubrica, evitando di riportare sullo stesso foglio aree di circolazione con iniziali diverse e tenendo presente che:

- le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine di cognome (via Maresciallo Cadorna va elencata come Cadorna);
- le aree intitolate ad opere artistiche o storiche devono essere elencate alfabeticamente secondo la loro denominazione anche quando contengono il nome di una persona (largo Villa Massimo deve essere elencata come Villa Massimo);
- nel caso di aree intitolate a santi, il prefisso San, Sant', Santa, Santo, va considerato parte integrante del nome (Sant'Antonio va elencato come Santantonio);
- le denominazioni contenenti date o indicazioni numeriche vanno elencate come se fossero scritte in lettere (via XXIV Maggio va ordinata come Ventiquattro Maggio);
- la particella con la quale iniziano alcuni cognomi (ad esempio via d'Aragona) è parte integrante del cognome; il criterio non vale, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (piazza dell'Indipendenza va elencata come piazza Indipendenza).

3.10 - Relazioni intercorrenti tra anagrafe e registri di stato civile

Gli atti di stato civile hanno la funzione di registrare e documentare eventi, quali la nascita, la morte, l'acquisizione o la perdita della cittadinanza e il matrimonio, che definiscono e qualificano lo status giuridico della persona.

L'articolo 6 della Legge anagrafica prescrive che *“gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficiale d'anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono”*. A norma dell'articolo 12 del Regolamento, formato l'atto, l'ufficio di stato civile deve trasmettere all'ufficio anagrafe del comune di residenza, per i provvedimenti di sua competenza, le comunicazioni di:

- nascita, tramite il modello Istat AP/1;
- matrimonio, tramite il modello Istat AP/2;
- morte, tramite il modello Istat AP/3.

La comunicazione deve essere effettuata entro tre giorni se avviene tra uffici dello stesso comune, entro dieci se tra comuni diversi.

3.10.1 L'ordinamento di stato civile

L'ordinamento di stato civile è disciplinato dal d.p.r. del 3 novembre 2000,¹²⁴ n. 396 che sostituisce il regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939.


Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto, ogni comune ha un ufficio di stato civile.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale di stato civile (art. 2 del d.p.r. n. 396 del 2000), e può delegare a norma di legge le funzioni di ufficiale di stato civile ad un impiegato di ruolo del comune. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale di stato civile.

“In ciascun ufficio di stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico, o nei rispettivi registri cartacei, tutti gli atti formati nel comune, o comunque relativi a soggetti ivi residenti e riguardanti la nascita, la cittadinanza, il matrimonio e la morte”(art. 10, d.p.r. n. 396 del 2000).

L'archiviazione sistematica degli atti di stato civile garantisce non solo l'attualità della documentazione, in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona, ma comporta un collegamento sistematico tra atti e fatti diversi, ma successivi l'uno all'altro.

Figura 3.6 - Atti di stato civile



¹²⁴ D.p.r. n. 396 del 3 novembre 2000, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*.

L'ufficiale di stato civile ha il compito, quindi, di ricevere, annotare o trascrivere nei registri, la documentazione essenziale atta a descrivere quel determinato complesso di eventi relativi al singolo individuo (nascita, matrimonio, morte) e di conservare tale documentazione.

Gli atti di stato civile sono atti destinati a documentare pubblicamente lo stato delle persone, compresa l'esistenza del soggetto, hanno forza probatoria di certezza legale e devono:

- enunciare:
 - il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati;
 - il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti;
 - le persone cui gli atti medesimi si riferiscono;
 - i testimoni, ove richiesti;
 - i documenti presentati dalle parti;
- essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.

La formazione degli atti di stato civile, che devono essere redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministero,¹²⁵ può avvenire per:


1. "iscrizione": registrazione degli atti ricevuti direttamente dall'ufficiale dello stato civile che tiene i registri;
2. "trascrizione": la registrazione (per riassunto o per intero) che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità;
3. "annotazione": una registrazione accessoria (modificativa, integrativa o additiva) ad altro atto già registrato.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono e nei casi in cui l'ordinamento preveda, come avviene per le nascite, la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'atto deve comunque riportare l'indicazione del luogo dell'evento.

Inoltre gli atti *“formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione”*(art. 12 d.p.r. n. 396 del 2000).

¹²⁵ Ministero dell'interno, Decreto 5 aprile 2002, *Formulario di Stato Civile*.

Figura 3.7 - Iscrizioni e trascrizioni degli atti di stato civile



3.10.2 Il registro degli atti di cittadinanza

La determinazione della cittadinanza si basa sul criterio di appartenenza ad uno stesso gruppo nazionale e si configura in uno status giuridico in cui il singolo è titolare di diritti ed obblighi nei confronti dello Stato.

I criteri che disciplinano l'attribuzione della cittadinanza si fondano su:

- lo *ius sanguinis* ovvero il criterio genetico di determinazione che si ha tramite la filiazione per trasmissione di sangue;
- lo *ius soli*, ovvero il criterio di acquisizione della cittadinanza del paese dove si nasce a prescindere dalla cittadinanza dei genitori;
- il criterio misto, ovvero l'acquisizione della cittadinanza sia per *ius sanguinis* sia per *ius soli*.

La legge n. 91 del 1992¹²⁶ e successive modifiche, disciplina l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana e prevede, inoltre, che tutti i provvedimenti riguardanti la cittadinanza siano annotati in margine all'atto di nascita ed iscritti nei registri di cittadinanza, composti da un'unica parte, integralmente a moduli in bianco.

Per avviare un procedimento di riconoscimento della cittadinanza di uno straniero è indispensabile che questi sia iscritto nell'Apr di un qualsiasi comune italiano.

Il d.p.r. n. 396 del 2000, nel Titolo VI "*Delle registrazioni relative alla cittadinanza*", stabilisce che nei registri di cittadinanza vadano iscritte le dichiarazioni previste dalla legge sulla cittadinanza e trascritti i seguenti atti:

¹²⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, *Nuove norme sulla cittadinanza*.

- decreti di acquisto;
- decreti di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana;
- decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
- provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'art. 9 della legge n. 91 del 1992;
- sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza italiana, nonché il giuramento, sono rese:

- all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza per i cittadini residenti in Italia;
- all'Ambasciata o Consolato italiano per i cittadini residenti all'estero.

I motivi e i casi di acquisto, perdita o riacquisto della cittadinanza sono sintetizzati nel Prospetto 3.3.

Prospetto 3.3 - Motivi e casi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza

Acquisto della cittadinanza per:

filiazione

- ✓ figlio, legittimo o naturale, di madre o di padre cittadini italiani, a prescindere del luogo di nascita;
- ✓ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi;
- ✓ figlio di ignoti trovato in Italia (se non è provato il possesso di altra cittadinanza);
- ✓ figlio nato in Italia che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge del loro paese.

adozione

- ✓ minore straniero adottato da un cittadino italiano, con sentenza di adozione del paese di nascita e decreto di idoneità del Tribunale dei minorenni italiano (art. 34 legge n. 476 del 1998).

beneficio di legge o elezione

- ✓ straniero e l'apolide il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, e che abbia determinati requisiti;
- ✓ straniero nato in Italia che vi abbia vissuto ininterrottamente fino alla maggiore età e che ne faccia richiesta entro un anno dal conseguimento.

matrimonio

- ✓ coniuge di cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno due anni, oppure dopo tre anni dal matrimonio se residente all'estero.¹²⁷

naturalizzazione

- ✓ straniero che risiede legalmente in Italia da 3 anni, il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita;
- ✓ straniero nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni;
- ✓ straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano e residente legalmente da almeno 5 anni;
- ✓ straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano per almeno 5 anni;
- ✓ cittadino comunitario che risiede legalmente da almeno 4 anni in Italia;
- ✓ apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni in Italia;
- ✓ straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni in Italia;
- ✓ straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia (con decreto del Presidente della Repubblica);
- ✓ straniero per cui ricorra un eccezionale interesse dello Stato (con decreto del Presidente della Repubblica).

acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore

- ✓ figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivente al momento in cui questi diventa cittadino italiano.

Perdita della cittadinanza per:

comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo Stato

- ✓ cittadino che disattende all'ordine del governo di rinunciare:
 - ✓ a prestare servizio militare per uno stato estero;
 - ✓ ad accettare un pubblico impiego o una carica pubblica per altro stato.

revoca adozione

- ✓ perdita della cittadinanza se l'adozione viene revocata per fatti a lui imputabili, a condizione che posseda o acquisti un'altra cittadinanza.

rinuncia

- ✓ cittadino adottato entro un anno dal conseguimento della maggiore età;
- ✓ cittadino che vive all'estero e possiede doppia cittadinanza (i figli minori di coloro che rinunciano rimangono cittadini italiani).

Riacquisto della cittadinanza per:

dichiarazione di volontà

- ✓ dopo l'assunzione di pubblico impiego;
- ✓ dopo aver stabilito o deciso di stabilire la residenza in Italia entro un anno;
- ✓ dopo un anno di residenza in Italia.

¹²⁷ I termini sono stati modificati dell'art. 1, c. 11, della legge 94 del 2000 che ha modificato l'art. 5 della legge 91 del 1992. Nel caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi, i termini si dimezzano.

3.10.3 Il registro degli atti di nascita

Gli atti di nascita, disciplinati dagli articoli 28-49 del d.p.r. n. 396 del 2000, sono formati, di norma, in conseguenza della dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'art. 30 del citato d.p.r. e devono riportare *“il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato [...] Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite”*(art. 29). Inoltre se il dichiarante non dà un nome al bambino o se non sono conosciuti i genitori, è l'ufficiale dello stato civile a provvedere ad attribuire il nome, ed eventualmente il cognome al neonato.

La dichiarazione di nascita è resa all'ufficiale dello stato civile da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico, dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto e deve essere corredata da una attestazione di avvenuta nascita, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, del luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

A norma dell'art. 30, commi 4 e 7, del d.p.r. n. 396 del 2000, la dichiarazione di nascita può essere effettuata:¹²⁸

1. entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio si è verificato l'evento;
2. entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione viene resa nel comune di residenza del padre, l'atto di nascita va trasmesso al comune di residenza della madre per l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 7 del Regolamento anagrafico. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto;
3. entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Nei dieci giorni successivi il direttore sanitario trasmette (anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata) la dichiarazione unitamente all'attestazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

I registri di nascita sono suddivisi in due parti, Parte I e Parte II, distinte rispettivamente in due serie, Serie A e Serie B, secondo lo schema del Prospetto 3.4.

¹²⁸ L'art. 30 del d.p.r. n. 396 del 2000 ha recepito le innovazioni introdotte dalla Bassanini bis (legge 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

Prospetto 3.4 - Struttura del registro di nascita

Parte I - Serie A

Si iscrivono:

- ✓ le nascite dichiarate, entro 10 giorni, direttamente all'ufficiale di stato civile del comune di evento o di residenza dei genitori;
- ✓ le nascite di bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita (circostanze comprovate dal dichiarante con certificato medico). Nel primo caso l'ufficiale di stato civile forma solo l'atto di nascita, nel quale fa risultare che il neonato era privo di vita, nel secondo caso forma sia l'atto di nascita che quello di morte.

Parte I – Serie B.

Si iscrivono:

- ✓ le nascite dichiarate tardivamente, dopo più di dieci giorni dalla nascita del bambino. In questo caso:
 - ✓ se il dichiarante indica le ragioni del ritardo, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita dandone segnalazione al procuratore della repubblica (art. 31);
 - ✓ se il dichiarante non produce la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 o non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 32).

Parte II – Serie A.

Si trascrivono:

- ✓ le nascite dichiarate, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile del comune in cui si è verificato l'evento e da questo trasmesse al comune di residenza dei genitori.

Parte II – Serie B.

Si iscrivono:

- ✓ gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale di stato civile a norma dell'art. 254, primo comma, del codice civile;
- ✓ gli atti di assenso prestati ai sensi dell'art. 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- ✓ gli atti di assenso prestati ai sensi dell'art. 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile.

Si trascrivono:

- ✓ le nascite dichiarate, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, e trasmesse ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (la dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa; in tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita);
- ✓ gli atti di nascita ricevuti dall'estero;
- ✓ gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
- ✓ gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
- ✓ le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
- ✓ i decreti di cambiamento o aggiunta di prenome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
- ✓ gli atti di nascita di bambini ritrovati;
- ✓ i provvedimenti in materia di adozione;
- ✓ le nascite che non sono state dichiarate neppure tardivamente (oltre i 10 giorni), e di cui l'ufficiale dello stato civile, venutone a conoscenza, dopo averne riferito al procuratore della Repubblica ai fini del provvedimento del giudizio di rettificazione, forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.

3.10.4 Il registro degli atti di matrimonio

L'ordinamento italiano riconosce tre forme di celebrazione del matrimonio:

- il “rito civile”, regolato dal codice civile e dal d.p.r. n. 396 del 2000. Di norma il matrimonio civile viene celebrato in una sala aperta al pubblico della Casa comunale ove è stata avanzata la richiesta di pubblicazione, davanti al Sindaco o all'ufficiale di stato civile;
- “il rito canonico – concordatario”. Il matrimonio è celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia¹²⁹ (art. 82 del codice civile);
- “il rito dei culti acattolici”. Il matrimonio è celebrato davanti al ministro di un culto non cattolico (art. 83 del codice civile); è regolato dalle leggi speciali che rendono operanti le “intese” stipulate con le confessioni religiose in applicazione dell'art. 8, comma 3 della Costituzione e per le confessioni per le quali non sia stata stipulata nessuna intesa dalla legge n. 1159 del 1929 e relativo regolamento di esecuzione.¹³⁰

A norma dell'articolo 64 del d.p.r. n. 396 del 2000, l'atto di matrimonio deve indicare specificamente: *“a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio”*. Inoltre, quando *“contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218”*.

I registri di matrimonio sono divisi in due parti: Parte I e Parte II, quest'ultima suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.

¹²⁹ Legge 27 maggio 1929, n. 847, Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. Legge 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

¹³⁰ Legge 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi; R.d. 28 febbraio 1930, n. 289, Norme per l'attuazione della legge n. 1159 del 1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Prospetto 3.5 - Registri di matrimonio

Parte I (composta di fogli con moduli stampati).

Si iscrivono:

- ✓ i matrimoni officiati dall'ufficiale di stato civile nella casa comunale.

Parte II – Serie A (composta di fogli con moduli stampati).

Si iscrivono:

- ✓ i matrimoni officiati dai vari ministri di culto, cattolico e non, che hanno l'obbligo di darne comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune ove è stato officiato il matrimonio, entro cinque giorni dalla celebrazione.

Parte II – Serie B (composta di fogli con moduli stampati).

Si trascrivono:

- ✓ i matrimoni celebrati dai vari ministri di culto cattolico e non, la cui sede di culto dove è officiato il matrimonio è diversa da quella di residenza degli sposi, e già iscritti dall'ufficiale di stato civile di quel comune nella Serie A.

Parte II – Serie C (composta da fogli in bianco).

Si iscrivono:

- ✓ gli atti dei matrimoni celebrati al di fuori della casa comunale (municipio) a norma dell'art. 110 del codice civile;
- ✓ gli atti dei matrimoni in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi a norma dell'art. 101 del codice civile;
- ✓ gli atti dei matrimoni per delegazione ai sensi dell'art. 109 del codice civile;
- ✓ gli atti dei matrimoni per procura ai sensi dell'art. 111 del codice civile;
- ✓ le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la riconciliazione ai sensi dell'art. 157 del codice civile;
- ✓ gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

Si trascrivono:

- ✓ gli atti dei matrimoni per delegazione ai sensi dell'art. 109 del codice civile trasmessi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza degli sposi;
- ✓ gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
- ✓ gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri;
- ✓ gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi a norma dell'art. 101 del codice civile e a norma degli artt. 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
- ✓ le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;
- ✓ le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
- ✓ le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

3.10.5 Il registro degli atti di morte

Gli atti morte, disciplinati dagli articoli 71-83 del d.p.r. n. 396 del 2000, sono formati dall'ufficiale di stato civile a seguito della ricezione della “dichiarazione di morte”.

La dichiarazione deve essere fatta “*non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto [...] da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso*”. Qualora il decesso sia avvenuto in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto, o strutture simili,

il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere, sempre entro le ventiquattro ore, avviso della morte all'ufficiale dello stato civile.¹³¹

L'atto di morte *“deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante”* (art. 73 d.p.r. n. 396 del 2000).

Il regolamento di Polizia mortuaria,¹³² art.1, prevede che ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte previste dall'ordinamento di stato civile, *“i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa”*. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istat (modd. Istat D.4, D.5, D.4/Bis e D.5/Bis).

La scheda di morte è strutturata in due parti. La Parte B, relativa alle notizie demografiche è, compilata dall'ufficiale di stato civile. La Parte A è, invece, compilata dal medico che ha assistito il deceduto e che è a conoscenza delle patologie. Nel caso di morte naturale deve essere riportata la seriazione causale (causa iniziale, intermedia e terminale) che ha determinato la morte. Nel caso di morte per causa violenta, il medico è tenuto a specificare la natura, l'entità, la sede della o delle lesioni, le modalità con cui sono state determinate, le eventuali complicanze, gli eventuali stati morbosi preesistenti, l'intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso.

Nel caso in cui la persona sia deceduta senza assistenza del medico, la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Qualora in caso di morte violenta interviene il magistrato o l'ufficiale della polizia giudiziaria e dispone l'autopsia per l'accertamento della causa di morte, la scheda di morte va trasmessa con la dicitura sulla Parte A *“accertamento giudiziario in corso”*.

Il risultato dell'autopsia deve essere successivamente comunicato al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate, limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di morte già trasmessa nella parte relativa alle cause del decesso (art. 45 comma 6 del regolamento di Polizia mortuaria).

Entro trenta giorni dal decesso, una copia della scheda di morte deve essere inviata all'A.s.l. di competenza e una copia all'Istat, tramite la prefettura. Poiché il certificato necroscopico non riporta più la causa di morte, l'Istat e l'A.s.l. sono, ai sensi della legge sulla privacy, gli unici titolari di questo dato sensibile. Pertanto, l'ufficiale di stato civile non potrà in alcun modo

¹³¹ Se la salma viene trasportata per osservazione o accertamenti necroscopici in ospedale, l'avviso di morte deve essere trasmesso all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche se diverso da quello in cui si trova l'ospedale.

¹³² D.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

certificare la causa di morte, né rilasciare fotocopia della scheda Istat, avendo, quest'ultima, finalità esclusivamente sanitaria, epidemiologica e statistica.

I registri degli atti di morte sono divisi in Parte I e Parte II (quest'ultima suddivisa in tre Serie distinte rispettivamente con le lettere A, B e C) e sono disciplinati dagli artt. 71-83 del d.p.r. n. 396 del 2000.

La struttura dei registri di morte è riportata nel Prospetto 3.6.

Prospetto 3.6 - Registri di morte

Parte I

Si iscrivono:

- ✓ gli atti di morte le cui dichiarazioni di morte sono fatte direttamente all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso (in abitazione privata, albergo, locale pubblico, sulla pubblica via, ecc.) per cause naturali senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Parte II – Serie A

Si trascrivono:

- ✓ gli atti di morte, la cui morte sia avvenuta occasionalmente fuori del comune di residenza del defunto (in abitazione privata, albergo, locale pubblico o sulla pubblica via per cause naturali).

Parte II – Serie B

Si scrivono:

- ✓ gli atti di morte che l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da enti (ospedali, case di cura o di riposo, collegi, caserme, istituti o da qualsiasi altro stabilimento) o da persone (magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria);
- ✓ gli atti di morte ai quali per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
- ✓ gli atti di morte formati ai sensi dell'art. 75 (*inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazioni*) e dell'art. 78 (*irreperibilità o irricognoscibilità di cadavere*).

Parte II – Serie C

Si trascrivono:

- ✓ gli atti di morte ricevuti dall'estero;
- ✓ gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
- ✓ gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra;
- ✓ gli atti di morte che l'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto riceve dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e che ha formato in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da enti (ospedali, case di cura o di riposo, collegi, caserme, istituti o da qualsiasi altro stabilimento) o da persone (magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria).

3.11 - Modulistica amministrativa e statistica

Le informazioni statistiche sulla popolazione provengono da due principali fonti: il censimento della popolazione e le statistiche demografiche. Si tratta di due fonti molto diverse per tecnica di rilevazione (diretta la prima, indiretta la seconda) e per periodicità (decennale la prima, mensile e annuale, la seconda). Entrambe sono universali nei limiti del territorio di rilevazione e contemporaneamente individuali nelle caratteristiche rilevate. Il censimento della popolazione fornisce informazioni di *stock*, tant'è che si parla di fotografia della popolazione; le

rilevazioni demografiche rilasciano informazioni di *stock* e di flusso configurandosi come un video della popolazione.

L'unità di rilevazione delle statistiche demografiche sono gli eventi: nascite, morti, matrimoni e trasferimenti di residenza; gli strumenti per la raccolta dei dati sono i registri comunali, cartacei o elettronici, di stato civile e di anagrafe.

Dai registri di stato civile comunali si traggono le informazioni statistiche su nascite, morti e matrimoni avvenuti e/o dichiarati nel comune ed in esso registrati indipendentemente dal comune di residenza dei soggetti che hanno originato l'evento.

Le rilevazioni statistiche di fonte anagrafica registrano, invece, eventi demografici che comportano variazioni anagrafiche ossia iscrizioni e cancellazioni nei registri anagrafici del comune: nascite, morti e trasferimenti di residenza interni e da/per l'estero.

Le rilevazioni demografiche sono incluse nel Programma statistico nazionale e rientrano nell'elenco delle rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta.

Tutte le rilevazioni consentono l'invio dei dati sia utilizzando i modelli cartacei, sia attraverso internet. Solo la rilevazione relativa ai decessi necessita dell'invio del modello cartaceo.

Per una trattazione esaustiva dell'argomento si veda "Navigando tra le fonti demografiche e sociali", Istat fuori collana n. 19, 2009 e al libretto di istruzioni per la compilazione dei modelli "Rilevazioni demografiche e sanitarie. Istruzioni per la compilazione dei modelli statistici", Istat, 2006.

3.11.1 Le rilevazioni demografiche di fonte anagrafica

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento: *"Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica"*.

I modelli predisposti dall'Istat per le rilevazioni demografiche di fonte anagrafica sono:

- Modelli amministrativi di calcolo (ad uso interno):
 - mod. AP/10 - Registro giornaliero;
 - mod. AP/11 - Registro annuale della popolazione residente.
- Modelli individuali:
 - mod. Istat P.4 - Rilevazione degli Iscritti in anagrafe per nascita;
 - mod. APR/4 - Rilevazione sui trasferimenti di residenza.
- Modelli riepilogativi mensili:
 - mod. Istat D.7.B - Rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente.
- Modelli riepilogativi annuali:

- mod. Istat P.2 - Rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente;
- mod. Istat P.3 - Rilevazione annuale dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe;
- mod. Istat POSAS - Rilevazione della popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile;
- mod. Istat STRASA - Rilevazione della popolazione straniera residente per sesso ed anno di nascita.

Le disposizioni per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche sono inviate a tutti i comuni attraverso apposita circolare Istat. La raccolta dei dati ha come organo intermedio di rilevazione la competente prefettura.

3.11.2 I registri comunali: AP/10 e AP/11

Tutte le iscrizioni e cancellazioni relative al movimento naturale e migratorio sono riportate in un apposito registro, il mod. AP/10, prodotto in formato cartaceo o elettronico. Si tratta di un modello amministrativo di calcolo di uso interno al comune predisposto dall'Istat (ai sensi dell'art. 48 del Regolamento) per la rilevazione giornaliera del movimento e calcolo della popolazione residente e della consistenza delle famiglie anagrafiche.

In tale registro viene riportato, giorno per giorno, il numero degli iscritti per nascita e per immigrazione e il numero dei cancellati per morte e per emigrazione.

L'informazione è dettagliata per sesso e, per quanto riguarda i dati del movimento naturale, per tipo di località (nel comune, in altro comune, all'estero) in cui è avvenuto l'evento; per il movimento migratorio viene rilevata, oltre al sesso, la tipologia di trasferimento (interno o con l'estero). Ai trasferimenti di residenza sono in qualche modo assimilate le iscrizioni e le cancellazioni per "altro motivo".

In tutti i casi la registrazione sul mod. AP/10 deve essere fatta con riferimento alla data di effettivo inserimento o eliminazione della scheda individuale dall'anagrafe dei residenti.

Nel modello devono essere computate anche tutte le variazioni nello stock di schede di famiglia e di convivenza. Nelle colonne del modello, infatti, deve essere riportato il numero di schede di famiglie istituite a seguito di:

- immigrazione (o altra iscrizione) con costituzione di una nuova famiglia anagrafica;
- creazione di nuova famiglia a seguito di scissione da altra già esistente;
- creazione di nuova famiglia con provenienza da convivenza anagrafica (es. un militare, già residente in convivenza, che si sposa e va a vivere insieme al coniuge);

e il numero di schede eliminate per:

- decesso dell'unico componente;
- emigrazione (o cancellazione per altro motivo) dell'intera famiglia;
- riunione anagrafica di famiglie già esistenti;

- trasferimento dell'unico componente o dell'intera famiglia presso una convivenza anagrafica (es. ricovero di anziani in una casa di riposo).

Al termine di ciascun mese i dati del modello AP/10 vengono totalizzati e riportati nel modello Istat D.7.B, per la rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione, e sul modello A/P11, di uso interno del comune, che sarà utilizzato per la compilazione del modello Istat P.2.

3.11.3 I modelli individuali: la rilevazione dei nati e delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza

I modelli individuali i cui dati le anagrafi comunali devono inviare all'Istat sono il modello Istat P.4, relativo alle iscrizioni per nascita, e il modello APR/4, relativo ai trasferimenti di residenza, che rilevano i singoli eventi che coinvolgono cittadini residenti. Per entrambi la data di rilevazione statistica è quella di definizione della pratica e non quella di decorrenza dell'evento.

La rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita è effettuata attraverso la raccolta dei modelli Istat P.4. Fino al 1999 la rilevazione delle nascite era stata effettuata mediante la compilazione dei modelli Istat D.1 e D.2 da parte dell'ufficio di stato civile sulla base dei dati contenuti nel certificato di assistenza al parto. Il divieto per i direttori sanitari di inviare i certificati di assistenza al parto agli uffici di stato civile (d.p.r. n. 403 del 1998), ha comportato l'interruzione della rilevazione dei nati e ha indotto l'Istat ad agire su due fronti diversi: da un lato si rileva, con il modello riepilogativo mensile degli eventi di stato civile (mod. Istat D.7.A), la consistenza dei nati vivi, legittimi, naturali, nati morti e nati da parti plurimi; dall'altro è stata introdotta la rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, effettuata mediante il modello Istat P.4.

Il modello Istat P.4 viene, dunque, compilato per ogni iscrizione in anagrafe per nascita con riferimento al giorno in cui è definito il procedimento mediante l'istituzione della scheda individuale AP/5 e l'inserimento del nato nella scheda di famiglia AP/6; la data di iscrizione per nascita è quindi la data di registrazione in anagrafe e non la data di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile. Sono oggetto di rilevazione i nati nel comune, in altro comune o all'estero da genitori, sia italiani, sia stranieri, iscritti in anagrafe e sono quindi esclusi i nati all'estero o in Italia da genitori italiani residenti all'estero ed iscritti in Aire, o da genitori stranieri occasionalmente (o irregolarmente) presenti in Italia.

Per quanto riguarda la "Rilevazione delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza", essa viene effettuata utilizzando il modello APR/4, un modello amministrativo-statistico utilizzato per l'espletamento dei trasferimenti di residenza tra comuni, dall'estero e per l'estero, oltre che per altri motivi.

Il modello APR/4 è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 1992 con circolare Istat n. 56 del 30 ottobre 1991 in sostituzione dei vecchi modelli AP.4 e AP.4 bis. Esso si articola in tre sezioni: le prime due contengono la definizione del tipo di provvedimento, se la pratica comporta o non comporta conteggio ai fini del calcolo della popolazione residente, la decorrenza giuridica e la

data di definizione della pratica; la terza parte contiene informazioni anagrafiche e socio economiche relative agli individui; la parte inferiore del modello contiene la dichiarazione di trasferimento di residenza.

Il mod. APR/4 viene compilato:

- “per i trasferimenti di residenza tra comuni” - l’iscrizione nel comune (sez. I riquadro “Richiedo” punto 1) comporta anche la cancellazione (sez. II riquadro “Confermo” punto 1) da parte del comune di provenienza che avviene con lo stesso modello;
- “per i trasferimenti dall’estero” (sez. I riquadro “Provvedo” punto 2) e per l’estero (sez. II riquadro “Provvedo” punto 1);
- “per gli altri iscritti”, ossia per le iscrizioni a seguito di ricomparsa di persone già cancellate per irreperibilità sia nel comune sia in altri comuni (sez. I riquadro “Provvedo” punto 3), per le iscrizioni relative a coloro che vengono iscritti per la prima volta in quanto non risultavano iscritti precedentemente presso alcuna anagrafe (sez. I riquadro “Provvedo” punto 4), per le regolarizzazioni di calcolo relative a persone non censite ed iscritte in anagrafe (sez. I riquadro “Provvedo” punto 4);
- “per gli altri cancellati”, ossia per le cancellazioni per irreperibilità al censimento (sez. II - riquadro “Provvedo” - punto 2) che non comportano conteggio, per le cancellazioni per irreperibilità di persone censite effettuate dall’ufficio anagrafe a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo (sez. II riquadro “Provvedo” punto 3), per le cancellazioni per doppia iscrizione anagrafica e le cancellazioni di coloro i quali sono stati erroneamente censiti quali residenti nel comune o contemporaneamente in comuni diversi (sez. II riquadro “Provvedo” punto 4).

3.11.4 Il modello riepilogativo mensile Istat D.7.B - Rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente

Il modello D.7.B è il modello statistico per la rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente e riguarda le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche effettuate nel mese di rilevazione per nascita, morte e trasferimento di residenza della popolazione iscritta nell’Apr.

I dati vengono desunti dal modello amministrativo AP/10.

La popolazione iniziale del mese di gennaio corrisponde a quella finale riportata sul modello Istat P.2 relativo all’anno precedente. Il calcolo inizia con la popolazione censita e prosegue, mese per mese, fino al censimento successivo.

3.11.5 I modelli riepilogativi annuali

La prima indagine effettuata dall’Istat in relazione al movimento anagrafico comunale è la “rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente”, per la quale viene utilizzato il modello Istat P.2.

L'indagine rileva le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche per nascita, morte e trasferimento di residenza della popolazione residente registrate nel corso dell'anno di riferimento.

Si tratta di informazioni di flusso che si ottengono a cadenza annuale contabilizzando le poste in entrata ed in uscita della popolazione residente, sommando, cioè, gli iscritti in anagrafe per nascita e gli iscritti per trasferimento di residenza da altro comune e dall'estero e sottraendo i morti e gli emigrati per altro comune e per l'estero.

Il dato di partenza del bilancio è la "popolazione legale" del comune costituita dalle persone aventi la dimora abituale nel comune alla data del censimento a cui vengono sommate le poste attive e passive che determinano la consistenza della popolazione (popolazione calcolata) alla fine dell'anno di riferimento.

I dati del modello P.2 vengono desunti dal modello amministrativo AP/11.

Inoltre, la somma dei modelli mensili D.7.B deve coincidere con il modello P.2. Tuttavia, nel modello P.2 è presente un'informazione aggiuntiva rispetto al mod. D.7.B che riguarda il numero delle schede individuali (punto 11.1) di tutti i residenti nel comune (mod. AP.5) che costituiscono la popolazione "anagrafica" del comune. Il dato è messo a confronto con il totale della popolazione residente "calcolata" alla fine dell'anno (punto 10) che costituisce il "dato ufficiale" della popolazione residente del comune. Tale dato dovrebbe coincidere con quello della popolazione anagrafica, cioè con il numero delle schede individuali presenti nell'archivio anagrafico alla stessa data. La mancata coincidenza numerica può considerarsi fisiologica se si tratta di poche unità (ritardi nelle registrazioni anagrafiche rispetto alla data dell'evento). Diverso è il caso in cui il differenziale è superiore ad una soglia di attenzione. Tale scarto potrebbe essere indice della mancata effettuazione del confronto censimento anagrafe e/o della revisione dell'anagrafe in base alle risultanze censuarie, oppure da errori commessi nella trasmissione dei dati di bilancio relativi agli anni precedenti.

A partire dagli anni '90 l'Istat ha introdotto la "rilevazione annuale dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe", effettuata utilizzando il modello Istat P.3, per ottenere informazioni di flusso sulla popolazione straniera residente a cadenza annuale. Si tratta di un prospetto statistico che, per ciò che riguarda le poste attive e passive e il dato finale di bilancio, ricalca il modello P.2 di cui di fatto costituisce un sottoinsieme riguardante i cittadini stranieri residenti. Di conseguenza, i dati riportati nel modello devono essere inferiori o, al limite, uguali a quelli indicati nel modello P.2. Inoltre, viene rilevata la distribuzione dei cittadini stranieri residenti per cittadinanza e sesso il cui totale deve coincidere con il numero di schede anagrafiche relative agli stranieri residenti.

In analogia al modello P.2, si effettua un confronto quantitativo tra la popolazione calcolata (punto 4) e la situazione anagrafica alla fine dell'anno (punto 5). Il calcolo, come nel caso del totale della popolazione residente, parte dalla popolazione straniera censita e prosegue fino al censimento successivo.

Il modello si completa con alcune informazioni sui minori e sulla composizione familiare, oltre che di informazioni specifiche relative ai cittadini stranieri, come l'acquisizione della cittadinanza e il numero di nati in Italia.

Per compilare agevolmente e correttamente il prospetto statistico, risulta utile poter disporre delle informazioni contenute nello schedario, cartaceo o elettronico, degli stranieri residenti, che come prescritto dal regolamento anagrafico va tenuto "a parte" rispetto a quello degli italiani.

Gli ultimi modelli riepilogativi introdotti dall'Istat sono quelli relativi alla "rilevazione annuale della popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile" (Posas) e alla "rilevazione annuale della popolazione residente straniera per sesso e anno di nascita" (Strasa). L'indagine Posas, avviata dall'Istat nel 1992, riguarda la popolazione residente iscritta in anagrafe (schede individuali mod. AP/5) suddivisa per sesso, anno di nascita e stato civile, la cui data di nascita e di iscrizione sia anteriore alla mezzanotte del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'indagine. La popolazione è rilevata in base alla decorrenza giuridica dell'iscrizione in anagrafe.

L'indagine Strasa, condotta dall'Istat dal 2002, riguarda la popolazione straniera residente distinta per sesso e anno di nascita e che della prima costituisce un sottoinsieme.

Entrambe forniscono la consistenza e la struttura della "popolazione anagrafica" al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per entrambe le rilevazioni, i dati pubblicati sono riproporzionati sulla base del calcolo effettuato attraverso le rilevazioni effettuate utilizzando i modelli Istat P.2 e P.3, qualora il numero di schede anagrafiche nel totale e/o per la popolazione straniera non coincidano con il calcolo della popolazione residente.

3.11.6 Le rilevazioni demografiche degli eventi di stato civile

Per la rilevazione degli eventi demografici di stato civile la fonte è rappresentata dagli uffici comunali di stato civile ai quali è affidata la registrazione degli eventi negli appositi registri di nascite, morti e matrimoni.

I modelli predisposti dall'Istat per le rilevazioni demografiche degli eventi di stato civile, comprendono sia modelli individuali da compilarsi al verificarsi dell'evento, sia modelli amministrativi di calcolo da compilarsi giornalmente, sia modelli riepilogativi da compilarsi mensilmente.

In particolare i modelli utilizzati sono:

- Modelli individuali, per singolo evento:
 - mod. D.3 (scheda di matrimonio),
 - mod. D.4 (scheda di morte per maschio oltre il 1° anno di vita),
 - mod. D.5 (scheda di morte per femmina oltre il 1° anno di vita),
 - mod. D.4 bis (scheda di morte per maschio entro il 1° anno di vita),
 - mod. D.5 bis (scheda di morte per femmina entro il 1° anno di vita).

- Modelli amministrativi di calcolo:
 - mod. SCN/10 (da compilarsi giornalmente esclusivamente per le nascite),
 - modelli riepilogativi mensili degli eventi di stato civile, Istat D.7.A.

3.11.7 I modelli individuali: le rilevazioni dei matrimoni e delle cause di morte

La rilevazione dei matrimoni è effettuata attraverso il modello Istat D.3. Oggetto della rilevazione sono i matrimoni celebrati nel comune indipendentemente dalla residenza degli sposi. Le informazioni rilevate riguardano il comune di celebrazione, la data, il rito (religioso o civile), nonché numerose altre notizie demografiche e sociali sugli sposi quali il luogo, la data di nascita, il luogo di residenza, lo stato civile, il grado di istruzione, la condizione professionale o non professionale, la posizione nelle professioni, il ramo di attività economica, la cittadinanza, il codice fiscale, il luogo di residenza dopo il matrimonio e il regime patrimoniale scelto.

La rilevazione sulle cause di morte viene effettuata attraverso l'utilizzo dei modelli Istat D.4 "scheda di morte per maschio oltre il primo anno di vita", Istat D.5 "scheda di morte per femmina oltre il primo anno di vita", Istat D.4 bis "scheda di morte per maschio nel primo anno di vita" e Istat D.5 bis "scheda di morte per femmina nel primo anno di vita".

Oggetto della rilevazione sono i decessi avvenuti nel comune indipendentemente dalla residenza in vita delle persone. I modelli di rilevazione dei decessi si compongono di due parti, la parte A in cui vengono riportate le notizie relative al decesso fornite dal medico curante o necroscopo, e la parte B in cui vengono riportate le informazioni di carattere demografico e sociale di competenza dell'ufficiale di stato civile.

3.11.8 Il modello riepilogativo mensile Istat D.7.A - Rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile

La rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile è effettuata attraverso il modello Istat D.7.A e riguarda le nascite, le morti e i matrimoni verificatisi nel mese di rilevazione.

In particolare la rilevazione riguarda:

- le nascite che si verificano nel territorio del comune ed ivi dichiarate indipendentemente dalla residenza dei genitori e/o dalla cittadinanza;
- le nascite che avvengono in altro territorio e dichiarate nel comune di residenza dei genitori;
- le nascite dichiarate al direttore sanitario del centro nascite e che, successivamente, vengono trasmesse all'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza degli stessi;
- i decessi che si verificano nel territorio del comune indipendentemente dalla residenza in vita delle persone decedute;
- i matrimoni religiosi e/o civili celebrati nel comune, indipendentemente dalla residenza degli sposi.

3.12 - Il sistema Ina-Saia e il collegamento con il Cnsd

3.12.1 L'integrazione delle anagrafi nel contesto del piano di e-government: Ina-Saia

I servizi demografici comunali, che amministrano i dati essenziali della persona e quindi le informazioni fondamentali per la sua identificazione e collocazione nel territorio, rappresentano un settore strategico per lo sviluppo e la gestione dei servizi alla cittadinanza.

Da un lato sono la principale interfaccia della Pubblica amministrazione verso i cittadini, dall'altro costituiscono il punto di registrazione di tutti quegli eventi che modificano le caratteristiche anagrafiche e demografiche dei cittadini. Informazioni che sono trattate e utilizzate da molteplici amministrazioni pubbliche e da soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Essendo *“la fonte principale di informazione sulla quale si incardina l'azione amministrativa”*,¹³³ *“i servizi demografici e di anagrafe costituiscono un tema centrale nell'attuazione del piano di e-government”*,¹³⁴ che ha tra i propri obiettivi la realizzazione di un sistema integrato dei servizi anagrafici e demografici in grado di assicurare:

- *“la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza;*
- *lo scambio di certificazioni anagrafiche tra i comuni e i soggetti interessati.”*¹³⁵

Al fine di raggiungere l'integrazione delle anagrafi e la circolarità delle informazioni anagrafiche, elementi fondamentali nel complesso di attività del Piano nazionale di *e-government*, il Ministero dell'interno ha promosso la creazione del sistema Ina-Saia, basato su un Indice nazionale delle anagrafi (Ina) e un Sistema di accesso e interscambio anagrafico (Saia). Il primo elemento rappresenta la base dati, l'insieme delle informazioni messe in circolo, il secondo costituisce la struttura di comunicazione tra i diversi soggetti che, con ruoli e funzioni specifiche, possono, o devono, utilizzare i servizi del sistema.

Ina-Saia, infatti, prevede la partecipazione e la cooperazione sia di soggetti che istituzionalmente sono preposti alla creazione e alla gestione degli archivi anagrafici (Comuni) o alla vigilanza sulla corretta gestione degli stessi (Ministero dell'interno, Istat, Prefetture), sia di

¹³³ A. Porzio, *Il sistema INA-SAIA per la qualità dell'informazione statistica*, IX Conferenza Naz. di Statistica, Roma, 15-16 dicembre 2008.

¹³⁴ CNIPA, *Integrazioni anagrafi*, http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Efficienza_interna_della_PA_Integrazioni_anagrafi_/. Con l'obiettivo n. 15 del Piano di EGovernment 2012, il Governo prevede di completare entro il 2012 *“la gestione informatizzata delle anagrafi di tutti i comuni italiani e assicurare la disponibilità del contenuto delle connesse basi dati, nel pieno rispetto della normativa per la tutela dei dati personali, per semplificare la vita dei cittadini e per assicurare una fonte unitaria, attendibile e istituzionale in grado di alimentare le diverse ‘anagrafi derivate’ che gran parte degli altri enti pubblici sono tenuti a gestire per l'erogazione di servizi ad alto impatto socio economico (sanità, assistenza e previdenza, fiscalità, lavoro, istruzione, motorizzazione, ecc)”*.

¹³⁵ Ivi.

soggetti per i quali la consultazione dei dati anagrafici è funzionale all'aggiornamento dei rispettivi archivi necessari alla gestione delle attività e dei procedimenti di competenza (Inps, Ministero dei trasporti, Pra, altri enti ed amministrazioni pubbliche).¹³⁶

Tra i soggetti diversi dai comuni va evidenziato il ruolo del Ministero delle finanze (Agenzia delle entrate), che affianca al ruolo di utilizzatore di Ina-Saia anche quello di fornitore, in quanto convalida i codici fiscali dei cittadini e li attribuisce ai nuovi nati ricevendo le variazioni anagrafiche comunicate dai comuni, oltre che il ruolo dell'Istat, espressamente richiamato in vari articoli del regolamento di Ina-Saia (d.m. n. 240 del 2005).

3.12.2 Il ruolo dell'Istat nel sistema Ina-Saia

Per quanto concerne l'Istat, accanto alla possibilità di accedere al sistema ai fini dell'espletamento della funzione di vigilanza, la norma prevede la possibilità di utilizzo dell'Indice nazionale *“per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa”*.¹³⁷ Inoltre, l'Istat provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento periodici degli indicatori derivati dall'Ina, calcolati ai fini vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi e deve renderli disponibili al Ministero e ai comuni.¹³⁸

Il coinvolgimento dell'Istat nel progetto Ina-Saia, ratificato dal decreto ministeriale di approvazione del regolamento (d.m. n. 240 del 2005), è quindi connesso al ruolo istituzionale ricoperto dall'Istat stesso in materia statistica.

Al fine di rendere attuativo quanto previsto dal suddetto decreto, oltre che di avviare un rapporto di collaborazione per ulteriori finalità, tra le quali lo svolgimento di progetti inseriti nel Psn e la realizzazione delle attività volte all'esecuzione delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, nel marzo 2008 i due enti hanno firmato un protocollo d'intesa che mette a disposizione di entrambi i dati contenuti nelle banche-dati dei propri sistemi informativi, individuati da gruppi di lavoro che, in base all'articolo 6 dello stesso protocollo, possono essere istituiti dal Comitato di coordinamento delle attività del protocollo d'intesa. Tale Comitato è costituito da rappresentanti di entrambi gli enti. Il protocollo, di durata triennale, è rinnovabile, per un ulteriore triennio, per espressa volontà delle parti.

¹³⁶ *“Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione dell'azione amministrativa questo Dipartimento è impegnato da tempo nella costruzione di un sistema integrato di circolarità anagrafica che coinvolge le amministrazioni pubbliche centrali e locali e che fa perno sull'Indice nazionale delle anagrafi (I.n.a.) e sul Sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.a.i.a.) [...] al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia ... il corretto funzionamento del sistema si traduce dunque in una riduzione degli adempimenti anagrafici a carico dei comuni e in una generale economia di spesa pubblica”*. Ministero dell'interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, circolare n. 5654 del 22 maggio 2008.

¹³⁷ D.m. n. 240 del 2005, art. 5, c. 1, lett. c.

¹³⁸ D.m. n. 240 del 2005, art. 7.

3.12.3 L'Indice nazionale delle anagrafi (Ina)

Pur essendo quella anagrafica una funzione statale, il nostro ordinamento prevede che le informazioni relative all'identificazione della persona e alla sua collocazione nel territorio siano registrate esclusivamente a livello locale, attraverso l'Anagrafe della popolazione residente (Apr) che ciascun comune è tenuto a istituire, gestire e aggiornare. Con Ina non si è quindi voluta costruire una super Anagrafe nazionale, ma favorire la gestione di servizi dello Stato e del Governo locale che richiedono una visione d'insieme dei cittadini residenti nel nostro Paese, senza omissioni e duplicazioni.

Pertanto, il contenuto dell'Ina è limitato ad alcune informazioni anagrafiche di base, che consentono l'identificazione univoca di un individuo e la determinazione del comune in cui risiede. La banca dati di Ina contiene, per ciascun individuo, le seguenti variabili:

- cognome,
- nome,
- luogo e data di nascita,
- codice fiscale,
- codice Istat del comune di residenza,
- codice Istat della sezione di censimento (non ancora implementato).

Si tratta di un impianto confermato dai processi di innovazione della P.a. e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, processi che non hanno portato ad un cambiamento dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'anagrafe della popolazione residente, come è accaduto per l'Aire, ma alla creazione di un archivio specifico, l'Indice nazionale delle anagrafi. Nell'Indice non confluiscono tutti i dati dell'individuo, ma solo quelli "necessari e pertinenti" rispetto agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica.

L'Ina è stato istituito dall'art. 2^{quater} del d.l. n. 392 del 27 dicembre 2000 (convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 26) che ha modificato l'art. 1 della Legge anagrafica prevedendo, "*per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici*", l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina), quale "*infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati*".

Con d.m. n. 240 del 13 ottobre 2005, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica, ha adottato il regolamento attuativo previsto dall'art. 2^{quater} della legge n. 26 del 2001. Il Regolamento stabilisce che l'Ina deve consentire:

- "la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti in Apr e in Aire, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile" (art. 2, c.1);

- “la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l’allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente” (art. 2, c. 2, lett. a);
- “l’avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati” (art. 2, c., 2 lett. b).

Nella previsione normativa l’Ina non rappresenta la sommatoria delle anagrafi comunali, ma un sistema di indicizzazione che contiene solo i dati minimi necessari per reperire l’individuo nell’anagrafe di un comune italiano. La chiave di identificazione del cittadino è rappresentata (art. 2, c. 3) dal codice fiscale, che, come previsto dalla circolare Miacel n. 1 del 5 febbraio 2001, deve essere un codice validato dall’Anagrafe tributaria tramite il sistema Siatel.¹³⁹

Anche se l’obbligo per i comuni di collegamento, trasmissione e aggiornamento delle notizie necessarie alla costituzione dell’Indice nazionale delle anagrafi è stato ribadito a più riprese dal legislatore,¹⁴⁰ il requisito dell’allineamento con l’Agenzia delle entrate di almeno l’80 per cento dei codici individuali per poter procedere al popolamento dell’Ina e le difficoltà di carattere tecnico nei collegamenti al sistema da parte dei comuni, hanno fatto sì che ad oggi l’Indice nazionale non sia ancora completo.¹⁴¹

Le norme di gestione e le regole tecniche per il collegamento al sistema Ina-Saia diffuse con circolari della Direzione centrale per i servizi demografici sono reperibili all’indirizzo <http://www.servizidemografici.interno.it>, sezione Ina Saia/Documenti.

¹³⁹ Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali, servizio dell’Agenzia delle entrate.


¹⁴⁰ Legge 43 del 31 marzo 2005, art. 7 vices ter, c. 2: “i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (Cnsd) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno”.

Legge 88 del 31 maggio 2005, art. 1 novies, c.1: 1. “Il quarto e il quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Indice nazionale delle anagrafi (Ina), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni».

¹⁴¹ Secondo i dati dell’indagine Istat sull’ICT nelle amministrazioni locali, nel 2007 il 79,3 per cento dei comuni ha utilizzato Ina-Saia. Secondo i dati riportati da Melideo (N. Melideo, *Una ipotesi di semplificazione nella gestione delle basi dati demografiche nei Comuni*, Castel San Pietro Terme, 19 giugno 2008) “559 Comuni non aderiscono (ancora) all’Ina/Saia. Tra questi 57 hanno più di dieci mila abitanti e i capoluogo sono questi: Frosinone, Lecce, Reggio Emilia, Vibo Valentia. [...] I comuni che hanno utilizzato il Saia per l’aggiornamento dell’Indice nazionale delle anagrafi nell’ultimo anno sono circa 6600”.

Figura 3.8 - Sistema Ina - Saia¹⁴²



3.12.4 Il Sistema di accesso e interscambio anagrafico (Saia)

Nato dall'evoluzione del progetto Inte.g.r.a. (Interconnessione generalizzata in rete delle anagrafi comunali), avviato da Ancitel nel 1992, Saia è l'architettura tecnologica attraverso cui i comuni inviano e ricevono dati anagrafici sotto forma di flussi documentali predisposti su uno specifico tracciato informatico (la cosiddetta busta di *e-gov*).¹⁴³

“Saia è l'infrastruttura di rete attraverso la quale transitano gli ulteriori dati diretti ad aggiornare le informazioni anagrafiche essenziali già contenute nell'Ina, nonché le banche dati delle amministrazioni collegate.

*Il Saia è stato concepito come veicolo portante di flussi informativi coerenti, univoci, allineati e costantemente aggiornati, a cui accedere in tempo reale, fungendo, dunque, da snodo tecnico delle informazioni relative alla popolazione residente da diramarsi alle pubbliche amministrazioni autorizzate a riceverle”.*¹⁴⁴

Attraverso il Sistema di accesso e interscambio anagrafico, i comuni possono scambiare, telematicamente e attraverso procedure condivise, tra loro e con le amministrazioni locali e centrali, le variazioni anagrafiche, garantendone la certificazione.

¹⁴² Fonte: Ministero dell'interno – Direzione centrale servizi demografici, *Ina-Saia. Architettura del sistema* (con adattamento).

¹⁴³ La busta di *eGovernment* è la definizione del formato di codifica e del contenuto dei messaggi Soap, utilizzati per implementare, sotto forma di *web services*, i servizi esposti dalle Porte applicative delle amministrazioni.

¹⁴⁴ A. Porzio, *Il Sistema Ina-Saia*, cit.

Al sistema è possibile accedere in modalità automatica, attraverso uno specifico protocollo di comunicazione con il Cnsd, il protocollo Pc/Csa, oppure in modalità manuale attraverso un *browser web*. Sia in un caso che nell'altro, però, l'accesso al sistema può avvenire solo da postazioni abilitate.

Infatti, per garantire adeguati livelli di sicurezza, l'accesso ai servizi del Cnsd, che riguardano sia Ina-Saia che l'emissione e gestione della carta di identità elettronica, avviene attraverso un sistema di "porte di accesso",¹⁴⁵ ciascuna delle quali identificata in modo univoco e associata in modo certo all'ente (comune, prefettura, Istat, Inps eccetera). La porta di accesso certifica il punto di origine delle comunicazioni, individua univocamente l'ente e rappresenta l'unico punto abilitato a comunicare con il Cnsd.

Saia rappresenta lo strumento per la comunicazione delle variazioni anagrafiche, in modo da tenere costantemente aggiornato l'Ina. Il primo inserimento dei dati dell'anagrafe comunale, ossia il "popolamento", avviene, invece, in maniera diretta. Il comune deve scaricare nell'apposita area del Cnsd (<http://ina.cnd.interno.it/ina/>) un file compresso contenente la "fotografia iniziale" della propria anagrafe. Prima di procedere all'invio del file è necessario verificare il corretto allineamento dei codici fiscali della base dati anagrafica con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Difatti, come si è già accennato, è possibile procedere al popolamento dell'Ina solo se almeno l'80 per cento dei codici fiscali risulta validato dal Siatel (Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali).

Dopo il popolamento iniziale, il comune deve utilizzare quotidianamente¹⁴⁶ il Sistema di accesso e interscambio anagrafico per inviare le variazioni anagrafiche intervenute all'Ina e alle altre amministrazioni centrali. Il Saia può essere utilizzato in due modalità:


- "web manuale", accedendo, tramite la porta di accesso, alla pagina <http://ina.cnd.interno.it> e utilizzando le form on-line per l'invio delle singole variazioni anagrafiche;¹⁴⁷
- "automatica", presuppone, ovviamente, una gestione informatizzata dell'anagrafe comunale. Il sistema informatizzato di gestione dell'anagrafe estrae le variazioni anagrafiche intervenute e dati relativi che vengono poi inviati tramite il software Xml-Saia v.2, fornito gratuitamente dal Ministero, che consente la trasmissione delle comunicazioni di variazioni anagrafica dal comune al Cnsd e delle relative risposte dal Cnsd al comune.

¹⁴⁵ Al riguardo vedi: *Regole tecniche e di sicurezza per l'accesso ai domini applicativi del CNSD*, allegato B del Decreto Ministero dell'interno del 2 agosto 2005, G.u. del 19 settembre 2005. Ministero dell'interno, *Guida al collegamento del Sistema Ina Saia*, reperibile sul sito del Cnsd (<http://www.servizidemografici.interno.it>) nella sezione Documenti Ina Saia.

¹⁴⁶ Circ. Ministero n. 23 del 2005.

¹⁴⁷ La modalità *web* manuale è utilizzata dai comuni con una gestione della anagrafe non informatizzata. Per questi comuni il Ministero ha reso disponibile gratuitamente un *software* d'anagrafe con cui è possibile il collegamento a Saia in modalità automatica: il *software* è disponibile sul sito www.servizidemografici.interno.it.

Figura 3.9 - Struttura del sistema Ina-Saia¹⁴⁸



3.12.5 Il Centro nazionale servizi demografici (Cnsd)

Istituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002, come logica conseguenza degli interventi legislativi che hanno portato all'istituzione dell'Aire, della carta d'identità elettronica e dell'Ina e all'informatizzazione dei registri di Stato civile, il Centro nazionale servizi demografici è l'organismo al quale è affidata la gestione unitaria delle attività e delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero.

Il Cnsd costituisce il punto di riferimento nazionale per il mantenimento della coerenza e dell'allineamento delle informazioni anagrafiche sintetiche dei cittadini e il punto di riferimento di tutto il sistema delle informazioni anagrafiche. In particolare, il Centro svolge tutte le funzioni connesse:

- al rilascio e all'uso della Carta d'identità elettronica;
- alla gestione dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici;
- alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina);

¹⁴⁸ Fonte: Ministero dell'interno – Direzione centrale servizi demografici, *Ina – Saia. Architettura del sistema*.

- alla gestione del Sistema di accesso e interscambio anagrafico dei dati (Saia);
- all'Anagrafe degli italiani residenti all' estero;
- alla gestione tecnica delle componenti telematiche e informatiche;
- alla gestione logistica per la conservazione delle risorse informative derivanti dall'attuazione delle predette funzioni;
- alle attività di assistenza ai comuni, ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche durante l'espletamento delle funzioni sopraindicate.

Per lo svolgimento di tali funzioni il Centro nazionale dei servizi demografici si avvale di infrastrutture tecnologiche quali il *backbone* Cnsd di sicurezza e certificazione, il Sistema di sicurezza del circuito di emissione delle carte d'identità e dei documenti d'identità elettronici; il Centro servizi anagrafici del sistema Ina-Saia, il *call center* per il blocco delle carte di identità elettroniche smarrite o rubate, l'*help desk* per i comuni.

Inoltre presso il Cnsd è allocato il Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenenti i dati registrati negli archivi informatici comunali dello stato civile, da realizzare ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d) del d.p.r. n. 396 del 2000.

Capitolo 4 - Alcuni esempi pratici di ispezioni effettuate

In questo capitolo vengono riportati alcuni esempi di relazioni redatte in occasione di ispezioni anagrafiche di tipo straordinario espletate dall'Istat congiuntamente con le prefetture.

Le relazioni sono state redatte per la particolarità delle ispezioni, unitamente alla compilazione del verbale di ispezione vero e proprio.

4.1 - Esempio 1

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di ... per i seguenti motivi:

- irregolarità nella tenuta dell'anagrafe;
- incoerenza tra la popolazione residente calcolata e la popolazione anagrafica;
- mancata revisione dell'anagrafe a seguito del confronto censimento anagrafe;
- mancato aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

In data ... i sottoscritti funzionari dell'Istat e dell'Ufficio territoriale del governo di, si sono recati presso il comune di

La visita ispettiva è stata espletata alla presenza del sindaco, del segretario comunale....., del responsabile dell'Ucc....., del tecnico informatico..... nonché degli addetti ai servizi demografici

Dalla visita ispettiva è emerso quanto segue:

- L'Ucc durante le operazioni censuarie ha provveduto ad effettuare il confronto quantitativo/qualitativo tra le persone censite e quelle iscritte in anagrafe utilizzando l'elenco nominativo estratto tardivamente dall'archivio anagrafico informatizzato e cioè in data 24 novembre 2001 (anziché in data 20 ottobre come stabilito dalla circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001).
- Il suddetto elenco contiene circa 2.200 residenti iscritti in Apr anziché 3.056 (popolazione residente nel comune alla data del 20 ottobre 2002 come da modelli D.7.B e P.2), avendo l'ufficiale d'anagrafe sottratto arbitrariamente dall'Apr e accantonato le schede individuali di circa 650 persone, a suo avviso, non aventi più la dimora abituale nel comune, senza procedere, come di norma, alla cancellazione delle stesse (per l'estero o per altri comuni o per irreperibilità), previ accertamenti di rito.
- Da un controllo, inoltre, delle schede anagrafiche individuali dell'Apr e dell'Aire sono emerse posizioni doppie e attribuzioni errate di nominativi che stanno a dimostrare una tenuta non corretta degli archivi anagrafici.

- L'Ucc sulla base dell'elenco nominativo anagrafico trasmessogli dall'ufficiale d'anagrafe ha espletato, nel corso delle operazioni censuarie e come da circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001, il confronto censimento anagrafe comunicando all'Istat come primi risultati comunali una popolazione residente di 2.247 unità e trasmettendo all'ufficio anagrafe in data 28 febbraio (a chiusura delle operazioni del censimento) le risultanze censuarie, ossia i modd. CP1bis unitamente ad un riepilogo per sezione di censimento delle difformità quantitative e qualitative riscontrate, perché l'ufficiale d'anagrafe potesse avviare la revisione e l'aggiornamento dell'anagrafe. Quest'ultima operazione non è stata ancora iniziata.
- Quanto all'aggiornamento ecografico (onomastica stradale e numerazione civica), è stato accertato che il comune ha proceduto a rinominare tre aree di circolazione e a rifare parzialmente ma solo "sulla carta" la numerazione civica riportandola nei modd. CP1 (fogli di famiglia del censimento), senza procedere di fatto all'attribuzione dei numeri civici alle unità ecografiche e senza alcun provvedimento formale che stabilisse l'aggiornamento di fatto di tale numerazione, come prescrive l'art. 47 del Regolamento anagrafico d.p.r. n. 223 del 1989.

Le disposizioni impartite dai sottoscritti funzionari dell'Ufficio territoriale del governo e dell'Istat sono state, pertanto, le seguenti:

- L'ufficio anagrafe deve immediatamente procedere alla revisione e aggiornamento degli archivi anagrafici (Apr, Aire), utilizzando come fonti le risultanze censuarie (modd. CP1bis) nonché l'elenco degli emigrati all'estero fornito di recente dal Ministero dell'interno ai fini dell'aggiornamento dell'Aire e la documentazione pervenuta dai consolati italiani all'estero giacente presso l'ufficio anagrafe per verificare eventuali nuove iscrizioni Aire non ancora effettuate.
- Deve inoltre provvedere tempestivamente entro la data del 25 maggio ad effettuare gli accertamenti (mediante verbale di accertamento predisposto dall'Istat) sulle unità arbitrariamente accantonate e sulla base degli esiti procedere agli adempimenti anagrafici previsti dalle norme.
- La procedura di accantonamento delle suddette unità (circa 650 schede individuali) adottata dall'ufficiale d'anagrafe, oltre a disattendere la legge e il regolamento anagrafico, disattende anche la circolare Istat n. 5 del 2000 che prevedeva la revisione straordinaria dell'anagrafe e quindi l'aggiornamento della stessa prima delle operazioni censuarie.
- Nel caso in cui i suddetti accertamenti avessero esito negativo, l'ufficiale d'anagrafe dovrà immediatamente effettuare, ai sensi della circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001, le cancellazioni per l'estero (qualora si conosca lo stato estero di emigrazione) o per altri comuni (qualora si conosca il comune di nuova dimora abituale) o per irreperibilità al censimento (qualora non si dovesse conoscere la nuova dimora abituale delle persone), tutte cancellazioni che non comportano conteggio ai fini del calcolo della popolazione residente perchè trattasi di persone non censite.
- Nel caso, invece, di accertamenti positivi, ossia di persone aventi la dimora abituale nel comune ma sfuggite al censimento, sarà necessario censirle d'ufficio

e ricollocare le schede individuali nell'Apr. Nel caso, infine, di persone censite perché aventi la dimora abituale nel comune, sarà cura dell'ufficiale d'anagrafe ricollocare le schede individuali nell'Apr.

- L'ufficio anagrafe, inoltre, non deve tener conto, ai fini delle variazioni anagrafiche, della numerazione civica fittizia riportata nei modd. CP1bis senza che venga prima effettuata l'attribuzione di fatto dei numeri civici e previo provvedimento formale che ne stabilisca il riordino.

4.2 - Esempio 2

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per i seguenti motivi:

- anagrafe non aggiornata;
- irregolarità nella conduzione delle operazioni censuarie;
- mancato raccordo tra Ucc e ufficio di anagrafe durante le operazioni del confronto censimento anagrafe;
- mancato aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Dalla visita ispettiva effettuata in data presso il comune di emerge quanto segue:

- L'Ucc durante le operazioni censuarie ha provveduto ad effettuare il confronto quantitativo tra le persone censite e quelle iscritte in anagrafe risultanti dall'elenco nominativo estratto dall'archivio anagrafico in data 13 ottobre 2001 (anziché 20 ottobre come stabilisce la circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001).
- L'Ucc nella fase preliminare della rilevazione censuaria ha proceduto di sua iniziativa ad attribuire fittiziamente alle unità ecografiche una nuova numerazione civica riportandola negli itinerari di sezione, anziché raccordarsi preventivamente con gli uffici competenti e sottoporre la necessità di tali adempimenti al sindaco, il quale avrebbe provveduto ad adottarli ai sensi degli artt. 47 e 51 del d.p.r. n. 223 del 1989.
- Le difformità quantitative e qualitative riscontrate dall'Ucc durante la fase del confronto tra i modd. CP.1 e le famiglie anagrafiche non sono state segnalate giornalmente all'ufficio anagrafe (come prevede la circolare sopra menzionata) che avrebbe dovuto, una volta informato, effettuare tempestivamente gli accertamenti per procedere alle variazioni anagrafiche e quindi all'aggiornamento dell'anagrafe.
- L'Ucc, inoltre, ha censito d'ufficio erroneamente tutte le persone non censite dai rilevatori e risultanti nel tabulato anagrafico.
- L'Ucc, a chiusura delle operazioni censuarie ha trasmesso in un'unica soluzione i modd. CP1.bis all'ufficio anagrafe, che lamentando la mancata trasmissione di tali atti durante le operazioni censuarie, ha proceduto ad effettuare le dovute verifiche da cui è emerso che gran parte delle persone censite d'ufficio dall'Ucc risultano aver stabilito la dimora abituale all'estero ed in altri comuni, come

dimostrano i modd. CONS1 inviati al comune dai rispettivi consolati italiani all'estero e i modd. APR/4 trasmessi al comune (per la cancellazione anagrafica) da altri comuni dove le persone si sono censite in quanto aventi lì la dimora abituale.

Le disposizioni impartite dai sottoscritti funzionari dell'Istat e della prefettura sono state le seguenti:

- L'ufficio anagrafe avendo ricevuto anche se tardivamente e non contestualmente alle operazioni censuarie le risultanze del censimento, deve procedere tempestivamente ad effettuare gli accertamenti su tutte le persone censite d'ufficio dall'Ucc e procedere in caso di esito negativo alle cancellazioni dall'anagrafe delle stesse per l'estero, per altri comuni ed eventualmente per irreperibilità qualora non si dovesse conoscere la nuova dimora abituale delle persone, come prescrive la circolare sopra citata.
- L'ufficio anagrafe deve contestualmente procedere alla revisione dell'anagrafe in base alle disposizioni della circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001, riportando nelle schede di famiglia delle persone residenti e regolarmente censite il numero della sezione di censimento e il numero d'ordine delle famiglia come da mod. CP1.bis.
- L'ufficio anagrafe deve procedere ad aggiornare l'Aire.
- L'ufficio anagrafe non deve tener conto della numerazione civica apposta nei modd. CP1.bis in quanto stabilita solo " sulla carta" senza alcun riscontro con la situazione di fatto e senza alcun provvedimento formale che ne stabilisse l'aggiornamento.
- L'Ucc deve, sulla base delle informazioni che gli verranno fornite dall'ufficio anagrafe, procedere a cancellare dai modd. CP.9 e CP.10 le persone censite erroneamente e ricalcolare il nuovo dato della popolazione residente.

Il signor sindaco è invitato in qualità di Ufficiale di governo, a sovrintendere a tutti gli adempimenti statistici, anagrafici ed ecografici come previsto dalle normative vigenti e a dar corso urgentemente agli accertamenti anagrafici indispensabili per rideterminare il dato della popolazione residente censita. Tale operazione deve essere improrogabilmente terminata entro il 10 maggio p.v.

Si prega altresì di provvedere al più presto al rifacimento della numerazione civica applicando le disposizioni impartite dall'Istat nel volume "Anagrafe della popolazione" - Metodi e norme - serie B, n. 29, edizione 1992 - e di promuovere una più fattiva collaborazione tra gli uffici sopra menzionati al fine di evitare gli inconvenienti descritti.

4.3 - Esempio 3

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per:

- definire il corretto ammontare della popolazione residente legale a seguito di errori verificatisi nella rilevazione censuaria (doppi conteggi, unità non conteggiate).

Per tali ispezioni l'Istat ha predisposto un verbale di ispezione ad hoc il cui format si allega alla fine del capitolo.

Verbale di ispezione anagrafica presso il comune di

La presente ispezione viene effettuata al fine di verificare gli esatti adempimenti previsti dal d.p.r. n. 276 del 2001 e al d.p.r. n. 223 del 1989 concernenti, rispettivamente, il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e il regolamento anagrafico.

Il giorno è stata effettuata un'ispezione anagrafica presso il municipio del comune di da parte dell'Istat e dell'Ufficio territoriale del governo di cui ha fatto seguito, in data una riunione presso la prefettura di

All'ispezione del giorno..... sono presenti:

- per l'Ufficio territoriale del governo di
- per l'Istat ufficio regionale per.....;
- per il comune di il segretario comunale e responsabile Ucc, l'ufficiale d'anagrafe, il vice responsabile Ucc.

Alla riunione del giorno presso la prefettura di sono presenti:

- per l'Ufficio territoriale del governo di
- per l'Istat ufficio regionale per
- per il comune A
- per il comune B
- per il comune C
- per il comune D

Forma oggetto dell'ispezione anagrafica l'esame del materiale censuario in possesso del comune A e il suo confronto con gli archivi anagrafici al fine di stabilire se il comune abbia censito persone e famiglie aventi effettiva dimora abituale nella sua circoscrizione, essendo risultata, dalle elaborazioni effettuate, la duplicazione di soggetti censiti come dimoranti abituali contemporaneamente in detto comune A nonché in quelli di B, C e D limitrofi al comune A e tutti nella provincia di

Relazione Sintetica

L'ispezione nel comune A ha evidenziato che sia l'archivio anagrafico cartaceo che quello informatizzato risultano in buone condizioni di tenuta. Il confronto censimento-anagrafe non è, invece, stato effettuato, se non in modo estremamente parziale.

Sulla base delle segnalazioni fornite dal Servizio censimenti, sono state controllate le posizioni di 18 famiglie risultate censite come dimoranti abituali contemporaneamente nel comune A e, rispettivamente, nel comune B (5 famiglie), nel comune C (4 famiglie) e nel comune D (9 famiglie).

Dall'esame dei modelli CP.1bis è emerso che, nella maggior parte dei casi, le famiglie in questione non avevano, alla data del censimento, la dimora abituale nel comune A, pur disponendo di un'abitazione nel territorio comunale. In alcuni di questi casi il comune A ha anche avviato, piuttosto tardivamente, le pratiche di regolarizzazione anagrafica le quali sono state restituite senza provvedimento da parte dell'altro comune interessato. Considerata la situazione poco chiara, d'intesa con il funzionario dell'Utg di....., si è provveduto a ritirare dal comune, per un più attento esame, tutta la documentazione (modd. CP.1bis, pratiche APR/4 eccetera) inerente le posizioni oggetto dell'ispezione. Per mancanza di tempo non si sono, comunque, potuti effettuare ulteriori controlli a campione sul materiale disponibile.

Tutti i comuni coinvolti sono stati, quindi, convocati in prefettura per un esame congiunto delle pratiche e la definizione delle stesse. Si è riscontrato che i soggetti in questione (disponendo di abitazioni in più comuni) sono stati censiti come dimoranti abitualmente contemporaneamente in due comuni, e che nella quasi totalità delle situazioni gli Isf hanno sottoscritto il mod. CP.1bis in entrambi i comuni. Pertanto, sulla base degli atti anagrafici esibiti e delle dichiarazioni fornite dagli ufficiali d'anagrafe, si è potuta identificare l'esatta dimora abituale, trasferendo nella lista dei non aventi dimora abituale coloro che non risultavano possedere, alla data del censimento, l'effettiva dimora abituale nel comune.

Si sono trovate persone erroneamente censite come residenti e quindi da trasferire nell'elenco dei non residenti nei comuni di A, B, C e D. Si allegano gli elenchi delle persone che devono essere trasferite dalla lista A alla lista B (da aventi dimora abituale a non aventi dimora abituale), indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato B).

In particolare, sono stati confrontati i modelli CP.1/bis in possesso dei sopra citati comuni con gli archivi anagrafici in quanto elaborazioni da parte dell'Istat hanno evidenziato duplicati di modelli di censimento di famiglie residenti in due comuni contemporaneamente.

Al termine del lavoro di controllo è stato redatto un elenco di:

- n. 11 famiglie risultate (integralmente o parzialmente) non dimoranti abitualmente nel comune di A, per un totale di n. 19 persone;
- n. 02 famiglie risultate non dimoranti abitualmente nel comune B, per un totale di n. 09 persone;
- n. 02 famiglie risultate (integralmente o parzialmente) non dimoranti abitualmente nel comune C per un totale di n. 07 persone;
- n. 03 famiglie risultate (integralmente o parzialmente) non dimoranti abitualmente nel comune D, per un totale di n. 05 persone.

Si fa presente che, sulla base di tale elenco, l'Istat provvederà a modificare i corrispondenti modelli CP.1, trasferendo i soggetti interessati dalla lista A (aventi dimora abituale) alla lista B (non aventi dimora abituale).

La riunione ispettiva del giorno ha avuto termine alle ore..... mentre la riunione in prefettura del giorno è terminata alle ore

Seguono le firme dei partecipanti alla riunione del giorno

per l'Ufficio territoriale del governo di firmato

per l'Istat Ufficio regionale per firmato

per il comune A firmato

per il comune B firmato

per il comune C firmato

per il comune D firmato

Si allega foglio con le firme in originale.

4.4 - Esempio 4

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per:

- definire il corretto ammontare della popolazione residente legale a seguito di errori verificatisi nella rilevazione censuaria (doppi conteggi, unità non conteggiate).

La presente ispezione viene effettuata al fine di verificare gli esatti adempimenti previsti dal d.p.r n. 276 del 2001 e al n. 223 del 1989 concernenti, rispettivamente, il 14° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni e il regolamento anagrafico.

Il giorno è stata effettuata un'ispezione anagrafica presso il municipio del comune di da parte dell'Istat e dell'Ufficio territoriale del governo di

Sono presenti a tale ispezione:

- per l'Ufficio Territoriale del Governo di
- per l'Istat Ufficio regionale per
- per il comune diil Responsabile Ufficio anagrafe e censimento

Forma oggetto dell'ispezione anagrafica l'esame del materiale censuario in possesso del comune e il suo confronto con gli archivi anagrafici al fine di stabilire se il comune abbia censito, una sola volta, persone e famiglie aventi dimora abituale nella circoscrizione comunale.

Relazione sintetica

Il confronto censimento anagrafe è stato effettuato in modo lacunoso e parziale, mentre l'anagrafe risulta informatizzata e le schede anagrafiche riportano il numero della sezione e del foglio di censimento. Dall'esame del materiale censuario fornito dall'Istat (elenco duplicazioni, differenze tra CP.9 e CP.1/CP.2, elenco censiti d'ufficio e ultracentenari) e dai controlli del materiale in possesso del comune, previo riscontro con l'anagrafe informatizzata, è emerso quanto segue:

- famiglie duplicate, sezioni di censimento invertite, date di nascita errate;

- famiglie e componenti delle famiglie censiti nella lista A del CP.1bis per i quali non sono stati compilati i fogli individuali del CP.1;
- persone iscritte in Aire e censite come aventi la dimora abituale.

Alla fine dell'ispezione il comune è stato invitato a completare il confronto censimento anagrafe.

Sono stati annullati alcuni modelli CP.1 relativi alle famiglie duplicate ed iscritte in Aire.

Non si sono trovate persone erroneamente censite come residenti da trasferire nell'elenco dei non residenti.

Si allega l'elenco delle persone che sono da eliminare dal conteggio della popolazione residente nel comune, indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato A).

Si allega l'elenco delle persone da cancellare, perché iscritte in Aire, indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato C).

In particolare, sono stati confrontati i modelli CP.1/bis in possesso del comune con gli archivi anagrafici in quanto elaborazioni da parte dell'Istat hanno evidenziato duplicati di modelli di censimento di famiglie residenti nello stesso comune.

Al termine del lavoro di controllo è stato redatto un elenco di:

- n. 04 famiglie e n. 02 componenti di altre famiglie annullati in quanto censiti due volte, per un totale di n. 15 persone (allegato A);
- n. 02 famiglie della lista "compilati d'ufficio" annullate in quanto iscritte in Aire, n. 01 famiglia della lista centenari annullata in quanto iscritta in Aire e n. 04 componenti di altre famiglie annullati perché iscritti in Aire, n. 01 famiglia annullata perché inesistente, per un totale complessivo di 10 persone (allegato C);
- n. 20 persone da comprendere nel calcolo della popolazione residente legale in quanto censite nella lista A del mod. CP.1bis per le quali non è stato compilato erroneamente il foglio individuale del mod. CP.1.

Nota: il componente della sez. 8 numero d'ordine 47 della lista centenari non è un centenario perché è nato nel 1959.

Si fa presente che, sulla base di tali elenchi, l'Istat provvederà ad annullare o modificare i corrispondenti modelli CP.1 o parte di essi (le persone in essi registrate, qualora l'abitazione risultasse esistente ma non occupata).

Procedure seguite

Sono stati presi in considerazione tutti gli elenchi delle inadempienze forniti dall'Istat nonché il materiale in possesso del comune e previo riscontro con l'anagrafe informatizzata, è emerso quanto descritto sopra.

La riunione ispettiva ha termine alle ore

Seguono le firme dei partecipanti alla riunione:

per l'Ufficio territoriale del governo di firmato

per l'Istat ufficio regionale per firmato

per il comune di firmato

si allega foglio con le firme in originale.

4.5 - Esempio 5

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per:

- definire il corretto ammontare della popolazione residente legale a seguito di errori verificatisi nella rilevazione censuaria (doppi conteggi, unità non conteggiate).

La presente ispezione viene effettuata al fine di verificare gli esatti adempimenti previsti dal d.p.r. n. 276 del 2001 e al d.p.r. n. 223 del 1989 concernenti, rispettivamente, il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e il regolamento anagrafico.

Il giorno ... 2003 è stata effettuata un'ispezione anagrafica presso il municipio del comune di da parte dell'Istat e dell'Ufficio territoriale del governo di

Sono presenti a tale ispezione:

- per l'Ufficio territoriale del governo di
- per l'Istat ufficio regionale per
- per il comune di

Forma oggetto dell'ispezione anagrafica l'esame del materiale censuario in possesso del comune e il suo confronto con gli archivi anagrafici al fine di stabilire se il comune abbia censito, una sola volta, persone e famiglie aventi dimora abituale nella circoscrizione comunale.

Relazione sintetica

Il comune ha espletato il confronto censimento anagrafe registrando le informazioni censuarie relative al numero della sezione e del foglio nelle schede di famiglia esistenti in anagrafe. Per la tenuta dell'archivio anagrafico viene adottata una procedura informatizzata che ha consentito, nonostante l'elevato numero di doppi da controllare, un notevole risparmio di tempo per le operazioni di controllo che si sono potute così concludere in una sola giornata.

Sono stati riscontrati questionari doppi riconducibili a varie casistiche: questionari ricopiati per errori di compilazione e poi non eliminati, sconfinamenti di sezione da parte dei rilevatori che hanno censito così due volte la stessa famiglia, doppia compilazione del questionario di censimento da parte delle stesse famiglie nell'abitazione principale e nell'abitazione secondaria.

Sono stati annullati modelli CP.1.

Si sono trovate persone erroneamente censite come residenti da trasferire nell'elenco dei non residenti.

Si allega l'elenco delle persone che sono da eliminare dal conteggio della popolazione residente nel comune, indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato A).

Si allega l'elenco delle persone che devono essere trasferite dalla lista A alla lista B (da aventi dimora abituale a non aventi dimora abituale), indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato B).

In particolare, sono stati confrontati i modelli CP.1/bis in possesso del comune con gli archivi anagrafici in quanto elaborazioni da parte dell'Istat hanno evidenziato duplicati di modelli di censimento di famiglie residenti nello stesso comune.

Al termine del lavoro di controllo sono stati redatti due elenchi:

- n. 72 famiglie risultate annullate in quanto censite due volte, per un totale di n. 214 persone;
- n. 10 persone da trasferire dalla lista dei residenti a quella dei non aventi dimora abituale.

Si fa presente che, sulla base di tali elenchi, l'Istat provvederà ad annullare i corrispondenti modelli CP.1 o parte di essi (le persone in essi registrate, qualora l'abitazione risultasse esistente ma non occupata).

Sono state verificate tutte le posizioni doppie (68 famiglie con persone doppie e 20 fogli che avevano problemi sul CP/9) producendo così l'allegato A e l'allegato B. Sono stati confrontati con l'anagrafe tutti i CP.1bis compilati d'ufficio (405 fogli per 1044 componenti) non riscontrando situazioni anomale. Sono state prodotte le fotocopie dei CP.1bis ed allegate le situazioni di famiglia relativamente ai centenari evidenziati dalle elaborazioni censuarie.

La riunione ispettiva ha termine alle ore 19,30.

Seguono le firme dei partecipanti alla riunione:

per l'Ufficio territoriale del governo di

per l'Istat ufficio regionale per

per il comune di

si allega foglio con le firme in originale

4.6 - Esempio 6

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per:

- mancato espletamento del confronto censimento anagrafe e della revisione dell'anagrafe.

Dalla visita ispettiva è emerso quanto segue:

Premesso che l'Ucc durante le operazioni censuarie non ha provveduto ad effettuare il confronto censimento anagrafe e né successivamente l'ufficio anagrafe ha espletato la revisione e

l'aggiornamento dell'anagrafe in base alle risultanze censuarie, come stabilito dall'art. 46 del d.p.r. n. 223 del 1989 e dalle circolari Istat n. 15 del 10 luglio 2001 e n. 25 del 24 maggio 2002, reputando lo stesso comune la necessità e l'importanza dell'operazione anche se sarà svolta tardivamente per la messa a punto dell'anagrafe, è stato stabilito quanto segue:

- formalizzazione del progetto obiettivo finalizzato all'espletamento delle operazioni relative al confronto censimento anagrafe da parte del comune;
- individuazione del personale (necessariamente facente parte dell'ufficio anagrafe) per la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà espletare le operazioni di cui sopra ed individuazione di uno o due agenti comunali per gli accertamenti e le verifiche sul territorio;
- organizzazione dell'ufficio anagrafe per lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'operazione di cui sopra che dovrà terminare entro il.....;
- recupero del materiale riguardante le risultanze censuarie: modd. CP.1bis, CP.9, CP.5 - itinerari di sezione e pratiche migratorie se saranno necessarie;
- estrazione dall'archivio anagrafico di una copia dell'elenco nominativo delle persone residenti alla data del 20 ottobre 2001 da confrontare con le risultanze censuarie e successivamente aggiornare l'anagrafe corrente;
- una volta formalizzata la costituzione del gruppo di lavoro, lo stesso sarà opportunamente formato presso la sede Istat di che fornirà altresì il materiale didattico opportunamente predisposto e l'assistenza tecnica per tutta la durata delle operazioni;
- Il corso di formazione per il personale addetto si terrà presso l'ufficio Istat di il

4.7 - Esempio 7

Ispezione anagrafica straordinaria effettuata nel comune di per verificare la consistenza della popolazione residente nelle fasce d'età 0-4 anni al 31 dicembre

Il giorno viene effettuata una visita ispettiva congiunta presso l'ufficio anagrafe del comune dia parte dell'Istat - ufficio regionale per e della prefettura Utg di al fine di verificare la consistenza della popolazione residente nelle fasce d'età 0-4 anni al 31 dicembre....., in riferimento alla nota prot. n. del indirizzata dal Ministero dell'interno al Servizio popolazione, istruzione e cultura u.o. Dem/A Stime e previsioni della popolazione dell'Istat di Roma e avente come oggetto: comune di..... - Richiesta di rettifica di dati anagrafici.

Sono presenti a tale ispezione:

- per la prefettura Utg di
- per l'Istat - ufficio regionale per
- per il comune di
- Intervengono, inoltre, il sindaco e il segretario comunale

Forma oggetto dell'ispezione anagrafica l'esame delle schede individuali delle persone residenti da 0 a 4 anni negli anni di nascita

Relazione sintetica

Vengono estratte dall'archivio anagrafico informatizzato le schede individuali delle persone da 0 a 4 anni negli anni di nascita i cui nominativi erano stati riportati in un apposito elenco fornito dal Servizio Dem/A dell'Istat (redatto sulla base dei modd. Istat P.4 – rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita - trasmessi dal comune all'Istat negli anni di cui sopra).

Con questo elenco nominativo e con l'elenco nominativo estratto dall'anagrafe del comune alla data odierna e contenente la popolazione da 0 a 4 anni negli anni di nascita è stato possibile incrociare i dati e quindi visualizzare con una ricerca rapida il contenuto delle schede individuali.

Di queste ultime sono stati analizzati i seguenti dati: decorrenza giuridica dell'iscrizione anagrafica, atto di nascita (numero parte e serie), data dell'eventuale decesso, data dell'eventuale emigrazione in altri comuni o all'estero o di cancellazione per altri motivi.

I suddetti dati sono stati riportati in un apposito tabulato cartaceo e al termine del lavoro di controllo sono state redatte delle tabelle riepilogative per annoche confermano l'effettiva consistenza della popolazione residente (da 0 a 4 anni negli anni di nascita.....) riportata nel modello Posas al 1° gennaio inviato dal comune a seguito di rettifica.

Alla presente relazione si allegano le tabelle riepilogative per anno di nascita della popolazione residente inferiore a 5 anni; gli elenchi nominativi rimangono agli atti dell'Istat - ufficio regionale per

La visita ispettiva ha avuto inizio alle ed è terminata alle ore

Seguono le firme dei partecipanti all'ispezione:

per la prefettura Utg di

per l'Istat - Ufficio regionale per

per il comune di

si allega foglio con le firme in originale.

4.8 - Formato di verbale per ispezione anagrafica

Verbale di ispezione anagrafica presso il comune di

La presente ispezione viene effettuata al fine di verificare gli esatti adempimenti previsti dal d.p.r. n. 276 del 2001 e al d.p.r. n. 223 del 1989 concernenti, rispettivamente, il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e il regolamento anagrafico.

Il giorno gg/mm/aaaa è stata effettuata un'ispezione anagrafica presso il municipio del comune di da parte dell'Istat e dell'Ufficio territoriale del governo di

Sono presenti a tale ispezione:

- per l'Ufficio territoriale del governo di
- per l'Istat ufficio regionale per
- per il comune di

Forma oggetto dell'ispezione anagrafica l'esame del materiale censuario in possesso del comune e il suo confronto con gli archivi anagrafici al fine di stabilire se il comune abbia censito, una sola volta, persone e famiglie aventi dimora abituale nella circoscrizione comunale.

Relazione sintetica

(inserire relazione)

Sono/Non sono stati annullati modelli CP.1.

Si sono/Non si sono trovate persone erroneamente censite come residenti ma da trasferire nell'elenco dei non residenti.

Si allega l'elenco delle persone che sono da eliminare dal conteggio della popolazione residente nel comune, indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato A).

Si allega l'elenco delle persone che devono essere trasferite dalla lista A alla lista B (da aventi dimora abituale a non aventi dimora abituale), indicate attraverso il numero di sezione e il numero d'ordine del modello CP.1 (allegato B).

In particolare, sono stati confrontati i modelli CP.1/bis in possesso del comune con gli archivi anagrafici in quanto elaborazioni da parte dell'Istat hanno evidenziato duplicati di modelli di censimento di famiglie residenti nello stesso comune.

Al termine del lavoro di controllo è stato redatto un elenco di:

- n. famiglie risultate annullate in quanto censite due volte, per un totale di n. persone.

Si fa presente che, sulla base di tale elenco, l'Istat provvederà ad annullare i corrispondenti modelli CP.1 o parte di essi (le persone in essi registrate, qualora l'abitazione risultasse esistente ma non occupata).

(indicare le procedure seguite)

La riunione ispettiva ha termine alle ore.....

Seguono le firme dei partecipanti alla riunione:

per l'Ufficio territoriale del governo di firmato

per l'Istat ufficio regionale per la firmato

per il comune di firmato.....

si allega foglio con le firme in originale.

Allegato 1. Normativa

A1.1 Anagrafe della popolazione residente: norme fondamentali

R.d. 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile (Libro I – Delle persone e della famiglia - Titolo III – del domicilio e della residenza)

art. 43. - Domicilio e residenza

1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilio

1. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
2. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

art. 45. - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto (1)

1. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
2. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
3. L'interdetto ha il domicilio del tutore.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, Legge 19/5/1975 n. 151.

art. 46. - Sede delle persone giuridiche

1. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
2. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

art. 47. - Elezione di domicilio

1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

A cura di Salvatore Cariello, Maria Grazia Ettore, Angela Silvestrini

**Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente
(Testo aggiornato alla legge n. 94 del 2009)**

art. 1. - Anagrafe della popolazione residente

1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
2. L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (1)
3. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
4. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
5. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate. (2)
6. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività. (2)

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 c. 18 Legge 15/7/2009 n. 94.

(2) Comma prima aggiunto dall'art. 2-quater, D.L. 27/12/2000, n. 392 e successivamente così sostituito dall'art. 1-novies, D.L. 31/3/2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in Legge 31/5/2005, n. 88.

art. 2. - Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente

1. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
2. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
3. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.. (1)
4. È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA. ⁽²⁾

5. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.
6. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 3 c. 38 Legge 15/7/2009 n. 94.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 3 c. 39 Legge 15/7/2009 n. 94.

art. 3. - Sindaco - ufficiale dell'anagrafe

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.
2. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

art. 4. - Ufficiale dell'anagrafe – compiti

1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
3. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

art. 5. - Ufficiale dell'anagrafe – compiti

1. L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
2. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

art. 6. - Ufficiale di stato civile – compiti

1. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

art. 7. - Anagrafi autonome

1. Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.
2. Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

art. 8. - Schedario della popolazione temporanea

1. In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
2. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

art. 9. - Suddivisione del territorio comunale

1. Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.
2. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.
3. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

art. 10. - Indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
2. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
3. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

art. 11. - Sanzioni

1. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 ⁽¹⁾.
2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro (patria) potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
3. Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500⁽²⁾ nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

4. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

⁽¹⁾La sanzione originaria è stata sostituita con quella prevista dall'art. 32, Legge 24/11/1981, n. 689.

⁽²⁾ Si veda ora l'art. 16, Legge 24/11/1981, n. 689.

art. 12. - Vigilanza

1. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
2. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

art. 13. - Esecuzione

1. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Capo I - Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

art. 1. - Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

art. 2. - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.
- 1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.⁽¹⁾
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
4. Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune.

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5/5/2009, n. 79.

art. 3. - Popolazione residente

1. Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

art. 4. - Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

art. 5. - Convivenza anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

art. 6. - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al successivo art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II - Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

art. 7. - Iscrizioni anagrafiche

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
 - a) per nascita, nell'anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
 - b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
 - c) per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun Comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. ⁽¹⁾
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

(1) Comma modificato dall'art. 15, D.P.R. 31/08/1999, n. 394 e successivamente così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

art. 8. - Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
 - a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
 - b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i 2 anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
 - c) detenuti in attesa di giudizio.

art. 9. - Trasferimento di residenza della famiglia

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 8.

art. 10. - Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
 - a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dell'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

art. 11. - Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
 - a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
 - b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
 - c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. (1)
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore. (2)

(1) Lettera così sostituita dall'art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394. e successivamente modificata dall'art. 1, c. 28, della Legge 15/7/2009 n. 94.

(2) Comma così modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394.

Capo III - Adempimenti anagrafici

art. 12. - Comunicazione dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata nel termine stabilito all'articolo 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del Comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

art. 13. - Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
 - a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
 - b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
 - c) cambiamento di abitazione;
 - d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
 - e) cambiamento della qualifica professionale;
 - f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate

dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

art. 14. - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano.
2. *Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.* ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 13 del d.l. 30/12/89, n. 416 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

art. 15. - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

art. 16. - Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune e dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiara per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel Comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal Comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

art. 17. - Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

art. 18. - Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'articolo 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza.
3. Il Comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando, nel contempo, comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel Comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano Comuni appartenenti alla stessa Provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano Comuni appartenenti a Province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere.

art. 19. - Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi

richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV - Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)

art. 20. - Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. ⁽¹⁾
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394.

art. 21. - Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.

art. 22. - Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla scheda della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.

art. 23. - Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

art. 24. - Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

art. 25. - Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

art. 26. - Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

art. 27. - Anagrafe degli italiani trasferiti e residenti all'estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea

art. 28. - Uffici anagrafici periferici

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai Comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

art. 29. - Istituzione delle anagrafi separate

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.

art. 30. - Attribuzioni delle anagrafi separate

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

art. 31. - Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'articolo precedente, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

art. 32. - Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di

durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune:
 - a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
 - b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.

art. 33. - Certificati anagrafici

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2, dell'articolo 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ A norma dell'art. 41 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i certificati anagrafici sono validi sei mesi, salvo che disposizioni di legge o regolamenti prevedano una durata superiore.

art. 34. - Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Capo VI - Certificazioni anagrafiche

art. 35. - Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche

concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studi o le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

art. 36. - Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto.

art. 37. - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. *È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.* ⁽¹⁾
3. *Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti Prefetture.* ⁽¹⁾
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

⁽¹⁾ Comma abrogati dall'art. 77 (L-R) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici

art. 38. - Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei Comuni nei quali non esistono tali uffici, la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

art. 39. - Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38, deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

art. 40. - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. Comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i Comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

art. 41. - Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

art. 42. - Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

art. 43. - Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

art. 44. - Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono espliciti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

art. 45. - Stradario

1. In ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti: altri adempimenti statistici

art. 46. - Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

art. 47. - Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, alla apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui al precedente art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai Comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

art. 48. - Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

art. 49. - Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

art. 50. - Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

art. 51. - Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

art. 52. - Vigilanza del prefetto

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della Provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

art. 53. - Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni.

art. 54. - Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i Comuni, siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove, da parte dei Comuni, l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

art. 55. - Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, possono disporre ispezioni di carattere straordinario il cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

art. 56. - Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento, commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici, devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge, l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

art. 57. - Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

art. 58. - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

A1.2 Altri riferimenti normativi

A1.2.1 Anagrafe e materia anagrafica

Norme

- Legge 19 maggio 1975, n. 151 (artt. 211-240) - *"Riforma del diritto di famiglia"*.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 - *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*.
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 - *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*.
- Legge 16 giugno 1998, n. 191 - *"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"*.
- D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 - *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*.
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 - *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*.
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 - *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali"*.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.
- Legge 31 maggio 2005, n. 88 - *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali"*.
- D.p.r. 5 maggio 2009, n. 79 - *"Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"*.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*.

Circolari

- Circolare Istat n. 21 del 5 aprile 1990 - *"Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989"*.

- Circolare M.i.a.c.e.l. n. 16 del 18 maggio 1991 - *“Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria”*.
- Circolare Istat n. 56 del 30 ottobre 1991 - *“Nuovo modello relativo al movimento migratorio della popolazione residente (Mod. APR/4)”*.
- Istat, *Anagrafe della popolazione*, Metodi e Norme, serie B, n. 29, Edizione 1992.
- Circolare Ministero dell'interno n. 5 del 15 marzo 1995 - *Famiglia anagrafica – Art.4 d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 7 del 19 maggio 1995 - *Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - problematiche inerenti la gestione*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 8 del 29 maggio 1995 - *Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 11 del 23 luglio 1996 - *Anagrafe - certificazione dello stato di famiglia anagrafica*.
- Circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001 - *Norme tecniche per la revisione dell'Anagrafe della Popolazione Residente in base alle risultanze del 14° Censimento generale della popolazione - Modalità di compilazione e invio dei modelli relativi al movimento e calcolo della popolazione residente: AP/10, D.7.B, AP/11, P.2 e P.3, in occasione del 14° Censimento generale della popolazione*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 32 del 12 luglio 2004 - *“Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti”*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 5 del 24 febbraio 2006 - *“Applicazione dell' art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici”*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 15 del 9 luglio 2009 - *“D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante “Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile” (G.u. n. 150 del 1/7/2009)”*.
- Circolare del Gabinetto del Ministero 5 agosto 2009 n. 11001/118/5 - *Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*.
- Circolare n. 19 del 7 agosto 2009, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - *“Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”*.

A1.2.2 Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (A.i.r.e.)

Norme

- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - *“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”*.
- D.p.r. 6 settembre 1989, n. 323 - *“Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero”*.
- Legge 27 maggio 2002, n. 104 - *“Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470”*.

Circolari

- Circolare Miacef n. 7 del 19 maggio 1995 - *Legge 27 ottobre 1988 n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - problematiche inerenti la gestione*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 22 del 14 ottobre 2002 - *“Istituzione dell'Elenco degli italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della Legge n. 459/2001. Ruolo degli*

Uffici territoriali del governo. Chiarimenti e precisazioni ai comuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzata dell'Aire”.

A1.2.3 Cittadinanza

Norme

- Legge 5 febbraio 1992 n. 91 - *“Nuove norme sulla cittadinanza”*.
- D.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 - *“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”*.
- D.p.r. 18 aprile 1994, n. 362 - *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”*.
- Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - *“Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”*.
- Legge 8 marzo 2006, n. 124 - *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”*.
- Decreto Ministero dell’interno 23 aprile 2007 - *“Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”*.

A1.2.4 Cittadini comunitari

Norme

- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/38/Ce - *“Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (Cee) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/Cee, 68/360/Cee, 72/194/Cee, 73/148/Cee, 75/34/Cee, 75/35/Cee, 90/364/Cee, 90/365/Cee e 93/96/Cee”*.
- D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - *“Attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*.
- D.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 - *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*.
- Direttiva Commissione Comunità europea 21 luglio 2009, n. 18 - *“Direttiva 2004/38/Ce, sul diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di ‘risorse economiche sufficienti al soggiorno’ “ - Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.*

Circolari

- Circolare Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007 - *Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (Cee) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/Cee, 68/360/Cee, 72/194/Cee, 73/194/Cee, 75/34/Cee, 75/35 (Ce), 90/364/Cee, 90/365/Cee e 93/96/Cee.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 45 del 8 agosto 2007 - *"Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea"*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 18 del 21 luglio 2009 - *"Direttiva n. 2004/38 Ce, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"*.

AI.2.5 Cittadini stranieri

Norme

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*.
- D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 - *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286"*.
- D.m. 18 dicembre 2000 - *"Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente"*.
- D.lgs. 30 maggio 2005, n. 140 - *"Attuazione della direttiva 2003/9/Ce che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri"*.
- Legge 28 maggio 2007, n. 68 - *"Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio"*.
- Decreto Ministero dell'interno 26 luglio 2007 - *"Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68"*.
- D.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 - *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare"*.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*.

Circolari

- Circolare telegrafica Ministero dell'interno n. 20 del 25 luglio 2003 - *Iscrizione anagrafica cittadini stranieri.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 32 del 12 luglio 2004 - *Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.*
- Circolare telegrafica Ministero dell'interno n. 31 del 2 luglio 2004 - *Ina-Saia - Implementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri.*

- Circolare Ministero dell'interno n. 12 del 2 marzo 2005 - *Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al d.p.r. 31 Agosto 1999, n. 394.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 42 del 17 novembre 2006 - *Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell' on. sig. Ministro dell'interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 32 del 13 giugno 2007 - *“Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 16 del 2 aprile 2007 - *“Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno”.*
- Circolare Ministero dell'interno n. 43 del 2 agosto 2007 - *“Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari”.*
- Circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno n. 19 del 7 agosto 2009, - *Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.*
- Circolare del Gabinetto del Ministero 5 agosto 2009 n. 11001/118/5 - *Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.*

A1.2.6 Enti locali, amministrazione e procedimento amministrativo

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni (Legge n. 15 del 2005, legge n. 80 del 2005, legge n. 69 del 2009).
- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.*
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.*

A1.2.7 Stato civile

Norme

- Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - *“Ordinamento dello stato civile”.*
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - *“Approvazione del testo del codice civile (Titolo XIV - Degli atti dello stato civile)”*
- Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 - *“Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile”.*
- D.p.r. 2 maggio 1957, n. 432 - *“Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile”.*
- D.p.r. 10 ottobre 1990, n. 285 - *“Regolamento Polizia mortuaria”.*
- D.p.r. 3 Novembre 2000, n. 396 - *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.*
- Decreto Ministero dell'interno 27 febbraio 2001 - *“Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici”.*

- Legge 15 luglio 2009, n. 94 - *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*.

Circolari

- Ministero dell'interno - *“Massimario Stato civile”*, aggiornato al 30/10/2009.

A1.2.8 Uso della telematica

Norme

- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 - *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*.
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392”*.
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - *“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”*.
- Legge 31 marzo 2005, n. 43 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”*.
- Legge 14 maggio 2005, n. 80 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”*.
- Legge 31 maggio 2005, n. 88 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”*.

A1.2.9 Vigilanza anagrafica

Circolari

- Circolare Ministero dell'interno n. 57 del 25 novembre 2004 - *“Nuovo modello informatizzato di vigilanza anagrafica”*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 7 del 3 marzo 2006 - *“Attivazione del Nuovo sistema informatizzato di vigilanza anagrafica. Il Verbale di ispezione anagrafica”*.
- Circolare Ministero dell'interno n. 14 del 29 aprile 2009 - *“Sistema informatizzato di vigilanza anagrafica. Monitoraggio dati riferiti all'anno 2008”*.

Allegato 2. Relazioni tra atti di stato civile e adempimenti anagrafici. Esempi pratici

a. Esempi di nascite: dalla dichiarazione alla iscrizione anagrafica

Nato da genitori residenti nello stesso comune in cui si è verificato l'evento

1. Dichiarazione di nascita resa entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio di stato civile del comune di evento, che è anche comune di residenza dei genitori.

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di nascita nella Parte I Serie A del registro di nascita e trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla formazione dell'atto il modello AP/1;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.1/1.1.1 - Nati vivi dichiarati direttamente all'ufficiale di stato civile - di cui nati nel territorio del comune) del mese in cui è avvenuta la nascita.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

entro tre giorni dalla comunicazione di nascita (art. 17 del Regolamento.), effettua i seguenti adempimenti:

- istituisce la scheda individuale AP/5 del nato per l'APR e inserisce il nominativo nella scheda di famiglia dei genitori AP/6. Oltre alla data di nascita che costituisce la decorrenza giuridica, nella scheda individuale del nato, viene indicata la data di registrazione anagrafica che costituisce la decorrenza statistica (tale data è sempre successiva a quella in cui si è verificata la nascita);
- effettua la registrazione della nascita nel registro giornaliero mod. AP/10 in corrispondenza del giorno della istituzione della relativa scheda individuale (mod. AP5) per l'anagrafe;
- compila il mod. Istat P.4 (rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita) e conteggia successivamente l'unità nel mod. D.7.B (punto 2.1. – Nato nel comune) del mese in cui è avvenuta la registrazione anagrafica.

2. Dichiarazione di nascita resa entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria del centro di nascita.

2.a. Adempimenti del direttore sanitario del centro di nascita:

- trasmette, ai fini della trascrizione, all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro, la dichiarazione e l'attestazione di nascita.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- trascrive l'atto di nascita nella Parte II Serie B del registro di nascita e trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla trascrizione dell'atto il modello AP/1;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.2 – Dichiarati alla direzione sanitaria del centro di nascita) del mese in cui è avvenuta la nascita.

2.c. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.b.

La cura del testo è da attribuirsi a Maria Grazia Ettore (2.a) e Patrizia Pimpinella (2.b)

1. Dichiarazione di nascita resa entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio di stato civile del comune di evento

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di evento:

- iscrive l'atto di nascita nella Parte I Serie A del registro di nascita;
- invia l'atto di nascita all'ufficio di stato civile del comune di residenza per la trascrizione;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.1/1.1.1 - Nati vivi dichiarati direttamente all'ufficiale di stato civile - di cui nati nel territorio del comune) del mese in cui è avvenuta la nascita.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie A del registro di nascita;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla trascrizione dell'atto il modello AP/1.

1.c. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

entro tre giorni dalla comunicazione di nascita (art. 17 del Regolamento):

- istituisce la scheda individuale AP/5 del nato per l'APR e inserisce il nominativo nella scheda di famiglia dei genitori AP/6. Oltre alla data di nascita che costituisce la decorrenza giuridica, nella scheda individuale del nato, viene indicata la data di registrazione anagrafica che costituisce la decorrenza statistica (tale data è sempre successiva a quella in cui si è verificata la nascita);
- effettua la registrazione della nascita nel registro giornaliero mod. AP/10 in corrispondenza del giorno della istituzione della relativa scheda individuale (mod. AP/5) per l'anagrafe;
- compila il mod. Istat P.4 (rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita) e conteggia successivamente l'unità nel mod. D.7.B (punto 2.2. - Nato in altro comune) del mese in cui è avvenuta la registrazione anagrafica.

2. Dichiarazione di nascita resa entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori

2.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- iscrive l'atto di nascita nella Parte I Serie A del registro di nascita;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla formazione dell'atto il modello AP/1;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.1/1.1.2 - Nati vivi dichiarati direttamente all'ufficiale di stato civile - di cui nati nel territorio di altri comuni) del mese in cui è avvenuta la nascita.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

3. Dichiarazione di nascita resa entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria del centro di nascita

3.a. Adempimenti del direttore sanitario del centro di nascita:

trasmette, ai fini della trascrizione, la dichiarazione e l'attestazione di nascita:

- all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro (entro 3 giorni);
- o, su richiesta dei genitori:
- all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (entro 10 giorni).

3.b. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita:

nel caso riceva la comunicazione del direttore sanitario del centro di nascita:

- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;

- invia l'atto all'ufficio di stato civile del comune di residenza per la trascrizione;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.2 - Dichiarati alla direzione sanitaria del centro di nascita) del mese in cui è avvenuta la nascita.

3.c. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

nel caso riceva la comunicazione del direttore sanitario del centro di nascita:

- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla trascrizione il modello AP/1;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.2 - Dichiarati alla direzione sanitaria del centro di nascita) del mese in cui è avvenuta la nascita.

Nel caso riceva l'atto dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è situato il centro di nascita:

- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla trascrizione il modello AP/1.

3.d. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

1. Nato da genitori iscritti in anagrafe

La dichiarazione di nascita è resa con le stesse modalità previste per i nati da cittadini italiani e si applicano le stesse regole descritte ai punti precedenti.

2. Nato da genitori non iscritti in anagrafe

2.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

nel caso in cui riceva direttamente la dichiarazione di nascita:

- iscrive l'atto di nascita nella Parte I Serie A del registro di nascita;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.1/1.1.1 - Nati vivi dichiarati direttamente all'ufficiale di stato civile - di cui nati nel territorio del comune) del mese in cui è avvenuta la nascita.

Qualora la dichiarazione sia stata resa presso il centro di nascita:

- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;
- indica la nascita nel registro giornaliero mod. SCN/10 e successivamente nel mod. D.7.A (punto 1.2 - Dichiarati alla direzione sanitaria del centro di nascita) del mese in cui è avvenuta la nascita.

L'ufficiale di stato civile non è tenuto a verificare se il cittadino straniero è regolarmente soggiornante oppure no nel territorio nazionale; per cui, dopo aver formato o trascritto l'atto, effettua la comunicazione di nascita all'ufficiale di anagrafe del comune.

L'ufficiale di stato civile è obbligato a rilasciare la copia integrale dell'atto di nascita, qualora venga richiesta dai genitori, perché possa essere inoltrata nello Stato di appartenenza per la registrazione.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe:

l'ufficiale d'anagrafe ricevuta la comunicazione di nascita del nato straniero e verificato che i genitori non risultano ancora iscritti in anagrafe, non potrà effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica del nato (sin dalla nascita), ma dovrà attendere che i genitori richiedano l'iscrizione anagrafica nel comune.

Qualora essa venga richiesta, l'iscrizione anagrafica del nato straniero potrà essere effettuata mediante compilazione del mod. APR/4 per "altri motivi" contestualmente all'iscrizione anagrafica dei suoi genitori.

In questo caso la decorrenza giuridica sarà la data in cui viene resa la dichiarazione di iscrizione anagrafica da parte dei genitori che si concretizza mediante compilazione del mod. APR/4 per immigrazione dall'estero.

Nel caso in cui non si proceda all'iscrizione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe non dovrà effettuare alcun adempimento statistico.

Nato all'estero da genitori iscritti nell'anagrafe del comune

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- riceve dal Consolato competente per territorio³ o dai diretti interessati⁴ l'atto di nascita per la trascrizione;
- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/1.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- istituisce la scheda individuale AP/5 del nato per l'Apr e inserisce il nominativo nella scheda di famiglia dei genitori (AP/6);
- compila il mod. Istat P.4 (Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita);
- effettua la registrazione della nascita nel registro giornaliero mod. AP/10, in corrispondenza del giorno della istituzione della relativa scheda individuale (mod. AP5) computando l'unità tra i nati all'estero.

³ “Gli atti formati da autorità straniere trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale)[...]. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, “devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana”. Questa deve essere certificata “conforme al testo straniero” o dall'autorità diplomatica o consolare che ha inviato i documenti, o da un traduttore ufficiale o da un interprete: quest'ultimo deve attestare con giuramento dinanzi all'ufficiale dello stato civile la conformità della traduzione al testo straniero. ...E' ammissibile che la traduzione dell'atto, debitamente legalizzato dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, sia effettuata e certificata conforme al testo originario dall'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, purché la relativa sottoscrizione sia legalizzata dalla prefettura [...]. Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione.Solamente in presenza di Convenzioni internazionali che espressamente lo prevedano, si può prescindere dalla legalizzazione....Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino “l'Apostille” (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia nel paese aderente, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante)[...].L'“Apostille” si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura.” (Massimario per l'ufficiale di stato civile).

⁴ “Data la natura pubblicistica della trascrizione, questa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse o dalla pubblica autorità: ciò anche se l'atto fu formato all'estero dall'autorità locale o dall'autorità diplomatica o consolare (art. 12, comma 11, e art. 17 del D.P.R. 396/2000). Nessuna norma prescrive che gli atti formati all'estero debbano essere trasmessi in Italia per la trascrizione solo per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare, né l'art. 12, comma 11, limita l'ambito della sua applicazione all'ipotesi di cui al comma 8. ...La richiesta di trascrizione di un atto dello stato civile può pertanto essere presentata direttamente dall'interessato oltre che provenire, se formato all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana. In ogni caso l'atto che provenga dall'estero per la trascrizione dovrà essere tradotto e legalizzato.” (Massimario per l'ufficiale di stato civile).

Nato all'estero da genitori iscritti nell'Aire del comune

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- riceve dal Consolato competente per territorio o dai diretti interessati l'atto di nascita per la trascrizione;
- trascrive l'atto di nascita in Parte II Serie B del registro di nascita;
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/1.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- istituisce la scheda individuale AP/5 del nato per l'AIRE e inserisce il nominativo nella scheda di famiglia dei genitori (AP/6);
- compila il mod. AIRE/01.

Nato morto

Nel caso di nato morto o morto prima della dichiarazione di nascita, la dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario del centro di nascita, ma deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di evento:

- iscrive l'atto di nascita in Parte I, Serie A e fa risultare nell'atto stesso che si tratta di un nato morto;
- indica il nato morto nel registro giornaliero mod. SCN/10 e al punto 2.1/ o 2.2 – Nato morto - del mod. D.7.A del mese in cui è avvenuto l'evento.

1.b. Non ci sono adempimenti dell'ufficiale di anagrafe.

b. Esempi di morte: dalla dichiarazione alla cancellazione anagrafica

Decesso avvenuto nel comune di residenza

1. Decesso in abitazione

La dichiarazione è resa direttamente all'ufficiale di stato civile da un familiare del defunto.

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte I del registro di morte;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla formazione dell'atto il modello AP/3;
- compila la scheda di morte (modello D.4, D.4bis, D.5, D.5.bis a seconda del sesso e dell'età del deceduto);
- computa il decesso al punto 4.1 o 4.2 del mod. D.7.A del mese in cui è avvenuto l'evento.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'APR la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- effettua la registrazione del decesso nel mod. AP/10, tra i morti nel comune, in corrispondenza del giorno della eliminazione della relativa scheda individuale (mod. AP5) dall'anagrafe.

2. Decesso in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o altro stabilimento

L'avviso di morte è trasmesso dal direttore sanitario, o da un suo delegato.

2.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte II Serie B del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

3. Decesso, per causa naturale, in altro luogo

La dichiarazione è resa direttamente all'ufficiale di stato civile da un familiare del defunto.

3.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte I del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

3.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

4. Decesso per causa violenta o irricongosciabilità del cadavere

4.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte II Serie B del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

4.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

1. Decesso in abitazione

La dichiarazione è resa direttamente all'ufficiale di stato civile da un familiare del defunto.

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di evento:

- iscrive l'atto di morte nella Parte I del registro di morte;
- trasmette l'atto di morte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza;
- compila la scheda di morte (modello D.4, D.4.bis, D.5, D.5.bis a seconda del sesso e dell'età del deceduto);
- computa il decesso al punto 4.1 o 4.2 del mod. D.7.A del mese in cui è avvenuto l'evento.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- trascrive l'atto di morte nella Parte I Serie A del registro di morte;
- trasmette all'ufficiale di anagrafe entro 3 giorni dalla trascrizione dell'atto il modello AP/3.

1.c. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'APR la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- effettua la registrazione del decesso nel mod. AP/10, tra i morti in altro comune e in corrispondenza del giorno della eliminazione della relativa scheda individuale (mod. AP5) dall'anagrafe.

2. Decesso in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o altro stabilimento

L'avviso di morte è trasmesso dal direttore sanitario, o da un suo delegato.

2.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte II Serie B del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

3. Decesso, per causa naturale, in altro luogo

La dichiarazione è resa direttamente all'ufficiale di stato civile da un familiare del defunto.

3.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte I del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

3.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

4. Decesso per causa violenta o irricognoscibilità del cadavere

4.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- iscrive l'atto di morte nella Parte II Serie B del registro di morte;
- esegue gli altri adempimenti indicati al punto 1.a.

4.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- effettua gli stessi adempimenti indicati al punto 1.c.

Decesso avvenuto all'estero di cittadino italiano iscritto nell'anagrafe del comune

L'atto di morte è trasmesso dal Consolato competente per territorio all'ufficiale di stato civile del comune dove il defunto era residente.

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- trascrive l'atto di morte nella Parte II Serie C;
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/3.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'APR la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- effettua la registrazione del decesso nel mod. AP/10, tra i morti all'estero, in corrispondenza del giorno della eliminazione della relativa scheda individuale (mod. AP/5) dall'anagrafe.

Decesso avvenuto all'estero di cittadino italiano iscritto nell'Aire del comune

L'atto di morte è trasmesso dal Consolato competente per territorio all'ufficiale di stato civile del comune nella cui Aire il defunto era iscritto.

1.c. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- trascrive l'atto di morte nella Parte II Serie C;
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/3.

1.d. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'Aire la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- compila il mod. AIRE/01.

Decesso avvenuto prima della definizione della pratica migratoria

Se un cittadino iscritto nell'Apr di un comune muore mentre è in corso la sua pratica di iscrizione in un altro comune dove aveva stabilito la nuova dimora abituale, deve essere considerato ancora residente nel comune di iscrizione anagrafica originario e non in quello dove ha chiesto l'iscrizione per trasferimento della residenza.

L'art. 18 del Regolamento prevede che la decorrenza giuridica di iscrizione anagrafica deve essere uguale a quella di cancellazione e pertanto il procedimento si ritiene concluso solo quando il Comune di precedente residenza effettui materialmente la cancellazione ed il Comune di nuova residenza effettui materialmente l'iscrizione.

La procedura per la formazione dell'atto di morte e la successiva cancellazione dall'anagrafe segue lo stesso procedimento riportato nei casi in cui il cittadino muore nel comune di residenza o in altro comune.

Decesso avvenuto in viaggio (treno, aereo, nave) di cittadino iscritto nell'Apr del comune

Il capotreno (il comandante della nave, il comandante dell'aereo) redige un processo verbale di morte (o di scomparsa) che consegna al capostazione (al comandante la capitaneria di porto, al direttore dell'aeroporto) della stazione (porto, aeroporto) di prima fermata. Questi trasmette il processo verbale, la scheda di morte e l'accertamento di morte del medico legale all'ufficiale di stato civile del comune in cui ha sede la stazione (porto, aeroporto).

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune in cui ha sede la stazione (porto, aeroporto):

- trascrive per riassunto il verbale di decesso nella Parte II Serie C;
- trasmette copia del verbale di decesso all'ufficiale di stato civile del comune di residenza;
- computa il decesso al punto 4.1 o 4.2 del mod. D.7.A del mese in cui è avvenuto l'evento.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza:

- trascrive per riassunto il verbale di decesso nella Parte II Serie C;
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/3.

1.c. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'APR la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia (AP/6);
- effettua la registrazione del decesso nel mod. AP/10, tra i morti in altro comune, in corrispondenza del giorno della eliminazione della relativa scheda individuale (mod. AP/5) dall'anagrafe.

Morte presunta - Ricomparsa

1. Morte presunta

1.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- annota nella Parte II Serie C, la sentenza di dichiarazione di morte presunta (circ. Miacel 2/2001);
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, il modello AP/3.

1.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- elimina dall'APR la scheda individuale AP/5 del deceduto, aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- effettua la registrazione del decesso nel mod. AP/10 in corrispondenza del giorno della eliminazione della relativa scheda individuale (mod. AP/5) dall'anagrafe.

2. Ricomparsa

2.a. Adempimenti dell'ufficiale di stato civile:

- annota nell'atto di morte la sentenza che dichiara l'esistenza in vita della persona di cui era stata dichiarata la morte presunta (art. 81 comma 2 del D.P.R. 396/2000);
- invia all'ufficiale di anagrafe, entro 3 giorni, la comunicazione dell'esistenza in vita.

2.b. Adempimenti dell'ufficiale di anagrafe:

- ripristina in APR la scheda individuale AP/5 precedentemente eliminata e aggiorna la scheda di famiglia AP/6;
- compila il modello APR/4 di iscrizione per altri motivi;
- computa l'unità in aumento nella colonna iscritti per altri motivi del mod. AP/10.

Glossario

Abitazione

Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale eccetera); dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile eccetera) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze eccetera), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni; separato da altre unità abitative da pareti; inserito in un edificio.

Aire (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero)

È lo schedario cartaceo, o archivio informatico, nel quale vengono raccolte, in modo sistematico, le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

Altro tipo di alloggio

Alloggio non classificabile come abitazione presso il quale dimorano abitualmente o temporaneamente una o più persone. Ne sono esempi: le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container; le baracche, le capanne, le casupole, le grotte; le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine; gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici.

Anagrafe della popolazione

Il sistema continuo di registrazione della popolazione residente. Viene continuamente aggiornata tramite le iscrizioni per nascita da genitori residenti nel comune, le cancellazioni per morte di residenti e le iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza da/per altro comune o da/per l'estero.

Apolide

Persona che non ha alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di un'altra.

Area di circolazione

Ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

Assente temporaneo

La persona avente dimora abituale nel comune ma che risulta temporaneamente assente.

Backbone

Il software, installato e registrato presso la postazione comunale, che permette di certificare l'accesso telematico al Centro nazionale servizi demografici (Cnsd) e tutte le transazioni effettuate, identificando univocamente la postazione informatica da cui vengono avviate le transazioni, al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza delle informazioni scambiate, oltre alla certezza delle transazioni eseguite.

Busta di eGovernment

La busta di eGovernment è la definizione del formato di codifica e del contenuto dei messaggi Soap, utilizzati per implementare, sotto forma di web services, i servizi esposti dalle porte applicative delle amministrazioni. Il formato della busta di eGovernment è stata definita dal centro tecnico nei documenti di linee guida a supporto dell'implementazione dei progetti di eGovernment. Ogni messaggio scambiato tra porte di dominio si compone di due parti principali:

- una parte di busta, che contiene le indicazioni relative al mittente, il destinatario (intese come porte di dominio), al servizio richiesto ed al profilo di collaborazione utilizzato; tale busta viene in generale gestita dalle componenti di collaborazione delle porte di dominio e deve quindi essere il più generale possibile;
- una parte di contenuto applicativo, rappresentato dalle informazioni effettive previste per quel tipo di servizio e di scambio (ad esempio i dati identificativi personali di una richiesta di informazioni anagrafica).

Cancellazione anagrafica per morte

Cancellazione di una persona già iscritta nell'anagrafe della popolazione residente del comune, anche se deceduta in altro comune o all'estero purché i relativi atti siano pervenuti per la trascrizione.

Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza

Riguarda le persone trasferitesi in altro comune o all'estero. I trasferimenti da un comune comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscrizione nel comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando viene definita la cancellazione. Anche i trasferimenti per l'estero sono rilevati nel momento in cui viene definita la cancellazione.

Case sparse

La località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro abitato.

Cause di morte

Notizie relative alle cause di decesso (causa iniziale, causa intermedia o complicazione, causa terminale) fornite dal medico curante o necroscopico nella Parte A dei modelli Istat D.4, D.5, D.4bis, D.5bis.

Centro abitato

La località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.

Cittadinanza

Vincolo di appartenenza ad uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri.

Cittadino europeo residente

Il cittadino in possesso di una cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea iscritto nell'anagrafe di un comune italiano.

Cittadino straniero residente

Il cittadino in possesso di una cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione europea o apolide iscritto nell'anagrafe di un comune italiano.

Cnsd (Centro nazionale servizi demografici)

Organismo istituito presso la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministro dell'interno, a cui è affidata la gestione unitaria delle attività e delle infrastrutture informatiche che fanno capo alla stessa Direzione centrale. È incaricato di svolgere: tutte le funzioni connesse al rilascio ed all'uso della Carta d'identità elettronica; tutte le funzioni connesse alla gestione dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici; tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione Ina; tutte le funzioni connesse alla gestione del sistema Saia; tutte le funzioni connesse all'Aire; tutte le funzioni connesse sia alla gestione tecnica delle componenti telematiche e informatiche che alla gestione logistica per la conservazione delle risorse informative derivanti dall'attuazione delle predette funzioni; tutte le funzioni di natura organizzativa connesse alle attività di assistenza ai comuni, ai cittadini, alle amministrazioni pubbliche durante l'espletamento delle funzioni sopraindicate.

Comune

L'entità amministrativa autarchica governata localmente dal sindaco e dalla giunta comunale.

Convivenza anagrafica

Insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Decesso (o morte)

La cessazione di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale.

Dimora abituale (o residenza)

È la dimora stabile e duratura che determina per il soggetto la condizione di residente e, conseguentemente, l'obbligo di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e il diritto di ottenerla.

Dimora temporanea

Il luogo ove la persona si trova in un determinato istante e permane senza, però, alcuna intenzione di stabilirvisi o, comunque, di rimanervi abitualmente.

Domicilio

Il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (art. 43, c.1 del Codice civile).

Edificio

Si intende una costruzione di regola di concezione ed esecuzione unitaria: dotata di una propria indipendente struttura, contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati all'abitazione c/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze; delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un accesso dall'esterno.

Famiglia anagrafica

Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.

Filiazione legittima

Nascita da genitori coniugati tra di loro. Si è in presenza di una semplice dichiarazione dell'evento nascita.

Filiazione naturale

Nascita da genitori non coniugati tra di loro. La dichiarazione di nascita può comprendere in sé anche il riconoscimento di uno solo dei genitori o il non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Ina (Indice nazionale delle anagrafi)

Trattasi di una infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le pubbliche amministrazioni istituita presso il Ministero dell'interno, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. L'Ina, è alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. L'Ina promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Irreperibilità

La condizione di chi, già iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, sia stato cancellato in quanto non risultava più dimorante abitualmente all'indirizzo di iscrizione anagrafica, né in altro indirizzo conosciuto del medesimo comune, di altro comune italiano o estero.

Iscrizione anagrafica per nascita

Riguarda i nati da genitori iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune, anche se la nascita è avvenuta in altro comune o all'estero purché siano pervenuti i relativi atti per la trascrizione.

Iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza

Riguarda le persone trasferitesi nel comune da altri comuni o dall'estero. I trasferimenti da un comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di iscrizione nel comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal comune di cancellazione, risulta definitiva. Anche i trasferimenti dall'estero sono rilevati nel momento in cui viene definita l'iscrizione.

Località abitata

L'area più o meno vasta di territorio sulla quale sono situate una o più case, raggruppate o sparse. Le località abitate sono classificate in centri abitati, nuclei abitati, case sparse.

Morti nel primo anno di vita

Comprende i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, compresi quelli morti prima della registrazione della nascita.

Nato morto

Il decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione.

Nato vivo

Il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita.

Nucleo abitato

La località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

Nucleo familiare

Il concetto di nucleo familiare, ai fini fiscali, come chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 770 del 4 maggio 1994 e successivamente precisato dal Ministero dell'interno, con circ. n. 5 del 15 marzo 1995 (che mette in evidenza la differenza tra famiglia anagrafica e nucleo familiare) è il seguente: *“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”*. Ai fini del censimento della popolazione per nucleo familiare s'intende l'insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche un solo genitore assieme ad uno o più figli mai sposati. Il concetto di nucleo familiare è normalmente più restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti nell'ambito di una famiglia possono esistere uno o più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso, ad esempio, delle famiglie unipersonali. Una famiglia può essere composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e da uno o più membri isolati (altre persone residenti), o ancora da soli membri isolati.

Numerazione civica

È costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche eccetera).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. La “numerazione interna” contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Numeri civici

Numeri identificativi delle aperture delle proprietà che permettono di monitorare i luoghi nei quali si realizzano la vita del cittadino e le attività delle imprese e delle istituzioni.

Permesso di soggiorno

Il documento rilasciato dalla questura a cittadini stranieri che permette la presenza sul territorio italiano per un periodo di tempo variabile secondo il motivo di soggiorno (lavoro, famiglia, studio, asilo politico, religione eccetera).

Persone residenti

I cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe di un comune.

Persone senza fissa dimora

Le persone che a causa delle loro particolari attività professionali non hanno in nessun comune la dimora abituale (ad esempio, girovaghi, artisti, commercianti ed artigiani, ambulanti, nomadi, zingari eccetera); possono essere iscritte, a richiesta, nel comune dove eleggono il domicilio o, estrema ratio, anche d'ufficio nel comune di nascita.

Persone senza tetto

Persone che pur avendo la dimora abituale in un comune non dispongono di una propria abitazione.

Popolazione legale

È la popolazione residente rilevata ad ogni Censimento generale della popolazione in ciascun comune della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. È da considerarsi valida e immutabile fino al successivo censimento. La modificazione di un dato di popolazione comunale censuaria può avvenire solo in forza di una precisa disposizione di legge debitamente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (questo tipo di rettifica ha peraltro carattere di rara eccezionalità) oppure quando si verificano variazioni territoriali nelle circoscrizioni comunali successivamente al censimento. Riveste notevole importanza in relazione all'applicazione di numerose leggi, che ad essa fanno esplicito riferimento, come, ad esempio, quelle in materia elettorale. La popolazione legale al censimento è il dato iniziale per il calcolo della popolazione residente negli anni successivi.

Popolazione presente

È costituita dalle persone presenti nel comune ad una certa data (o alla data del Censimento) ed aventi in esso dimora abituale, nonché dalle persone presenti nel comune alla stessa data (o alla data del Censimento), ma aventi dimora abituale in altro comune o all'estero.

Popolazione residente

È costituita dalle persone aventi dimora abituale in un comune, anche se assenti perché temporaneamente presenti in altro comune o all'estero.

Registri della popolazione

L'insieme delle banche dati dell'anagrafe della popolazione residente.

Residenza

Luogo di dimora abituale di una persona confermato, quale elemento costitutivo, dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune secondo le modalità disciplinate dal regolamento anagrafico e in conformità all'art. 43, comma 2, del codice civile.

Saia (Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico)

Il sistema, predisposto dal Ministero dell'interno, per l'accesso e l'interscambio anagrafico, finalizzato all'aggiornamento telematico dell'Ina; tale sistema consente ai comuni di scambiare telematicamente, tra loro e con le altre pubbliche amministrazioni locali e centrali, i dati relativi alle variazioni anagrafiche dei cittadini (nascita, decesso, trasferimento di residenza e cambiamento di indirizzo).

Saldo migratorio con l'estero

La differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza dall'estero ed il numero dei cancellati per trasferimento di residenza all'estero.

Saldo migratorio interno

La differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro comune.

Saldo migratorio per altri motivi

La differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti dovuto ad altri motivi.

Saldo migratorio totale

La differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza.

Saldo naturale

La differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti.

Sezione di censimento

La porzione del territorio comunale delimitata da evidenti elementi "fisici" come strade, ferrovie, corsi d'acqua eccetera, definita al fine di far riconoscere chiaramente al rilevatore la zona a lui assegnata. La sezione di censimento assume particolare importanza come unità territoriale minima. Per soddisfare le esigenze conoscitive sulle località abitate, o sulle aree subcomunali quali le circoscrizioni, i quartieri eccetera, o su altre aree di

interesse statistico, deve essere possibile infatti ottenere queste stesse aree come somma di unità territoriali minime ovvero di sezioni di censimento.

Siatel

Il Siatel (Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali) è un servizio dell'Agenzia delle entrate che consente ai comuni, alle Regioni, alle Province, alle Asl e ad altri enti pubblici di accedere gratuitamente via web ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti, sia persone fisiche che società, e ai dati delle Commissioni tributarie.

Toponomastica

L'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi).

Variazioni amministrative di un comune

Riguardano l'istituzione, la soppressione, il cambio di denominazione, il cambio di appartenenza alla provincia, che avviene automaticamente e necessariamente al costituirsi di una nuova provincia, per i comuni che la compongono.

Variazione territoriale

Riguarda lo scambio (acquisizione o cessione) di territorio tra due o più comuni.

C.S.R. Centro stampa e riproduzione S.r.l.
Via di Pietralata, 157 - Roma
febbraio 2011 - copie 380

Metodi e Norme - Nuova serie - Volumi pubblicati

Anno 2002

13. *Le statistiche culturali in Europa*
14. *Gli investimenti lordi di contabilità nazionale dopo la revisione: nota metodologica*
15. *Panel Europeo sulle famiglie*

Anno 2003

16. *Metodi statistici per il record linkage*
17. *Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica "Viaggi e vacanze"*
18. *Classificazione delle attività economiche. Ateco 2002*

Anno 2004

19. *Inventario sulle fonti e metodi di calcolo per le valutazioni a prezzi costanti - Italia*
20. *Metodologia e tecniche di tutela della riservatezza nel rilascio di informazione statistica*
21. *Metodologia di stima degli aggregati di contabilità nazionale a prezzi correnti*
22. *Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno - Base 2000=100*

Anno 2005

23. *I conti economici nazionali per settore istituzionale: le nuove stime secondo il Sec 95* ○
24. *La rete di intervistatori Capi dell'Istat per la conduzione dell'indagine continua sulle Forze di Lavoro*
25. *Il monitoraggio del processo e la stima dell'errore nelle indagini telefoniche*
26. *Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali*

Anno 2006

27. *Gli stranieri nella rilevazione continua sulle forze di lavoro*
28. *L'indagine campionaria sulle nascite: obiettivi, metodologia e organizzazione*
29. *Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni nelle grandi imprese*
30. *La classificazione Istat dei titoli di studio italiani. Anno 2003* ○
31. *Il sistema di indagini sociali multiscopo. Contenuti e metodologia delle indagini*
32. *La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione*
33. *Il calcolo della spesa pubblica per la protezione dell'ambiente - Linee guida per riclassificare i rendiconti delle amministrazioni pubbliche*

Anno 2007

34. *Come si progetta il monitoraggio del lavoro sul campo di un'indagine sulle famiglie* ○
35. *Istruzioni integrative per l'applicazione dell'Icd-10 nella codifica delle cause di morte* ○

Anno 2008

36. *La progettazione e lo sviluppo informatico del sistema CAPI sulle forze di lavoro*
37. *L'indagine europea sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie (Eu-Silc)*

Anno 2009

38. *Integrazione di dati campionari Eu-Silc con dati di fonte amministrativa*
39. *La misura della povertà assoluta*
40. *Classificazione delle attività economiche. Ateco 2007 - Derivata dalla Nace Rev. 2*
41. *L'ambiente di codifica automatica dell'Ateco 2007 - Esperienze effettuate e prospettive*
42. *L'indagine sulle professioni - Anno 2007 - Contenuti, Metodologia e Organizzazione*

Anno 2010

43. *Istruzioni integrative per l'applicazione dell'Icd-10 nella codifica delle cause di morte - Seconda edizione con aggiornamenti Oms fino al 2009* ○
44. *Regional Gva Inventory - Italy (in corso di stampa)*
45. *Guida all'utilizzo della nuova ateco versione 2007*
46. *La misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione*
47. *Il test cognitivo per migliorare la qualità del dato - Alcune esperienze di utilizzo nelle indagini sociali*
48. *Guida alla vigilanza anagrafica*

I Centri di informazione statistica

PIÙ INFORMAZIONI. PIÙ VICINE A VOI.

Per darvi più servizi e per esservi più vicino l'Istat ha aperto al pubblico una rete di Centri d'informazione statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di prodotti informatici e pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offrono informazioni tramite collegamenti con le banche dati del Sistema statistico nazionale (Sistan) e dell'Eurostat (Ufficio di statistica della Comunità europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati.

Presso i Centri d'informazione statistica, semplici cittadini, studenti, ricercatori, imprese e operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata e un facile accesso ai dati di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più facile conoscere l'Istat e sarà più facile per tutti gli italiani conoscere l'Italia. Per gli orari di apertura al pubblico consultare il sito www.istat.it nella pagina "Servizi".

ANCONA Via Castelfidardo, 4
Telefono 071/5013011
Fax 071/5013085

BARI Piazza Aldo Moro, 61
Telefono 080/5789317
Fax 080/5789335

BOLOGNA Galleria Cavour, 9
Telefono 051/6566111-152
Fax 051/6566185-182

BOLZANO Via Canonico M. Gamper, 1
Telefono 0471/418400
Fax 0471/418419

CAGLIARI Via Firenze, 17
Telefono 070/34998700-1
Fax 070/34998732-3

CAMPOBASSO Via G. Mazzini, 129
Telefono 0874/604854-8
Fax 0874/604885-6

CATANZARO Viale Pio X, 116
Telefono 0961/507629
Fax 0961/741240

FIRENZE Lungarno C. Colombo, 54
Telefono 055/6237711
Fax 055/6237735

GENOVA Via San Vincenzo, 4
Telefono 010/5849718
Fax 010/5849735

MILANO Via Porlezza, 12
Telefono 02/806132214
Fax 02/806132205

NAPOLI Via G. Verdi, 18
Telefono 081/4930190
Fax 081/4930185

PALERMO Via G. B. Vaccarini, 1
Telefono 091/6751811
Fax 091/6751836

PERUGIA Via Cesare Balbo, 1
Telefono 075/5826411
Fax 075/5826484

PESCARA Via Caduta del Forte, 34
Telefono 085/44120511-2
Fax 085/4216516

POTENZA Via Pretoria, 342
Telefono 0971/377211
Fax 0971/36866

ROMA Via Cesare Balbo, 11/a
Telefono 06/46733102-6
Fax 06/46733101

TORINO Via Alessandro Volta, 3
Telefono 011/5166758-64-67
Fax 011/535800

TRENTO Via Brennero, 316
Telefono 0461/497801
Fax 0461/497813

TRIESTE Via Cesare Battisti, 18
Telefono 040/6702558
Fax 040/6702599

VENEZIA-MESTRE Corso del Popolo, 23
Telefono 041/5070811
Fax 041/5070835

La biblioteca centrale

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche e affini. Il suo patrimonio, composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio-economiche, studi metodologici, pubblicazioni periodiche degli Istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, degli Enti internazionali e dei principali Enti e Istituti italiani ed esteri. È collegata con le principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo informatizzato della biblioteca è liberamente consultabile in rete sul sito Web dell'Istat alla voce Biblioteca (www.istat.it).

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere. È a disposizione dell'utenza una sala di consultazione al secondo piano.

ROMA Via Cesare Balbo, 16 - secondo piano - Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617

<https://contact.istat.it/>

Orario: da lunedì a giovedì 9.00 - 16.00 venerdì 9.00 - 14.00

Guida alla vigilanza anagrafica

Il presente manuale si propone come una guida per facilitare il compito di vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi comunali che la legge e il regolamento anagrafico affidano all'Istat.

Vengono fornite delle linee guida, affinché tutti coloro che sono incaricati di svolgere tale funzione adottino comportamenti simili e coerenti, illustrando il ruolo e le funzioni dell'Istat in materia anagrafica, gli strumenti a disposizione del funzionario incaricato della vigilanza e le modalità tecniche da seguire per lo svolgimento delle ispezioni anagrafiche. Inoltre, è offerta una presentazione dell'intera materia anagrafica, con un'ampia trattazione delle norme e dei principi che regolano le iscrizioni e le cancellazioni dall'anagrafe, le relazioni con lo stato civile e l'ordinamento ecografico. Vengono analizzati i concetti di residenza e domicilio, le definizioni di famiglia e convivenza, la struttura dell'anagrafe della popolazione, la tenuta e l'aggiornamento delle schede anagrafiche, le iscrizioni e le cancellazioni, con particolare riferimento ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi extra Unione. Viene presentata l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), nonché il sistema Ina-Saia, ossia l'Indice nazionale delle anagrafi e il suo sistema di aggiornamento delle variazioni anagrafiche, attivato negli anni più recenti dal Ministero dell'interno. Il manuale si chiude con alcuni esempi di ispezioni anagrafiche effettuate e con un glossario.

Guide to personal data control

The present manual is designed to facilitate the uniform upkeep of municipal registers, a supervisory task which has been entrusted to ISTAT by personal data regulations and the law. Guidelines are provided in order to cultivate similar, consistent behavior by the individuals charged with performing this function. The manual illustrates ISTAT's roles and functions with respect to data registries, the tools at the disposal of the appointed supervisor and the technical procedures to be followed while personal data is being inspected. It also presents an overview of the general issue of personal data, including an in-depth treatment of the standards and principles that regulate registrations and cancellations from the registries and changes in civil status and population and housing ordinances. The concepts of residence and domicile are analyzed along with the definitions of family and cohabitation, the structure of personal data registries, the upkeep and updating of registry records, registrations and cancellations with specific reference to citizens of European Union and non-EU countries. The Registry of Italian Residents Abroad (Aire) and the Ina-Saia system are also presented. The latter system refers to the National Index of Registries and the updating system for registry modifications, which was activated more recently by the Ministry of the Interior. The manual concludes with a few samples of actual registry inspections and a glossary of terms.

ISBN 978-88-458-1669-7



1M01201004800000

€ 20,00